



La valutazione del rischio di credito in “Basilea 2”.

Le linee guida per il commercialista.

Delegato di Giunta

Marco Botrugno

Presidente

Francesca Mariotti

Segretario

Raffaella Messina

Componenti

Rosa Maria Caprino

Marcella Galvani

Christian Graziani

Barbara Guglielmetti

Giorgio Tela



SOMMARIO:

PREMESSA (A CURA DI MARCO BOTRUGNO)

INTRODUZIONE (A CURA DI FRANCESCA MARIOTTI)

CAPITOLO 1

1.1. LA NUOVA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

(A CURA DI FRANCESCA MARIOTTI).

1.2. LA PROBABILITÀ D'INADEMPIENZA: IL DEFAULT

(A CURA DI FRANCESCA MARIOTTI).

CAPITOLO 2

2.1. L'ANALISI QUANTITATIVA: L'ANALISI DI BILANCIO

(A CURA DI GIORGIO TELA).

2.2. L'ANALISI QUANTITATIVA: LA LOGICA DELLA CENTRALE DEI BILANCI

(A CURA DI FRANCESCA MARIOTTI).

2.3. L'ANALISI QUALITATIVA ED IL PIANO DI IMPRESA

(A CURA DI ROSA MARIA CAPRINO E DI RAFFAELLA MESSINA)

2.4. L'ANALISI ANDAMENTALE: IL MONITORAGGIO DEL RISCHIO DI CREDITO

(A CURA DI CHRISTIAN GRAZIANI CON LA COLLABORAZIONE DI ALESSIO DI ANGELANTONIO).

2.5. L'ANALISI ANDAMENTALE: LE PRACTICES OPERATIVE DI SUPPORTO

(A CURA DI CHRISTIAN GRAZIANI CON LA COLLABORAZIONE DI ALESSIO DI ANGELANTONIO).

CAPITOLO 3

3.1. IL NUOVO RUOLO DELLE GARANZIE

(A CURA DI FRANCESCA MARIOTTI)

3.2. LE GARANZIE: STRUMENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

(A CURA DI BARBARA GUGLIELMETTI).

3.3. IL RUOLO DEI CONFIDI ALLA LUCE DELL'INTRODUZIONE DI “BASILEA 2”.

(A CURA DI BARBARA GUGLIELMETTI).

3.4. PROFILI INTERDISCIPLINARI

(A CURA DI MARCELLA GALVANI)

APPENDICE DI APPROFONDIMENTO (A CURA DI FRANCESCA MARIOTTI)

LE CENTRALI RISCHI PUBBLICHE.

IL PATRIMONIO DI VIGILANZA.

CLASSIFICAZIONE PMI E RETAIL.

L'INADEMPIENZA NEL NUOVO ACCORDO DI BASILEA, NELLE ISTRUZIONI DI VIGILANZA, NELLA MATRICE DEI CONTI ED IN CENTRALE DEI RISCHI.



PREMESSA

(A CURA DI MARCO BOTRUGNO)

Le novità introdotte dagli Accordi di Basilea hanno determinato una profonda trasformazione nei processi di valutazione del merito creditizio e, conseguentemente, stanno rivoluzionando i rapporti tra Banca ed Impresa nonché l'attività del professionista ed, in particolare, del dottore commercialista.

La Giunta UNGDCEC ha pertanto ritenuto opportuno ed utile far proseguire, nel corso del suo mandato triennale 2005-2008, i lavori della Commissione di Studio sugli Accordi di Basilea istituita nel triennio precedente.

Scopo della presente pubblicazione è quello di fornire un pratico strumento di lavoro per il giovane dottore commercialista affinché possa individuare le aree critiche d'analisi del nuovo processo di valutazione del rischio di credito e possa valutare le prospettive e le opportunità che “Basilea 2” offre ad imprese e professionisti.

Le novità di Basilea impongono alle imprese maggiore tempestività, trasparenza e intelligibilità delle informazioni fornite alle banche oltre al bilancio di esercizio (prospetti periodici, piani strategici ed industriali, piani finanziari, budget finanziari, ecc) al fine di modificare positivamente il proprio *rating* ed ottenere migliori opportunità di credito.

In questo scenario il ruolo del dottore commercialista diviene fondamentale in quanto dovrà sensibilizzare gli imprenditori ad effettuare quel necessario “salto culturale” volto ad instaurare con le banche un corretto e trasparente processo di comunicazione, ponendosi come interlocutore di riferimento nel rapporto di comunicazione finanziaria che si instaura tra banca e impresa.

Il dottore commercialista è l'unico intermediario professionale in grado di presentare alle banche gli obiettivi dell'imprenditore in termini finanziari fornendo una immagine credibile dell'impresa.

Il dottore commercialista deve guidare l'imprenditore nell'analisi delle strategie di politica finanziaria al fine di dotare l'impresa di una struttura finanziaria e patrimoniale che permetta di influenzare positivamente i giudizi di *rating*.

Credo che nel prossimo futuro il dottore commercialista sarà chiamato sempre più ad offrire alle imprese clienti una consulenza finanziaria volta a migliorare il *rating* aziendale che vada oltre la



tradizionale consulenza contabile e tributaria e che, se colta, può rappresentare un'importante opportunità per tutta la categoria.

Il dottore commercialista possiede già tutte le competenze per affiancare le imprese in questo nuovo scenario. Quello della finanza aziendale rappresenta l'ennesimo banco di prova per la nostra categoria che, insieme ai suoi vertici, non deve farsi trovare impreparata dimostrando di essere all'altezza dell'importanza e della delicatezza di tale nuovo ruolo e che, altrimenti, rischia di vedersi “sostituita” da nuove figure, più o meno professionali, che si affacciano sul mercato e dalle stesse banche che stanno assumendo sempre più un ruolo di consulente e di supporto alle scelte di finanza aziendale.

Desidero concludere esprimendo un vivo ringraziamento a tutti i componenti della Commissione di Studio che, con grande passione e competenza, e con tipico spirito volontaristico, provenienti da varie parti d'Italia hanno partecipato in questi anni alle riunioni di lavoro a Roma, presso la sede dell'UNGDCCEC, apportando il proprio valido contributo.

Un ringraziamento particolare a Francesca Mariotti per aver coordinato con grande professionalità i lavori della Commissione e curato nei dettagli la presente pubblicazione.

Marco Botrugno

Delegato di Giunta UNGDCEC



INTRODUZIONE

(A CURA DI FRANCESCA MARIOTTI)

Le banche, tradizionalmente il principale canale di finanziamento delle PMI, stanno svolgendo questo ruolo secondo regole che stanno evolvendosi da anni. Tale circostanza pone gli stessi istituti di credito e le imprese di fronte alla necessità di confrontarsi con nuove e mutate condizioni d'accesso al credito bancario.

Lo sviluppo delle tecniche di risk management, accompagnato da trasformazioni strutturali dell'economia, ha indotto le banche a concentrare la propria attenzione sulla misurazione e sulla gestione dei rischi nonché sulla loro adeguatezza patrimoniale rispetto agli stessi; tenendo conto di tale evoluzione il Comitato di Basilea¹ per la vigilanza bancaria ha deciso di riformare la normativa sull'adeguatezza patrimoniale delle banche.

Il Nuovo Accordo “emanato” dal Comitato prevede che le banche rispettino dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori che assicurino la copertura patrimoniale (data dal c.d. Patrimonio di Vigilanza) del rischio di credito, di quello di mercato e del rischio operativo: viene chiesto alle banche di effettuare una più corretta misurazione del rischio di credito, viene introdotta ex novo la gestione del rischio operativo² e viene lasciata praticamente intatta la valutazione del rischio di mercato rispetto al precedente Accordo.

La quota minima di Patrimonio di Vigilanza che le banche devono detenere, non dipende più soltanto dall'entità dei prestiti, ma anche e soprattutto dal rischio che questi comportano; la nuova normativa induce le banche a valutare in modo dettagliato il rischio di ciascuna posizione di prestito e quindi la futura capacità del cliente di rimborsare il debito ricorrendo anche ai sistemi di rating.

Le imprese sono interessate direttamente soltanto alle prescrizioni relative al rischio di credito poiché è da questo che dipende la concessione dei finanziamenti tuttavia, l'introduzione del rischio operativo, determinerà un incremento dei costi generali delle banche che andrà inevitabilmente ad incidere in qualche misura anche sul costo del denaro per le imprese. Questo cambiamento renderà i crediti più rischiosi maggiormente costosi e quelli più sicuri meno onerosi.

¹ Il Comitato di Basilea, ufficialmente denominato Comitato per la Regolamentazione Bancaria e le Pratiche di Vigilanza, è stato costituito nel 1974 dai Governatori delle banche centrali dei paesi appartenenti ai G10 in seguito ad alcuni gravi episodi di crisi nel mercato finanziario internazionale, sfociati nel fallimento della tedesca Herstatt. Ogni paese è rappresentato da esponenti della relativa banca centrale e dagli eventuali altri organi istituzionali con responsabilità di vigilanza sul sistema bancario. Il Comitato non dispone di alcuna autorità sopranazionale e definisce proposte e linee guida che non hanno alcun valore legale. Il Comitato si riunisce presso la Banca dei Regolamenti Internazionali che ha sede a Basilea.

² Il rischio operativo è definito come “il rischio di perdite derivanti da processi, comportamenti del personale o sistemi interni inadeguati o non andati a buon fine, oppure derivanti da eventi esterni”.



La situazione precedente all'introduzione del Nuovo Accordo, fissava il principio in base al quale i finanziamenti concessi dalle banche dovevano trovare adeguata copertura nel capitale di rischio delle stesse in misura fissa pari all'8% del finanziamento concesso, indipendentemente dal fatto che il cliente che chiedeva il finanziamento fosse buono o cattivo. In questo contesto, non si producevano effetti sul mondo delle imprese ma solo sull'organizzazione della banca, poiché la percentuale dell'8% valeva per qualunque impresa, indipendentemente dal suo livello d'affidabilità e merito di credito.

Con “Basilea 2” è fissato un nuovo principio: la determinazione del Patrimonio di Vigilanza delle banche dipende dalla rischiosità effettiva delle operazioni creditizie poste in essere. Al crescere della rischiosità degli affidamenti corrisponderà un maggior livello di capitale assorbito e di conseguenza un aumento del pricing del prestito. Con l'affermazione di questo nuovo principio, il Nuovo Accordo non è più una questione che riguarda solo le banche ma i suoi effetti si estendono anche alle imprese le quali dovranno confrontarsi con il rigore del processo valutativo posto alla base del calcolo del Patrimonio di Vigilanza (sistemi di rating).

Al fine di valutare il rischio di credito associato alle diverse imprese ed operazioni di finanziamento, le banche potranno adottare il *metodo standard* (rating esterni) oppure il *metodo dei rating interni* (I.R.B.), a sua volta suddiviso in una *versione di base* (“foundation”) ed una *avanzata* (“advanced”).

L’“approccio” standard è il metodo meno complesso da realizzare e quindi alla portata degli istituti di credito di qualsiasi dimensione; tale metodologia consente alle banche di gestire il rischio in maniera meno efficiente e quindi più costosa. Tale metodo si fonda sull'attribuzione ai prenditori di denaro di un rating da parte di agenzie specializzate e quindi di un giudizio sintetico ed omogeneo sulla solvibilità dell'impresa “costruito” esternamente al sistema bancario. In Italia però, le imprese e le operazioni di finanziamento che hanno finora ottenuto un rating esterno sono pochissime, poiché si tratta di una realizzazione assai costosa per le imprese stesse, oltre che estranea alla cultura finanziaria nazionale. E' certamente possibile che l'avvento di “Basilea 2” favorisca la nascita di iniziative volte ad introdurre norme semplificate di attribuzione di rating esterni alle PMI, modalità che tuttavia potrebbero essere ritenute inadeguate dalle banche. Alle imprese senza rating esterno, che in ogni caso sono e saranno soprattutto le PMI, sarà attribuito un livello di rischio di credito elevato ed uguale per tutte.

Sostanzialmente, il metodo standard equivale all'unico metodo di gestione del rischio di credito usato nell'ambito di “Basilea 1”, che prevedeva un assorbimento di capitale indifferenziato per la banca a fronte di diverse operazioni di erogazione del credito. Rispetto alla situazione attuale però, le PMI avranno un vantaggio derivante dall'avvenuto riconoscimento da parte del Comitato di Basilea della



loro specificità, cioè del minore rischio sistemico di credito che esse determinano. E' stato valutato che mediamente un'impresa di piccole dimensioni ha maggiori probabilità rispetto ad una grande azienda di diventare insolvente ma, d'altro canto, il default di questa ultima arreca al sistema bancario un danno enormemente più grave di quello causato dall'insolvenza della PMI e quindi il peso del loro rischio di credito è inferiore.

Il metodo I.R.B. si basa invece sull'attribuzione di un rating ad ogni impresa e ad ogni operazione di finanziamento da parte della banca erogatrice. L'introduzione del concetto di rating “interno” (costruito dalle banche) costituisce per le imprese la principale novità di “Basilea 2”. L'utilizzo di tale metodo è assai complesso e richiede alle banche l'investimento di ingenti risorse; esso consente tuttavia di gestire il rischio di credito in modo più efficiente e quindi meno costoso. Nella versione avanzata del metodo I.R.B. la banca determina autonomamente, oltre che la probabilità d'insolvenza come avviene nella versione di base, anche gli altri elementi del rischio di credito e quindi la perdita in caso di insolvenza (LGD), l'esposizione creditizia al momento del default (EAD) e la durata effettiva dell'operazione (M).

Quanto agli istituti di credito minori, probabilmente alcuni tra loro cercheranno di adottare almeno la versione I.R.B. di base per non essere troppo penalizzati rispetto alle banche più grandi, soprattutto nei confronti della clientela di più elevata qualità, alla quale riusciranno altrimenti con difficoltà a praticare condizioni competitive. E' peraltro prevedibile che anche diverse banche che sceglieranno il metodo standard, poiché meno vincolante pur se meno efficiente, utilizzeranno informalmente procedure strutturate (e talora automatizzate) di valutazione del merito di credito come strumenti di supporto alle decisioni di affidamento: per tali istituti potrebbe anche rappresentare una fase sperimentale in vista di una successiva formale adozione di un metodo di valutazione del tipo I.R.B..

“Basilea 2” inoltre non fissa regole dettagliate sulla valutazione del merito di credito e quindi di determinazione del rating interno ma stabilisce soltanto le linee guida, i principi fondamentali e da ciò ne deriva che ogni banca avrà un diverso modello valutativo: sarà poi l'Autorità di Vigilanza che provvederà a verificare l'adeguatezza del modello adottato (validazione). L'applicazione di modelli interni legati alle scelte di ogni singola banca, potrebbe portare all'attribuzione allo stesso cliente di rating diversi da parte di istituti di credito diversi.

La Commissione di Studio “Gli Accordi di Basilea” dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ora che l'infrastruttura giuridica di “Basilea 2” è pienamente



operativa anche in Italia³, ha voluto redigere una guida per i commercialisti, che evidenzia i passi da compiere per affrontare le aree critiche della nuova metodologia di misurazione del rischio di credito delle imprese da parte del sistema bancario.

Infatti, la nostra categoria professionale, da sempre a fianco delle imprese nell'evoluzione degli scenari economici, possiede già tutte le competenze necessarie per accompagnare le aziende in questo nuovo modo di operare del sistema bancario, ed è sufficiente focalizzare l'attenzione su alcuni accorgimenti, per poter sfruttare al meglio la nostra posizione privilegiata di interlocutori tra le banche ed il mondo imprenditoriale.

Con questi obiettivi la Commissione ha quindi cercato di individuare in questa guida gli elementi più importanti per la quantificazione della probabilità di default delle imprese, integrando aspetti aziendalistici (analisi quantitativa e qualitativa) con aspetti essenzialmente bancari (analisi andamentale) ponendo particolare attenzione alla nuova politica delle garanzie che dovrà prendere corpo ed infine evidenziando agli aspetti interdisciplinari di questa nuova normativa. La guida è poi completata da una parte di approfondimento relativa ad alcuni aspetti bancari fondamentali per la comprensione del Nuovo Accordo.

All'interno degli Accordi l'area d'attività che interessa direttamente il commercialista è quella relativa alla quantificazione del rischio di credito e alle sue componenti, prima fra tutte la quantificazione della probabilità di default (la possibilità che l'impresa diventi inadempiente in un anno), un concetto completamente nuovo, esattamente individuato da “Basilea 2”, che impone alle banche di prevedere non soltanto l'insolvenza ma anche la semplice inadempienza.

In tale ottica, la componente andamentale del rapporto creditizio nei confronti del sistema bancario e nei confronti della banca stessa, è risultata la più predittiva soprattutto perché aggiornata mensilmente; tale strumento è diventato il principale elemento utilizzato dalle banche e talvolta, nei casi di imprese in contabilità semplificata, l'unico elemento d'analisi per la valutazione della PD.

Altrettanto importante, soprattutto per le imprese con bilanci pubblici, è la valutazione della componente quantitativa storica che deriva dai bilanci delle società: tale flusso d'informazioni può essere elaborato evidenziando alcune particolari aree dei bilanci che possono essere analizzate mediante l'utilizzo degli indici maggiormente utilizzati dalle banche e dei flussi, oramai diventati indispensabili per

³ L'accordo pubblicato nel 2004 è stato recepito da due direttive comunitarie pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L177 del 30 giugno 2006 (direttiva 2006/48 e direttiva 2006/49). Le direttive sono state recepite con il decreto legge n. 297 entrato in vigore il 27 dicembre 2006. I primi due articoli di questo D.L. modificano il TUB ed il TUF per poter mettere la Banca d'Italia in condizione di poter emanare la disciplina secondaria. In contemporanea il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha adottato in via d'urgenza un decreto il 27 dicembre 2006 e la Banca d'Italia ha emanato la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006.



la lettura della gestione finanziaria. Con il crescere delle dimensioni aziendali aumenta anche il peso della componente qualitativa dell'impresa, rappresentata sia da elementi strettamente qualitativi che da elementi quali – quantitativi.

Essenziale poi nella quantificazione del rischio di credito è la presenza di garanzie “idonee” che, con il Nuovo Accordo, consentono alle banche di attenuare le perdite in caso di inadempimento della controparte e di ridurre il livello di rischio creditizio. L'entrata in vigore del Nuovo Accordo ha innescato importanti cambiamenti nell'operatività delle garanzie; il nuovo documento esplicita in maniera più chiara rispetto al passato alcune condizioni necessarie per il riconoscimento regolamentare delle garanzie e il conseguente abbattimento del coefficiente di ponderazione applicabile ai prestiti garantiti. Tali condizioni sono diverse a seconda che la banca beneficiaria della garanzia adotti il cosiddetto metodo standardizzato oppure il metodo basato sui rating interni nella sua versione base o avanzata. Le PMI hanno così oggi a disposizione uno strumento su cui far leva per migliorare il pricing e diventerà pertanto basilare impostare una vera e propria politica delle garanzie a favore di quelle valide ai fini degli Accordi (la scelta della garanzia fornita non potrà essere più casuale). Dovrà essere infatti rivisto il portafoglio delle garanzie a favore di quelle reali, dovrà essere posta maggiore attenzione agli aspetti tecnico-legali delle garanzie, dovrà essere compiuto un arbitraggio fra banche per l'individuazione della LGD (perdita in caso di inadempienza) più favorevole, oltre alla ricerca di controparti qualificate (ConSORZI fidi) dotate di rating elevato per supportare il merito creditizio ecc.

Il commercialista, dopo aver analizzato il profilo di rischio dell'impresa, dovrà quindi assistere l'imprenditore in questa nuova fondamentale analisi delle garanzie, che rappresenterà sempre più uno degli strumenti basilari per favorire l'accesso al credito e per migliorare il pricing applicato.



CAPITOLO 1



1.1. LA NUOVA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

(A CURA DI FRANCESCA MARIOTTI).

Con l'introduzione di “Basilea 2” alle banche è concessa la possibilità di scegliere la metodologia da utilizzare per quantificare il Patrimonio di Vigilanza da detenere (“calcolo del requisito patrimoniale”) a fronte dei rischi di credito.

I metodi di valutazione del rischio di credito.

Le tre metodologie proposte dall'Accordo (il metodo Standard, dei rating interni di base F.I.R.B. e dei rating interni avanzato A.I.R.B.) offrono soluzioni differenti per gli istituti di credito. Nello specifico il metodo standard rappresenta un'evoluzione di “Basilea 1” dove la quantificazione del rischio di credito avviene mediante l'utilizzo di rating esterni forniti da agenzie di rating e mediante l'individuazione di pesi standard da parte delle Autorità di Vigilanza. Nelle due metodologie basate sui modelli interni, che costituiscono la novità principale di “Basilea 2”, le banche stimano internamente le componenti dello stesso rischio di credito e cioè la probabilità di default (PD), la perdita in caso di default (LGD) e l'esposizione al momento del default (EAD)⁴.

Con il ricorso ai modelli I.R.B. alle controparti affidate sarà attribuito un rating che corrisponde ad esprimere la PD; parametro che oltre ad essere utilizzato per determinare la corretta ponderazione della controparte affidata, sarà anche uno strumento gestionale che guiderà le politiche commerciali degli istituti di credito.

All'interno dei modelli I.R.B. la PD è sempre stimata internamente dalle banche, quello che differenzia i metodi A.I.R.B. e F.I.R.B. è la stima della LGD e della EAD; nei modelli advance questi parametri sono stimati internamente e validate dalla Banca d'Italia, nei modelli foundation la LGD è un requisito regolamentare fisso, mentre per determinare il valore della EAD sono previste delle regole stabilite dall'Autorità di Vigilanza.

Il rischio di credito specifico del cliente e dell'operazione è quindi definito attraverso la stima delle variabili PD, LGD e EAD. La banca deve condurre un'istruttoria per stimare la perdita attesa per lo specifico cliente e per definire il pricing dell'operazione al fine di raggiungere i suoi obiettivi in termini di remunerazione del capitale apportato dagli azionisti. Il rischio d'inadempienza è quindi identificato quantitativamente dalla perdita che la banca potrebbe subire al verificarsi dell'inadempimento. Tale perdita ha una componente attesa ed una componente inattesa.

⁴ Esistono poi altre variabili che in questa sede vengono trascurate.



La prima componente rappresenta la perdita che in media, in un arco temporale di un anno, una banca si aspetta di sostenere a fronte di una posizione o di un portafoglio di crediti. Questa parte, essendo per definizione prevedibile, in realtà non rappresenta un rischio vero e proprio per la banca, perché dovrebbe essere già considerata come una componente di costo da addebitare al cliente nel momento in cui viene determinato il tasso contrattuale del credito. Il tasso di perdita attesa è calcolato come prodotto tra $PD \times LGD \times EAD^5$ e rappresenta un costo che è allocato nel conto economico e accantonato in un fondo rischi da utilizzare al momento in cui si dovesse verificare l'insolvenza.

La seconda componente del rischio di credito è la perdita inattesa, ovvero la variabilità della perdita attorno al valore medio della distribuzione dei tassi di perdita. Questa componente è effettivamente un rischio per la banca poiché rappresenta la possibilità che in caso di insolvenza, in un momento futuro durante la vita del contratto, la perdita effettivamente subita dalla banca sia maggiore della perdita attesa stimata inizialmente⁶ e tale rischio deve quindi trovare un'adeguata copertura nel patrimonio.

Quindi, fatte queste premesse, ne deriva che il “capitale proprio” di una banca ha la funzione di coprire le perdite inattese in cui può incorrere l'istituto di credito; qualora le perdite che effettivamente si realizzassero dovessero essere superiori a quelle attese, la banca potrà sopravvivere grazie alla dotazione di capitale proprio. Il tasso attivo da applicare ai prestiti dovrebbe essere determinato in modo tale da remunerare tutte le varie componenti di perdita oltre ai costi operativi.

La determinazione del requisito patrimoniale sui rischi di credito, che per le banche sarà riportato nelle segnalazioni di vigilanza, dipende da funzioni di ponderazione e quindi, dopo aver sviluppato i modelli di rating e i parametri, gli istituti di credito devono procedere ad introdurre le risultanze delle variabili stimate, nelle funzioni di ponderazione che differiscono a seconda del segmento di clientela. Per tutte e tre le metodologie sono previste regole di ponderazione differenti secondo la tipologia di esposizione (esposizioni creditizie verso imprese; esposizioni creditizie al dettaglio, esposizioni creditizie verso intermediari vigilati, esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, esposizioni in strumenti di capitale ecc.).

L'attribuzione dei rating

⁵ Se si considera un fido revocabile di € 500 concesso ad un cliente che abbia un rating a cui corrisponde una PD pari a 0,5% con garanzie rilasciate tali da determinare una LGD pari al 45% (45 euro persi ogni 100 prestati) e un'esposizione pari al 60% (all'atto dell'inadempimento il cliente utilizzerà 60 euro a fronte dei 100 accordati) del valore del fido concesso. Il tasso di perdita attesa è uguale a $0,5\% \times 45\%$ e quindi 0,225% ed il valore monetario della stessa è $€ 0,225\% \times 500 \times 60\% = 67,5$ euro.

⁶ In sostanza maggiore è la perdita attesa e maggiore è la variabilità delle perdite attorno al valore medio e, in quanto tale, essa misura il rischio che la perdita sia, a posteriori, superiore di quella stimata inizialmente.



Con il Nuovo Accordo sul Capitale, l'assorbimento di patrimonio dipenderà quindi dalla qualità dell'attivo ed in questo scenario il rating, inteso come valutazione sintetica del profilo di rischio dell'impresa, acquisisce un ruolo sempre più importante nella relazione tra la banca e le imprese che richiedono credito.

Gran parte delle informazioni necessarie per la valutazione del merito creditizio, sono sempre state raccolte dalle banche per la realizzazione delle istruttorie di fido ma nel nuovo contesto, incentrato sull'utilizzo del rating, le banche sottoporranno lo stesso set di informazioni ad una analisi più completa e sistematica.

L'attribuzione del rating interno, finalizzata alla determinazione della probabilità di insolvenza, avviene attraverso lo svolgimento di un'accurata ed approfondita analisi di tutte le vicende passate e presenti dell'impresa, formulando attendibili previsioni per il futuro. Il risultato di tale indagine è confrontato poi con i dati storici sui crediti in sofferenza relativi a debitori distinti per classe di rating, al fine di stabilire la frequenza con cui i soggetti appartenenti alla medesima classe del richiedente, hanno in passato manifestato difficoltà a onorare le scadenze.

Le logiche bancarie di valutazione del merito creditizio si basano sull'analisi della rischiosità del cliente, attraverso l'utilizzo di un sistema di rating che combina uno score (punteggio) andamentale ed uno score dell'impresa (score di bilancio, score ambientale, score qualitativo) tale da fornire complessivamente un rating “integrato” che tiene dunque conto, oltre che degli aspetti quantitativi in bilancio e di quelli legati al contesto competitivo e settoriale in cui l'azienda si colloca, anche del comportamento nei confronti della banca e del sistema bancario.

Il risultato finale è che ad ogni controparte viene associato un punteggio ed una probabilità di default (cioè una stima della probabilità di diventare insolvente nel corso dei dodici mesi successivi) che, coniugata con altre variabili, colloca il cliente in una determinata classe di rating.

Oltre alla valutazione sintetica del merito di credito della controparte (rating di controparte) la banca valuta il profilo di rischio dell'operazione (rating di operazione); nel primo caso si fa riferimento alle sole caratteristiche della controparte e si misura la probabilità di insolvenza (PD), nel secondo si ha come oggetto di analisi l'operazione nel suo complesso (controparte, garanzie, durata, clausole accessorie) e si fornisce una misura comprensiva anche dell'esposizione al momento del default (EAD) e del tasso di perdita in caso insolvenza (LGD).

Occorre brevemente considerare che le imprese saranno diversamente valutate a seconda della loro dimensione; lo stesso Comitato di Basilea ha previsto l'esistenza nel portafoglio crediti delle banche, di diverse “famiglie” di crediti” per le quali esistono funzioni di ponderazione diverse dove è



previsto un più favorevole trattamento prudenziale per le esposizioni rientranti nei portafogli retail, cogliendo così l'effettivo grado di rischio di tale portafoglio⁷. Da ciò ne deriva che la valutazione delle imprese sarà fatta diversamente a seconda della loro dimensione infatti, la prima sostanziale differenza tra le aziende che appartengono a diversi segmenti, riguarda le informazioni che vengono utilizzate nella valutazione dei rating.

Generalmente per le imprese di dimensioni minori il rating è completamente automatico (score) e pesa in misura preponderante il rapporto andamentale, mentre per le imprese più grandi l'attribuzione del rating avviene in un primo momento mediante un modello automatizzato (score di bilancio, score settoriale, score qualitativo, score andamentale, ecc.) e successivamente mediante l'introduzione di elementi che non sono stati presi in considerazione od opportunamente valorizzati dal modello automatizzato. Man mano che la dimensione delle imprese aumenta, la valutazione del loro merito di credito è un mix di valutazione automatica e valutazione umana.

Quindi premesso tutto ciò, emerge come la componente andamentale sia diventata il punto fondamentale della valutazione del merito di credito delle imprese poiché ogni tipologia di impresa, indipendentemente dalla sua dimensione, sarà innanzitutto valutata in base allo score andamentale (che sarà il risultato degli ultimi anni di rapporti bancari) e successivamente saranno introdotte valutazioni dell'impresa, del settore ecc. ma soltanto all'aumentare delle dimensioni aziendali.

Concludendo:

- due sistemi di rating, che pure abbiano lo stesso numero di classi, possono non esprimere lo stesso livello di rischio per ogni classe poiché si utilizzano scale di rating diverse per i vari segmenti di mercato, segmenti che quasi sempre sono definiti in modo diverso dalle banche: il rating non è “spendibile” da parte delle imprese;
- i sistemi di assegnazione dei rating possono essere molto diversi tra loro, diverse le professionalità degli addetti, diverse le basi dati storiche utilizzabili;
- non è possibile auto assegnarsi un rating poiché un rating ha valore se il sistema di rating che lo produce ha dimostrato empiricamente di generare buone performance ed ha dimostrato con evidenze storiche le capacità predittive del sistema.

⁷ Si veda, per la definizione di PMI in appendice: “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”: circ. n. 263/2006, Titolo II, capitolo 1, Parte Prima, sezioni 1. paragrafo 3 e Titolo II, capitolo 1, Parte seconda, sezione II, par 5.



1.2. LA PROBABILITÀ D'INADEMPIENZA: IL DEFAULT

(A CURA DI FRANCESCA MARIOTTI).

Tra gli aspetti introdotti dal Nuovo Accordo, il maggiore impatto operativo sulle prassi tipiche nel nostro Paese lo avrà la definizione dell' “Insolvenza della controparte” (default). “Basilea 2” infatti, regola strettamente questo aspetto, a differenza di molti altri profili dei sistemi di rating che sono stati lasciati alla libera scelta delle singole banche: si è infatti ritenuto che se mancasse anche una omogeneità nella definizione dell'evento che si vuole prevedere (la PD, la LGD) i sistemi di rating delle diverse banche sarebbero stati troppo differenti, vi sarebbero state difficoltà nella validazione dei sistemi e sarebbe stato quasi impossibile strutturare una normativa uniforme sui requisiti di patrimonio.

Purtroppo da sempre sono esistite diverse definizioni di default, fatto imputabile alla complessità del fenomeno, unitamente alle diverse norme contabili, fiscali e fallimentari vigenti nei vari paesi. Il Comitato di Basilea ha ritenuto che in questa occasione occorresse rendere la definizione di default unica e più oggettiva di quella comunemente in uso, orientandosi verso una definizione che considera anche i singoli adempimenti anziché le sole insolvenze.

Il nuovo schema di regolamentazione del capitale delle banche elaborato dal Comitato di Basilea (“Basilea 2”), in linea con le prassi in uso nei principali paesi, prevede una nozione di default comprensiva non solo delle già note categorie italiane di credito anomalo (Sofferenze, Incagli, Ristrutturati) ma anche di quella dei “Crediti Scaduti”. La definizione di default adottata da “Basilea 2” si compone di due parti, la prima in linea con la visione tradizionale dello stato di sofferenza, la seconda connessa invece alla situazione di semplice adempimento.

E' in default il debitore per il quale si verificano uno o entrambi i seguenti eventi:

- la banca ritiene improbabile che il debitore onori per intero i suoi debiti, senza tener conto delle azioni di recupero che la banca può porre in essere;
- il debitore sia moroso da oltre 90 giorni (continuativamente) su una qualunque esposizione (valore che per 5 anni è stato portato a 180 giorni): situazione di Past Due. La morosità può riguardare sia sconfinamenti, su qualsiasi forma tecnica per cassa, che il mancato pagamento delle rate sulle esposizioni con piano di ammortamento.

Il Comitato in altri termini ha allargato la definizione di patologia, rendendola più oggettiva in quanto è più facile osservare puntualmente i mancati pagamenti piuttosto che esprimere valutazioni



sulla incapacità strutturale di far fronte alle obbligazioni assunte. L'introduzione dei “Crediti Scaduti” tra quelli in default rende la definizione molto stringente.

Il default corrisponde oggi non più alla sola insolvenza ma anche al semplice inadempimento, concetto che coinvolge in modo più ampio e strutturale l'incapacità del debitore di soddisfare puntualmente i creditori. Il Comitato sposa poi la logica del cross default, per il quale il default su una qualunque esposizione mette in default il debitore in quanto tale e quindi, tutte le sue esposizioni.

Dal punto di vista della banca, la definizione di default da adottare comporta una diversa misurazione delle patologie del credito infatti, i tassi di default sono ovviamente più alti dei tradizionali tassi di sofferenza, parallelamente le perdite in caso di default sono più basse delle perdite in caso di sofferenza poiché diversi debitori potranno incorrere in situazioni di inadempimento senza essere in realtà decotti e quindi consentiranno elevati tassi di recupero sui crediti in default.

Ciò premesso la Banca d'Italia, nel tentativo di iniziare a ricondurre il fenomeno degli inadempimenti entro termini più contenuti e coerenti con la prassi internazionale, già con decorrenza primo gennaio 2005 ha introdotto nella segnalazione per la Centrale dei Rischi la rilevazione degli “Inadempimenti Persistenti” e, nella segnalazione per la Matrice dei conti, quella delle “Esposizioni Scadute e/o Sconfinanti (Past due)” inerente alle posizioni problematiche⁸. A seguito di questo, la clientela delle banche è quindi distinta tra:

- **Posizioni in bonis**
- **Posizioni problematiche** (default) a loro volta classificate come
 - a) **past-due 90/180 giorni**,
 - b) **ristrutturati**,
 - c) **incagliati**,
 - d) **sofferenze**.

Le posizioni in Past Due sono molto diffuse come risultato di una peculiarità del mercato italiano dove, da una parte le imprese hanno da sempre mantenuto un elevato investimento in capitale circolante e, dall'altra, le banche hanno sempre “tollerato” tali condizioni per i connessi benefici economici (tassi di interesse più alti, commissioni aggiuntive, commissioni sul massimo scoperto ecc.) che queste hanno comportato.

⁸ Per una analisi approfondita di tali aspetti si veda l'Appendice di Approfondimento.



Tuttavia negli ultimi anni si è riscontrato da parte delle banche un progressivo adeguamento di prassi gestionali e classificazioni aziendali alla nuova normativa, poiché la permanenza dei crediti accordati in questo stato di Past Due, determina un maggior onere per le banche in termini di patrimonio e per le imprese in termini di costo dei finanziamenti.



CAPITOLO 2



2.1. L'ANALISI QUANTITATIVA: L'ANALISI DI BILANCIO

(A CURA DI GIORGIO TELA).

Il rating bancario si determina sulla base di *informazioni di carattere qualitativo*, di *informazioni relative al progresso* (bilanci storici), e infine di *informazioni previsionali* (previsioni economico-finanziarie), che l'Istituto di Credito deve acquisire dalle aziende clienti al fine di elaborarle mediante il proprio sistema informatico e tradurle in un punteggio.

In tal modo le banche assegnano ad ogni azienda cliente una classe di rischio (rating): se l'impresa fornisce all'Istituto di credito informazioni tempestive ed attendibili, diminuisce il rischio per la banca, sviluppandosi una sorta di “collaborazione” che consente all'azienda *virtuosa* di ottenere una classe di rischio migliore.

Le analisi delle informazioni sul prenditore si basano su due categorie di “indicatori”, che vengono supportate dall'eventuale documentazione integrativa:

- Indicatori Qualitativi e Gestionali;
- Indicatori Quantitativi Economico / Finanziari;
- Documentazione a supporto dei suddetti Indicatori.

Le informazioni di tipo **quantitativo** si suddividono a loro volta in **storiche** e **previsionali**; in particolare, le **informazioni storiche** vengono ottenute dai bilanci delle società attraverso:

1. la riclassificazione di Stato Patrimoniale e Conto Economico secondo vari criteri
2. l'analisi per indici e flussi di bilancio
3. la redazione del rendiconto finanziario

1. I vari metodi di Riclassificazione del bilancio

Esistono diversi tipi di riclassificazione di Stato Patrimoniale e Conto economico, che consentono di evidenziare le voci e le macrovoci più “sensibili” a seconda delle esigenze, quali ad esempio:

- Stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario, che mette in luce la composizione delle fonti e degli impieghi, e sensibilizza all'analisi di liquidità/ esigibilità;

Tabella 1. Stato Patrimoniale - Criterio Finanziario



STATO PATRIMONIALE ATTIVO Criterio finanziario	STATO PATRIMONIALE PASSIVO Criterio finanziario
ATTIVO A LUNGO 1) Terreni e fabbricati 2) Impianti e macchinario 3) Attrezzature industriali e commerciali 4) Altri beni 5) Immobilizzazioni in corso e acconti Totale immobilizzazioni materiali - Fondo ammortamento Totale imm. materiali netti 1) Costi d'impianto e di ampliamento 2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 3) Diritti di brevetto e di uso di opere d'ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti 5) Avviamento 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 7) Altre Totale immobilizzazioni immateriali - Fondo ammortamento Totale imm. immateriali nette 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) imprese controllanti d) altre imprese Crediti finanz. a lungo verso imprese del gruppo Crediti finanziari verso altri 3) Altri titoli 4) Azioni proprie Totale immobilizzi finanziari Crediti commerciali oltre 12 mesi Crediti comm. a lungo verso imprese del gruppo Altri crediti oltre 12 mesi Totale immobilizzi commerciali TOTALE ATTIVO A LUNGO ATTIVO A BREVE I) Rimanenze: 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 4) Prodotti finiti e merci Totale Rimanenze 3) Lavori in corso su ordinazione Disponibilità (Rimanenze + lav. in corso su ord.) Crediti commerciali a breve - Fondo svalutazione crediti Crediti comm. a breve verso imprese del gruppo Crediti finanziari a breve verso imprese del gruppo Altri crediti a breve Ratei e risconti Liquidità differite Attività finanziarie a breve termine Cassa, Banche e c/c postali Liquidità immediate TOTALE ATTIVO A BREVE TOTALE ATTIVO	PATRIMONIO NETTO I) Capitale II) Riserva sovrapprezzo azioni III) Riserve di rivalutazione IV) Riserva legale V) Riserva azioni proprie VI) Riserva statutarie VII) Altre riserve VIII) Utili (perdite) portati a nuovo IX) Utile (perdita) dell'esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO B) FONDI PER RISCHI E ONERI C) TRATT. DI FINE RAPP. DI LAV. SUBORDIN. DEBITI A LUNGO Obbligazioni Obbligazioni convertibili Debiti verso soci per finanziamenti Debiti verso banche con scadenza oltre i 12 mesi Debiti verso altri finanziatori a lunga scadenza Debiti finanz. lungo vs imprese del gruppo Altri debiti finanziari a lungo termine Debiti commerciali a lungo termine Debiti commerciali a lungo vs imprese del gruppo Altri debiti a lungo termine TOTALE DEBITI A LUNGO T. DEBITI A LUNGO + PATRIMONIO DEBITI A BREVE Debiti verso soci per finanziamenti Debiti verso banche entro i 12 mesi Debiti verso altri finanziatori a breve scadenza Debiti commerciali a breve termine Debiti commerciali a breve vs imprese del gruppo Obbligazioni Obbligazioni convertibili Altri debiti finanziari a breve termine Debiti finanz. breve vs imprese del gruppo Altri debiti Ratei e risconti passivi Debiti tributari TOTALE DEBITI A BREVE TOTALE PASSIVO

La Riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo il criterio finanziario, ha quindi come finalità quella di evidenziare la coerenza, o meno, tra:



1. composizione dell'Attivo e del Passivo dal punto di vista dell'equilibrio della struttura temporale
2. equilibrio tra la partecipazione degli Azionisti e dei diversi portatori di capitale (creditori finanziari, fornitori, ecc.) al finanziamento dell'impresa.

Mediante tale riclassificazione, le poste vengono aggregate al fine di ricercare una configurazione del capitale di funzionamento che esprima l'attitudine delle fonti di finanziamento e degli investimenti a procurare ed a richiedere forme di pagamento.

Come si nota dalla tabella, gli impieghi e le fonti sono riordinati su una base temporale, volta a evidenziare, appunto, il tempo necessario alla conversione in moneta o al rimborso.

L'attivo può essere distinto in due grandi categorie:

- Capitale fisso, rappresentato da impieghi di natura pluriennale.
- Capitale di esercizio, contenente investimenti a breve o correnti;

Nello specifico, è possibile poi effettuare una ulteriore suddivisione per la parte relativa all'attivo circolante in:

- liquidità immediate (cassa e banca)
- liquidità differite (crediti commerciali e finanziari a breve termine);
- magazzino (scorte di materie prime, prodotti semilavorati e finiti);

Il passivo presenta invece una distinzione tra:

- Patrimonio netto (costituito dai finanziamenti a titolo di capitale di rischio);
- Capitale di credito (composto dai finanziamenti di terzi)

L'utilità di tale riclassificazione è quella di consentire l'analisi di aggregati particolarmente significativi, tra cui:

1. margine di tesoreria: ottenuto dalla differenza tra le liquidità immediate e differite e le passività a breve;
 2. liquidità netta: data dalla differenza tra cassa e depositi bancari e le banche c/c passive;
 3. capitale circolante netto: dato dalla differenza tra l'insieme delle liquidità immediate e differite e del magazzino, con i debiti a breve;
 4. posizione finanziaria netta corrente: analizza sia un'eventuale situazione di eccedenza di disponibilità finanziarie liquidabili rispetto ad un indebitamento finanziario nel breve termine, che un'eccedenza di indebitamento finanziario corrente;
 5. margine di struttura: tale margine si ottiene dalla differenza fra capitale netto ed immobilizzazioni nette.
- Prospetto del Capitale Investito – Capitale raccolto: il criterio di riclassificazione delle attività e delle passività seguito nell'analisi del Capitale Investito ha lo scopo di permettere all'utilizzatore



di ottenere un punto di vista gestionale sulla destinazione degli investimenti effettuati dall'impresa e sulla composizione del capitale raccolto per coprire i fabbisogni di finanziamento; svolge quindi una funzione del tutto complementare alla riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo il criterio per aree gestionali, che analizzeremo più avanti.

Tabella 2. Prospetto del Capitale Investito – Capitale raccolto

STATO PATRIMONIALE Capitale investito - Capitale Raccolto	STATO PATRIMONIALE Capitale investito - Capitale Raccolto
CAPITALE CIRCOLANTE LORDO COMMERCIALE	FONTI FINANZIARIE (Posizione Finanziaria Lorda)
Crediti commerciali vs. clienti ed altri crediti	Debiti finanziari lordi verso terzi
Rimanenze	Debiti finanziari lordi interni al gruppo
Ratei e risconti attivi	FONTI LEGATE AL CAPITALE DI RISCHIO
FONTI OPERATIVE	Capitale
Debiti commerciali vs. fornitori ed altri crediti	Riserve e utili (perdite) portati a nuovo
Altre passività operative	Utile (perdita) d'esercizio
Ratei e risconti passivi	CAPITALE RACCOLTO (CR)
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO COMMERCIALE (CCN)	
IMPIEGHI STRUTTURALI	
Immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali	
FONTI STRUTTURALI	
Fondo quiescenza	
Altri Fondi	
Fondo TFR	
INVESTIMENTI STRUTTURALI NETTI	
CAPITALE OPERATIVO INVESTITO NETTO (COIN)	
IMPIEGHI FINANZIARI	
Immobilizzazioni finanziarie	
Crediti finanziari interni al gruppo	
Liquidità	
CAPITALE INVESTITO (CI)	

Le attività e le passività vengono suddivise nelle seguenti categorie:

1. Attività e Passività connesse alla gestione operativa il cui totale netto corrisponde al Capitale Operativo Investito Netto;
2. Attività connesse alla gestione finanziaria attiva (Impieghi finanziari);
3. Passività corrispondenti al Patrimonio Netto (Fonti legate al capitale di rischio) ed ai debiti finanziari sia a breve che a medio e lungo termine (Fonti finanziarie).

- Stato patrimoniale riclassificato per aree gestionali, che mostra la correlazione delle categorie di impieghi/fonti con i corrispondenti margini economici, e costituisce un utile strumento per valutare come si genera il fabbisogno di finanziamento;

Tabella 3. Stato Patrimoniale – Criterio pertinenze gestionali



STATO PATRIMONIALE Criterio per pertinenze gestionali

IMPIEGHI OPERATIVI

Materie, prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti
Crediti verso clienti
Crediti verso imprese controllate collegate controllanti
Crediti verso altri
Ratei e Risconti attivi

IMPIEGHI STRUTTURALI

Costi d'impianto e d'ampliamento
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Diritti di brevetto ind. e utilizzazione op. ing.
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre immobilizzazioni immateriali
Terreni e Fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

IMPIEGHI FINANZIARI

Crediti vs. soci per versamenti ancora dovuti
Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in imprese controllanti
Partecipazioni in altre imprese
Crediti vs. controllate
Crediti vs. collegate
Crediti vs. controllanti
Crediti vs altri
Altri titoli
Azioni proprie
Crediti verso imprese controllate collegate controllanti
Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in imprese controllanti
Altre partecipazioni
Azioni proprie
Altri titoli
Depositi bancari e postali
Assegni
Altri valori in cassa

TOTALE INVESTIMENTI LORDI

STATO PATRIMONIALE Criterio per pertinenze gestionali

FONTI OPERATIVE

F.do per imposte
Acconti da clienti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate collegate e controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza sociale
Altri debiti
Ratei e Risconti passivi

FONTI STRUTTURALI

F.do trattamento di quiescenza e simili
Altri fondi
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

FONTI FINANZIARIE

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso imprese controllate collegate e controllanti

FONTI LEGATE AL CAPITALE DI RISCHIO

Capitale
Riserva da sovrapprezzo azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Riserva per azioni proprie
Riserve statutarie
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) d'esercizio (AIX)

TOTALE FINANZIAMENTI

Tale schema consente di analizzare, quindi, le varie categorie di fonti di risorse finanziarie che l'impresa ha reperito ed impiegato nell'esercizio.

Occorre precisare che tale strumento non è particolarmente utilizzato dagli Istituti di credito, che prediligono una riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il criterio finanziario, ma costituisce un utile supporto per il professionista che voglia avere una visione minuziosa della gestione aziendale nel suo complesso.



- Conto economico riclassificato per valore aggiunto, che evidenzia Valore aggiunto, Margine operativo lordo (EBITDA), Margine operativo netto (EBIT), Reddito corrente, Risultato prima delle imposte e Risultato netto;

Tabella 5. Conto Economico a Valore Aggiunto

CONTO ECONOMICO	
A VALORE AGGIUNTO	
Ricavi netti	
(+) Altri ricavi	
(+/-) variazione rimanenze di prodotti finiti	
(+) Costi capitalizzati	
A) Produzione dell'esercizio	
(-) Acquisti di merce	
(-) Acquisti di servizi	
(-) Godimento beni di terzi (affitti/leasing)	
(-) Oneri diversi di gestione	
(+/-) variazione di rimanenze di materie prime	
B) Costi della produzione	
VALORE AGGIUNTO (A+B)	
(-) Salari, stipendi e contributi	
(-) Accantonamento al TFR	
(-) altri costi del personale	
C) Costo del lavoro	
MARGINE OPERATIVO LORDO (A+B+C) = EBITDA	
(-) Accantonamenti al FSC	
(-) Altri Accantonamenti	
(-) Ammortamento beni materiali	
(-) Ammortamento beni immateriali	
D) Accantonamenti e ammortamenti	
RISULTATO OPERATIVO NETTO (A+B+C+D) = EBIT	
(-) Oneri finanziari	
(+) Proventi finanziari	
(+/-) utili (perdite) su cambi	
E) Saldo gestione finanziaria	
REDDITO CORRENTE	
(-) Oneri straordinari	
(+) Proventi straordinari	
F) Saldo gestione straordinaria	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	
(-) Irpeg	
(-) Irap	
G) Oneri tributari	
RISULTATO NETTO	

La riclassificazione del Conto Economico secondo il criterio del valore aggiunto è dettata dalla necessità di analizzare le condizioni economiche della gestione d'Azienda al fine di predisporre i dati necessari per le successive valutazioni mediante indicatori.

Il Conto Economico così riclassificato separa la gestione caratteristica da quella extra – caratteristica, mantenendo comunque una forma scalare: si arriva cioè alla progressiva formazione del risultato d'esercizio, evidenziando risultati reddituali intermedi particolarmente significativi.

La gestione aziendale viene così suddivisa in tre aree:

- Gestione caratteristica (relativa all'attività tipica dell'azienda)
- Gestione finanziaria (relativa agli interessi sui capitali dati e presi in prestito)



- Gestione straordinaria (relativa alle operazioni non rientranti nella normale attività imprenditoriale).

I risultati intermedi che si ottengono da questo tipo di riclassificazione sono:

- il *Valore della Produzione*, che offre una misura della ricchezza creata dall'azienda nel corso dell'esercizio, al lordo dei fattori che hanno contribuito alla sua realizzazione;
- il *Valore Aggiunto*, dato dalla differenza tra valore della produzione ed i costi e le spese sostenute per materiali e servizi forniti da terzi;
- il *Margine Operativo Lordo*, ossia il risultato economico della gestione caratteristica al lordo degli accantonamenti e degli ammortamenti di esercizio;
- il *Margine Operativo Netto*, ottenuto come differenza tra margine operativo lordo e l'ammontare degli ammortamenti e degli accantonamenti;
- l'*Utile lordo*, dato dalla somma algebrica tra Margine Operativo Netto, saldo della gestione finanziaria, saldo della gestione atipica e saldo della gestione straordinaria;
- l'*Utile netto*, che si ottiene sottraendo le imposte da pagare all'Utile lordo.

2. L'analisi per indici e flussi di bilancio

L'analisi classica per indici consente di analizzare l'andamento aziendale attraverso 3 macrocategorie, ossia:

- gli **indicatori economici**: misurano la capacità dell'azienda di realizzare un utile nel breve, medio o lungo periodo;
- gli **indicatori patrimoniali**: analizzano le caratteristiche e problematiche strutturali dell'impresa, legate alla composizione della sua Situazione Patrimoniale;
- gli **indicatori finanziari**: esprimono la situazione finanziaria dell'impresa allo scopo di verificare l'esistenza o meno di un duraturo equilibrio finanziario tra entrate e uscite, mettendo in relazione le fonti e gli impieghi e tenendo conto dei rispettivi tempi di pagamento e di riscossione.

Di seguito si effettuerà una breve disamina delle caratteristiche fondamentali di **alcuni tra i principali indici** utilizzati dagli Istituti di credito ai fini di “Basilea 2”, che si possono, per completezza, individuare in 5 tipologie:

- indicatori di redditività (ad es: *R.O.E., R.O.I., ecc.*);
- indicatori di solidità (ad es: *Indici di composizione, Indici di Copertura*);
- indicatori di liquidità (ad es: *Margine di tesoreria, Indice di liquidità secca, ecc.*);
- indicatori relativi al capitale circolante netto (ad es: *Indebitamento bancario a breve / CCN, Indebitamento bancario a breve / Ricavi delle Vendite, ecc.*).



- indicatori relativi all'autofinanziamento (ad es: *Autofinanziamento/Ricavi delle Vendite;*
Autofinanziamento / Capitale Proprio);

Tale descrizione vuole essere semplicemente una linea guida sintetica, in quanto si è pensato ridondante descrivere nel dettaglio i vari indici, che sono oggetto di numerose pubblicazioni specialistiche.

ROE (Return on Equity)

$$ROE = Risultato\ netto / Patrimonio\ netto$$

Il ROE indica la redditività del capitale di rischio; il valore al numeratore comprende i risultati realizzati sulle diverse aree della gestione: il ROE è quindi influenzato dalle scelte operate non solo nell'ambito della gestione caratteristica, ma anche dalle gestioni finanziaria, patrimoniale, ed accessoria.

ROI (Return on Investment)

$$ROI = Risultato\ operativo / Capitale\ investito$$

Il ROI indica la redditività della gestione caratteristica riferita alla dimensione dell'Azienda stessa, che dipende dal capitale investito nel suo complesso.

Leverage

$$ROE = ROI + (ROI - costo\ Capitale\ di\ Credito) \times (Capitale\ di\ Credito / PN)$$

La differenza fra il ROI ed il costo del capitale di credito subisce un effetto moltiplicatore a causa del rapporto di leva finanziaria che intercorre tra capitale di credito e capitale proprio. Per cui se il ROI è maggiore del costo del capitale di credito, l'effetto moltiplicativo determina un ROE più grande del ROI.

ROS (Return on sales)

$$ROS = Risultato\ operativo / Vendite$$

Il ROS è l'indice che identifica la redditività delle vendite, ossia quanta parte del risultato della gestione caratteristica deriva dal volume delle vendite effettuate.

Rotazione del capitale investito



$$\text{Rotazione del capitale investito} = \text{Vendite} / \text{Attività totali}$$

Tale indice rapporta il valore delle vendite al totale del capitale investivo misurando in tal modo la capacità dell'impresa di “vendere con facilità” i propri prodotti.

Grado di autonomia finanziaria

$$\text{Grado di autonomia finanziaria} = \text{Patrimonio netto} / \text{Passività Totali}$$

L'indice da una misura quanto l'impresa faccia ricorso all'autofinanziamento o si affidi a fonti esterne.

Grado di indebitamento corrente

$$\text{Grado di indebitamento corrente} = \text{Passivo corrente} / \text{Passività Totali}$$

E' necessario valutare con cautela questo indice per evitare che l'indebitamento corrente vada a finanziare investimenti a lungo termine.

Grado di elasticità degli impieghi

$$\text{Grado di elasticità degli impieghi} = \text{Attivo Circolante} / \text{Attività Totali}$$

Questo indice evidenzia il grado di elasticità della struttura aziendale, analizzando il peso degli impieghi a breve rispetto al totale degli investimenti.

Liquidità generale

$$\text{Liquidità Generale} = \text{Attivo a breve} / \text{Debiti a breve}$$

Questo indice misura se l'ammontare delle attività che ritorneranno in forma liquida entro un anno sia superiore o meno ai debiti che nello stesso arco temporale diventeranno esigibili.

Quoziente di liquidità immediata

$$\text{Quoziente di liquidità immediata} = \text{Liquidità Immediata} / \text{Passivo corrente}$$

Tale indice mostra quanta parte di 1 euro di debiti a breve possano essere saldati con le attività detenute in moneta; rappresenta quindi l'indice di liquidità monetaria dell'impresa.



3. La redazione del Rendiconto finanziario

Il prospetto di cash flow fornisce una lettura della gestione dal punto di vista dei movimenti finanziari.

La redazione del rendiconto finanziario segue lo schema previsto dallo IAS n.7. Tale documento, nonostante non sia previsto espressamente dal codice civile, risulta essere fondamentale per affrontare correttamente le tematiche di tipo finanziario previste dall'Accordo di Basilea.

Tabella 6. Il Rendiconto Finanziario

RENDICONTO FINANZIARIO
RISULTATO OPERATIVO
Imposte di competenza esercizio
RISULTATO OPERATIVO DOPO LE IMPOSTE
Ammortamenti
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO LORDO
(Aumento) Diminuzione del Capitale Circolante Netto
<i>(Aumento) / Diminuzione Attività Correnti</i>
<i>Aumento / (Diminuzione) Passività Correnti</i>
FLUSSO DI CASSA OPERATIVO NETTO
(Investimenti) Disinvestimenti in Impieghi Fissi
<i>Investimenti netti in Immob. Materiali</i>
<i>Investimenti netti in Immob. Immateriali</i>
<i>Aumento / (Diminuzione) Fondi</i>
<i>(Aumento) / Diminuzione Partecipazioni e altre immob. Fin.</i>
FLUSSO DI CASSA DOPO INVESTIMENTI
Aumento (Diminuzione) Finanziamenti netti
<i>Aumento (Diminuzione) Capitale</i>
<i>Aumento (Diminuzione) Finanziamenti e Mutui</i>
FLUSSO DI CASSA DOPO FINANZIAMENTI
Proventi / Oneri Straordinari
FLUSSO DI CASSA DOPO COMPONENTI STRAORD.
Proventi (Oneri) Finanziari
FLUSSO DI CASSA NETTO

Il rendiconto finanziario ricostruisce il bilancio e quindi le vicende che lo hanno determinato ripercorrendo i percorsi finanziari che hanno caratterizzato la gestione.

L'analisi del cash flow si basa principalmente su tre considerazioni:

- Si ragiona in termini di flussi, e non di grandezze stock: si prendono cioè a riferimento per la costruzione del rendiconto finanziario due esercizi consecutivi;
- Vi sono costi e ricavi che non vengono monetizzati (es. ammortamenti), o che si trasformano in moneta con ritardo (es: rimanenze ancora in giacenza)
- Vi sono infine entrate ed uscite non direttamente collegate al conto economico, e quindi ai costi e ai ricavi (investimenti / disinvestimenti, accensione/rimborsi di debiti finanziari a m/1 termine, ecc.)



Le finalità operative del rendiconto finanziario sono fondamentalmente due:

- Monitorare la capacità dell'impresa di generare/distruggere liquidità, attraverso le sue diverse aree aziendali
- Determinare il valore dell'azienda, attraverso metodi finanziari di valutazione.

Il rendiconto finanziario rappresenta in definitiva un'efficace **sintesi tra Stato patrimoniale e Conto economico**, con l'attenzione incentrata sulla liquidità.

4. Documentazione a supporto degli indicatori

Riveste un ruolo di fondamentale importanza la produzione di documenti a supporto delle informazioni così ricavate, tra cui:

- Prospetti periodici (mensili, trimestrali e semestrali) sull'andamento della redditività aziendale;
- Budget finanziari che mettano in evidenza preventivamente le esigenze finanziarie
- Piani finanziari, strategici ed industriali a supporto della fattibilità delle scelte dell'Imprenditore.



2.2 L'ANALISI QUANTITATIVA: LA LOGICA DELLA CENTRALE DEI BILANCI.

(A CURA DI FRANCESCA MARIOTTI)

L'analisi quantitativa, che avviene attraverso la valutazione storica e prospettica del bilancio, costituisce uno dei presupposti fondamentali per comprendere la capacità dell'impresa di svilupparsi, di produrre risorse a servizio del debito e di remunerare il capitale di rischio. Rimane quindi fondamentale, anche nell'ambito dei sistemi di rating, l'acquisizione di informazioni desumibili dai conti annuali delle imprese che sono il nucleo centrale del giudizio sul merito di credito.

Dall'entrata in vigore di “Basilea 2”, lo svolgimento di un'accurata analisi di bilancio avrà, pertanto, un duplice obiettivo:

1. consentire alle imprese di comprendere la loro situazione finanziaria, patrimoniale e reddituale;
2. permettere alle aziende di costruire uno schema informativo che, divulgato presso i finanziatori, potrà essere utilizzato da questi ultimi per ponderare in modo migliore la decisione riguardante la concessione del credito.

Nell'ambito dell'Accordo di “Basilea 2” i risultati delle analisi di bilancio sviluppate dagli istituti di credito rappresentano pertanto elementi chiave per la concessione dei prestiti bancari: ogni istituto ha creato una serie di schemi di riclassificazione di stato patrimoniale e conto economico, che meglio riflettono gli elementi finanziari ed economici, che l'istituto ritiene essere fondamentali nell'ambito della decisione di concessione del prestito. Il rating connesso alle risultanze delle analisi di bilancio contraddistingue ogni banca o, meglio, ogni gruppo bancario.

Gli schemi di riclassificazione, gli indici utilizzati ed i rating variano quindi da istituto ad istituto: ogni banca utilizza una soluzione di analisi personalizzata che in genere presenta elementi peculiari non riscontrabili in altre realtà bancarie. Il panorama degli schemi riclassificatori di stato patrimoniale e conto economico utilizzati dai finanziatori esterni appare pertanto molto variegato ma nonostante la coesistenza di molteplici strutture, è possibile individuare alcuni schemi di analisi che sintetizzano, anche se con un'ineliminabile approssimazione, le caratteristiche fondamentali degli schemi utilizzati dalle varie banche.



E' interessante notare che nel nostro paese, la Centrale dei Bilanci⁹ lavora, sin dalla fine degli anni Ottanta, allo sviluppo di un progetto finalizzato ad elaborare un sistema di previsione precoce delle situazioni di insolvenza delle imprese, una parte rilevante di questo sistema è rappresentata dall'analisi del bilancio e consente la determinazione di uno score (CB score). Tramite queste analisi sono proposte sei funzioni stimate, espressive delle più importanti aree d'analisi economico finanziaria: struttura finanziaria, equilibrio finanziario, liquidità, accumulazione dei profitti, redditività e cash flow, sostenibilità degli oneri finanziari. La lettura degli indicatori riferiti alle aree di indagine consente all'analista di formulare un rapido giudizio circa gli eventuali elementi di difficoltà dell'impresa.

Gli schemi di bilancio proposti dalla Centrale dei Bilanci sono considerati gli schemi operativi più accreditati nel mondo degli intermediari finanziari italiani ed il CB-score elaborato dalla Centrale dei Bilanci, è considerato uno standard di massima affidabilità per la valutazione delle Società di Capitale. Anche se molte banche hanno sostituito ai modelli C.E.B.I. altri modelli interni, nella maggior parte dei casi questi ultimi, sono comunque sempre elaborati sulla falsariga di quelli C.E.B.I..

Quindi, visti gli obiettivi proposti, non si poteva che sposare la logica C.E.B.I. e seguire tali schemi di analisi, senza tuttavia entrare in questa sede nel commento analitico degli stessi, con lo scopo di fornire soltanto le chiavi di lettura circa i percorsi valutativi adottati dalle banche.

Le riclassificazioni C.E.B.I..

La Centrale dei Bilanci (C.E.B.I.) propone due riclassificazioni dello stato patrimoniale una, che segue il criterio finanziario, è orientata all'analisi degli equilibri patrimoniali e alla valutazione della solvibilità potenziale dell'impresa e l'altra, che segue il criterio funzionale (mediante la ricostruzione del capitale investito), analizza lo stato patrimoniale in un'ottica gestionale ed è volta all'analisi della redditività e dei suoi elementi. Tali due riclassificazioni si differenziano da quelle generalmente utilizzate per la presenza di alcuni aggregati particolarmente significativi.

Il **modello finanziario** C.E.B.I. espone le poste patrimoniali con il criterio di liquidità/esigibilità crescente, distingue i valori di natura finanziaria e quelli di natura commerciale ed evidenzia la determinazione del capitale netto come una sorta di capitale netto rettificato. Questo è

⁹ La Centrale dei Bilanci è stata costituita nel 1983 dalla Banca d'Italia, dall'Associazione Bancaria Italiana e dalle maggiori banche italiane con l'obiettivo di sviluppare la raccolta e l'utilizzo delle informazioni economiche e finanziarie sulle imprese ai fini della valutazione del merito di credito. Tra gli scopi della Centrale dei Bilanci, il miglioramento delle tecniche di analisi dei bilanci riveste un'importanza essenziale.



esattamente il modello che segue la logica del finanziatore esterno, dove l'esigenza di rimborso dei finanziamenti genera il fabbisogno finanziario.

La solvibilità dell'impresa ossia la capacità di far fronte ai propri impegni di pagamento, è analizzata nel breve periodo in termini di liquidità ed in un'ottica di medio lungo periodo in termini di solidità patrimoniale. Il punto centrale dell'analisi della liquidità dell'impresa in funzionamento è il Capitale Circolante Netto Finanziario dato dal confronto tra le Attività correnti e le Passività Correnti; l'equilibrata dinamica di questi flussi è il presupposto della liquidità aziendale. Il fulcro dell'analisi della solvibilità è invece il Capitale Netto Tangibile derivante dal Capitale Netto depurato di quei valori di attivo “senza valore”. Lo stato patrimoniale finanziario è così strutturato:

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI LORDE

- FONDI AMMORTAMENTO E SVALUTAZIONE

IMMOBILIZZAZ. MATERIALI IN ESERCIZIO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO

IMMOBILIZZ. IN PARTECIPAZIONI

+ IMM. IN TITOLI E CRED.FINANZ.OLTRE ES.S.

+ CRED. COMM.LI E DIVERSI OLTRE ES.SUCC.

ATTIVO FINANZIARIO IMMOBILIZZATO

ATTIVO IMMOBILIZZATO

ACCONTI A FORNITORI PER RIMANENZE

+ MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE

+ SEMIL. LAVORI IN CORSO E PROD.FINITI

RIMANENZE

CREDITI COMMERCIALI

CREDITI FINANZIARI

CREDITI DIVERSI

ALTRE ATTIVITA'

ATTIVITA' FINANZIARIE

+ DISPONIBILITA' LIQUIDE

LIQUIDITA'

ATTIVO CORRENTE

TOTALE ATTIVO

PASSIVO

CAPITALE

+ VERSAMENTI AZIONISTI IN C/CAPITALE

+ RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI

- CREDITI V.SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI



CAPITALE VERSATO

RISERVE DI RIVALUTAZIONE

+ RISERVE DERIVANTI DA NORME TRIBUTARIE

+ ALTRE RISERVE

- AZIONI PROPRIE

+ CONTRIBUTI RICEVUTI CAPITALIZZATI

RISERVE NETTE

+ UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

- DISTRIB. E DESTINAZ. DELIBERATE

UTILE (PERDITA) DELL'ESERC. A RISERVA

PATRIMONIO NETTO

FONDI PER RISCHI ED ONERI

+ FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

+ FONDI ACCANTONATI

OBBLIGAZIONI NETTE OLTRE ES.S.

+ DEB.FIN.V.SOCI ED AZIONISTI OLTRE ES.S.

+ DEB. FIN. V. BANCHE OLTRE ES.S.

+ DEB. FIN.V.ALTRI FINANZIAT. OLTRE ES.S.

+ DEB.COMM.DIVERSI,ALTRE PASS.OLTRE ES.S.

DEBITI CONSOLIDATI

CAPITALI PERMANENTI

DEB. FIN. V. BANCHE ENTRO ES.S.

+ DEB. FIN. V. ALTRI FINANZ.ENTRO ES.S.

DEBITI FIN. ENTRO ES. S.

DEBITI V. FORNITORI

+ ANTICIPI DA CLIENTI E FATT. SOSPESE

DEBITI COMMERCIALI

DEBITI TRIBUTARI E F.IMPOSTE CORRENTI

DEBITI DIVERSI

ALTRE PASSIVITA'

PASSIVO CORRENTE

TOTALE PASSIVO E NETTO

Riguardo alla riclassificazione di cui sopra, le distinzioni tra corrente ed immobilizzato sono in parte convenzionali; tali convenzioni sono dettate soprattutto dai limiti informativi tipici dell'analista finanziario esterno all'impresa che non dispone del grado di dettaglio delle voci (es. magazzino, fondi accantonati per spese e rischi futuri). Inoltre le passività sono integrate con l'ammontare delle passività potenziali che risultano dai conti d'ordine (garanzie reali e personali prestate e ricevute, le immobilizzazioni prese in leasing e gli impegni per i canoni ecc.) o dalla nota integrativa ed hanno alta



possibilità di verificarsi. Il Patrimonio Netto viene poi rettificato dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, delle azioni proprie e degli utili destinati alla distribuzione, in modo da assumere una configurazione estremamente prudentiale.

L'analisi dello stato patrimoniale può essere sintetizzata con alcuni saldi (Margini) di particolare rilievo:

PATRIMONIO NETTO

- IMMOBIL. IMMATERIALI

PATRIMONIO NETTO TANGIBILE

- IMMOBIL. MATERIALI E FINANZIARIE

MARGINE DI STRUTTURA COMPLESSIVO

+ FONDI E DEBITI CONSOLIDATI

CAPITALE CIRCOLANTE

- CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO

= **POSIZIONE FINANZ. NETTA ENTRO ES.S.**

- CREDITI FINANZ. ENTRO ES.S.

= **DEBITI FIN. NETTI ENTRO ES.S.**

Il Patrimonio Netto Tangibile rappresenta una grandezza tipica dell'analisi finanziaria esterna ed indica il grado di patrimonializzazione delle imprese indipendentemente dalla capitalizzazione degli oneri pluriennali. Il finanziatore esterno, non potendo valutare la congruità economica delle immobilizzazioni immateriali che perdono rilievo soprattutto nei momenti di crisi, rettifica interamente il valore del patrimonio del valore dei beni immateriali.

Il Capitale Circolante rappresenta il capitale disponibile per il ciclo corrente, quel margine di sicurezza necessario per poter affrontare il rischio che nel corso dell'esercizio una o più attività correnti non si trasformino nei tempi previsti in liquidità, mettendo l'impresa in difficoltà. Il Capitale Circolante Operativo¹⁰ indica il fabbisogno di capitali per la gestione del ciclo corrente il cui orizzonte temporale di liquidità resta entro la durata dell'esercizio successivo. Lo squilibrio tra Capitale Circolante e Capitale Circolante Operativo è finanziato dalla Posizione Finanziaria Netta entro l'esercizio successivo.

La riclassificazione C.E.B.I. secondo il **criterio funzionale** (prospetto di capitale investito – raccolto) consente di fornire informazioni sulla destinazione degli investimenti effettuati dall'impresa e sulla composizione del capitale raccolto per coprire i fabbisogni di finanza esterna. Questo criterio, dove le poste dello stato patrimoniale sono raggruppate secondo le aree di gestione di appartenenza, non prende in considerazione la durata residua delle partite di debito e credito ma la loro durata

¹⁰ rimanenze + crediti commerciali + crediti diversi + altre attività - debiti commerciali - debiti tributari e fondo imposte - debiti diversi - altre passività.



originaria (una rata di un mutuo rimane un debito negoziato con le condizioni tipiche dei debiti a medio lungo termine anche se scade a breve).

Lo stato patrimoniale funzionale si può quindi vedere sotto forma di prospetto capitale investito – capitale raccolto:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
+ IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
+ ALTRE IMMOBILIZZAZIONI OPERATIVE
+ CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO .FUNZIONALE
- FONDI RISCHI ED ONERI OPER. SU CIRC.

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO

- ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI
- FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO NETTO

IMMOBILIZZAZIONI IN PARTECIPAZIONI
+ IMMOBILIZ. CREDITI FINANZIARI E TIT.
+ CREDITI FINANZIARI NEL CIRCOLANTE
+ LIQUIDITA'
- FONDI RISCHI E PERD.SU ATT. FINANZ.

ATTIVITA' FINANZIARIE COMPLESSIVE

CAPITALE INVESTITO

PATRIMONIO NETTO ANTE DISTRIBUZIONI . DELIBERATE

DEBITI FINANZIARI A M.L.T.

DEBITI FINANZIARI A B.T.

CAPITALE RACCOLTO

Occorre notare che la qualificazione funzionale aggiunta al Circolante Operativo serve a ricordare che i crediti commerciali includono anche le quote del circolante scadenti oltre l'esercizio e la parte oltre l'esercizio dei debiti commerciali. Inoltre i debiti che compongono il capitale raccolto sono solo debiti a remunerazione esplicita (debiti negoziati a titolo di finanziamento) poiché i debiti commerciali e diversi, oltre ai fondi, sono interamente considerati di pertinenza della gestione operativa o finanziaria attiva ed inseriti nel capitale investito. Il Patrimonio incluso nel capitale raccolto segue l'impostazione funzionale e quindi è diverso da quello finanziario e comprende l'intero ammontare del risultato dell'esercizio, senza deduzione per i dividendi e le altre distribuzioni deliberate.

L'analisi dello stato patrimoniale può essere sintetizzata con alcuni saldi (Margini) di particolare rilievo:

PATRIMONIO NETTO ANTE DISTRIB. DELIBER.

-IMMOBILIZZAZIONI IN PARTECIPAZIONI

CAPITALE DI RISCHIO NETTO



IMMOBILIZZAZIONI IN PARTECIPAZIONI

- ATTIVITA' FINANZIARIE COMPLESSIVE

DEBITI FINANZIARI A M.L.T.

DEBITI FINANZIARI A B.T.

POSIZ. FINANZIARIA NETTA COMPLESSIVA

DEBITI FINANZIARI A M.L.T.

- IMMOBILIZ. CREDITI FINANZIARI E TIT.

- FONDI RISCHI E PERD.SU ATT. FINANZ.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA M.L.T.

PATRIMONIO NETTO ANTE DISTRIB. DELIBER.

DEBITI FINANZIARI A M.L.T.

- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- ALTRE IMMOBILIZZAZIONI OPERATIVE

+ ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI

+ FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

- IMMOBILIZZAZIONI IN PARTECIPAZIONI

- IMMOBILIZ. CREDITI FINANZIARI E TIT.

FONDI RISCHI E PERD.SU ATT. FINANZ.

CAPITALE CIRCOLANTE FUNZIONALE

Il Capitale di Rischio Netto, calcolato come differenza tra il patrimonio netto e le partecipazioni, rappresenta un concetto di capitale che resta nell'impresa ed è importante per una equilibrata gestione poiché la dotazione di capitale di rischio dovrà essere tanto maggiore quanto più elevata è la sua partecipazione al capitale di altre imprese.

La riclassificazione del conto economico è basata sullo schema a valore aggiunto con la particolarità del Risultato Netto Rettificato che è considerata la misura più attendibile del risultato economico ottenuto dall'impresa nell'esercizio: la C.E.B.I. riferisce i calcoli sulla redditività netta dell'impresa a tale grandezza e non al risultato dell'esercizio derivante dal bilancio. Il conto economico C.E.B.I. è così strutturato:

RICAVI NETTI

+ VARIAZ. RIMAN. SEMIL. E PRODOTTI

+ INCREMENTI IMMOB. MATERIALI PER LAV.

+ CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

VALORE DELLA PRODUZIONE

- ACQUISTI NETTI

+ VARIAZ. RIMAN. MAT. PRIME, SUSSID., MERCI

- COSTI PER SERVIZI E GODIM. BENI TERZI



VALORE AGGIUNTO OPERATIVO

- COSTO DEL LAVORO

MARGINE OPERATIVO LORDO

- AMMORTAMENTI IMMOB. MATERIALI

- SVALUTAZIONI DEL CIRCOLANTE

- ACCANT. OPERATIVI PER RISCHI ED ONERI

MARGINE OPERATIVO NETTO

+ SALDO RICAVI/ONERI DIVERSI

+ CAPITALIZZAZ. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI

- AMMORTAM. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI

UTILE CORRENTE ANTE GESTIONE FINANZ.

+ PROVENTI FINANZIARI

- PERDITE FINANZIARIE

UTILE CORRENTE ANTE ONERI FINANZIARI

- ONERI FINANZIARI

UTILE CORRENTE

+/- PLUS/MINUSVALENZE REALIZZO

+/- RIPRISTINI DI VALORE/SVALUTAZIONI

+/- SALDO PROVENTI/ONERI STRAORDINARI

RISULTATO RETTIFICATO ANTE IMPOSTE

- IMPOSTE NETTE SUL REDDITO

RISULTATO NETTO RETTIFICATO

- AMMORTAMENTI ANTICIPATI

+/- SALDO ALTRE RETTIF. PER NORME TRIB.

+ RIVALUTAZIONI DI ATTIVITA'

+/- SALDO UTILIZZI/ACCANT. DI RISERVE

+ VERSAM. E REMISSIONI A COPERT. PERDITE

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Il prospetto dei flussi e dei saldi finanziari C.E.B.I.

Il prospetto dei flussi finanziari evidenzia le risorse generate dall'attività dell'impresa, il loro utilizzo nella gestione del circolante e negli investimenti di lungo termine oltre ad elencare le varie categorie di fonti di risorse finanziarie che l'impresa ha reperito ed impiegato. E' analizzata nel dettaglio la dinamica degli investimenti e la politica di raccolta e rimborso delle risorse, sia a titolo di capitale di rischio che di capitale di debito, a lungo e a breve termine.

INVESTIMENTI IN IMMOB. IMMATERIALI

INVESTIMENTI IN IMMOB. MATERIALI

AUMENTI DI ATT. FINANZ. OLTRE ES.S.

DIVIDENDI ED ALTRE DISTRIBUZIONI

DIMINUZIONI DEBITI FIN. E DIV. OLTRE ES.S.



DIMINUZIONI DEBITI FIN. ENTRO ES.S.
AUMENTO CIRCOLANTE OPERATIVO CORRENTE
AUMENTO CREDITI FIN. ENTRO ES. S.
AUMENTO LIQUIDITA' E TESORERIA GRUPPO
DEFICIT DI GESTIONE ANTE PARTITE DIV.(1)
PARTITE DIVERSE(NETTO)
TOTALE IMPIEGHI

AUTOFINANZIAMENTO ANTE PARTITE DIV.
DISINVESTIMENTI IMMOB. IMMAT.E MATERIALI
DIMINUZIONI DI ATT.FINANZ.OLTRE ES.S.
AUMENTI NETTI DI CAPITALE
CONTRIBUTI CAPITALIZZATI
AUMENTO DEBITI FIN. E DIV. OLTRE ES.S.
AUMENTO DEBITI FINANZIARI ENTRO ES.S.
DIMINUZIONE CIRCOLANTE OPERAT. CORRENTE
DIMINUZIONE CREDITI FIN. ENTRO ES.S.
DIMINUZIONE LIQUIDITA' E TESOR. GRUPPO
PARTITE DIVERSE(NETTO) (-)
TOTALE FONTI

L'autofinanziamento ante partite diverse si compone nel seguente modo:

UTILE(PERDITA) ESERCIZIO
+ AMMORTAMENTI
+ VARIAZIONE FONDI
+ SVAL./- RIVAL.ATT./PASS.
- PLUS/ + MINUSVAL.REALIZZO
- CAPITALIZZ. ONERI PLUR.
= **AUTOFINANZIAMENTO ANTE PARTITE DIV**

L'analisi degli impieghi e delle fonti può essere poi completata con l'analisi del prospetto delle variazioni del capitale circolante:

VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE
- VARIAZ. CIRCOLANTE OPERATIVO
VARIAZ. POSIZIONE FIN. NETTA A BREVE T.
-VAR. CRED.FIN. A BREVE T.
SALDO FINANZIARIO A BREVE T.

Le partite di impieghi e fonti sono riclassificate per mettere in luce la variazione avvenuta nell'esercizio del Capitale Circolante e delle sue componenti. Il saldo tra risorse nette reperite con fonti



a medio e lungo termine ed impieghi netti a medio e lungo termine, rappresenta la variazione del Capitale Circolante avvenuta nell'esercizio. Detraendo da questo aggregato la variazione del Capitale Circolante Operativo (saldo tra impieghi e fonti connesse ad attività e passività correnti di natura operativa) si ottiene la variazione della Posizione Finanziaria Netta a breve termine (non strettamente entro l'esercizio successivo) che, se positiva, indica che l'impresa con le risorse disponibili per il finanziamento del circolante con capitali permanenti ha interamente coperto i fabbisogni netti per circolante operativo ed ha ancora delle disponibilità finanziarie per variare l'indebitamento finanziario a breve, per impieghi in crediti finanziari o in liquidità.

Detraendo dalla variazione della Posizione Finanziaria Netta a breve termine la variazione dei crediti finanziari a breve termine si ottiene il Saldo Finanziario a breve termine che rappresenta la variazione dell'indebitamento netto a breve (Debiti finanziari a breve termine - Liquidità). Se positivo, il Saldo Finanziario a breve termine indica che l'impresa è in grado di ridurre l'indebitamento finanziario a breve termine o incrementare la liquidità aziendale; se negativo esso mette in luce l'esigenza dell'impresa di procedere ad un incremento dell'indebitamento finanziario a breve od a realizzazioni parziali della liquidità.

Il **prospetto dei saldi finanziari** è il punto centrale dell'analisi dei flussi finanziari dell'impresa che sono costruiti disponendo in forma scalare le classi di impieghi e di fonti in modo da consentire l'analisi della politica finanziaria dell'impresa. I saldi finanziari sono così analizzati:

AUTOFINANZ. ANTE GEST. FIN. ED IMPOSTE
+ PROVENTI FINANZIARI LORDI
- ONERI FINANZIARI LORDI
+ PROVENTI/ONERI STRAORDINARI LORDI
- IMPOSTE LORDE
- DIVIDENDI ED ALTRE DISTRIBUZIONI
AUTOFINANZIAMENTO NETTO (A)
+ VARIAZIONE RIMANENZE
+ VARIAZIONE CRED.COMMERC. E DIVERSI
- VARIAZIONE DEB. COMMERC. E DIVERSI
VARIAZ. CIRCOLANTE OPERAT.FUNZIONALE(B)
SALDO NETTO DALLA GESTIONE (A-B)
- INVESTIMENTI IMMOBIL. IMMATERIALI
- INVESTIMENTI IMMOBIL. MATERIALI
+ DISINVESTIM. IMMOB. IMMAT. E MATER.
- VAR. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI OPERATIVE
SALDO FINANZIARIO LORDO
- INVESTIMENTI IN PARTECIPAZIONI
+ DISINVESTIMENTI IN PARTECIPAZIONI
- VARIAZ. IMMOB. CREDITI FINANZ. E TIT.



- VARIAZ. CREDITI FINANZ. NEL CIRCOL.

SALDO FINANZIARIO NETTO

+ AUMENTI NETTI DI CAPITALE

+ CONTRIBUTI CAPITALIZZATI

VARIAZIONE DEBITI FINANZIARI NETTI

+ VARIAZ. PRESTITI OBBLIGAZ.

+ VARIAZ. DEB. FIN. MLT. V.BANCHE

+ VARIAZ. DEB. FIN. MLT. V.TERZI

SALDO FINANZIARIO A BT

+ VARIAZ. DEB. FIN. BT. V.BANCHE

+ VARIAZ. DEB. FIN. BT. V.TERZI

VARIAZIONE LIQUIDITA

L'Autofinanziamento ante gestione finanziaria ed imposte indica il potenziale di risorse finanziarie generato dalla gestione operativa; tale margine “proviene” dal MOL dopo alcuni aggiustamenti per tenere conto degli accantonamenti al fondo TFR e degli utilizzi di fondi spese ed oneri futuri ed altre partite minori. L'Autofinanziamento Netto viene rettificato con la variazione del Circolante Operativo per passare da un concetto di risorse finanziarie potenziali ad un concetto di risorse finanziarie effettive generate, il Saldo Netto della Gestione. Il Capitale Circolante Operativo corregge l'autofinanziamento per tener conto degli sfasamenti tra flussi economici e flussi effettivi di risorse.

Il Saldo Finanziario Netto rappresenta il grado di indipendenza dell'impresa dalle decisioni dei finanziatori a titolo di capitale di credito e di capitale di rischio. Il Saldo Finanziario Netto divide la tabella in due parti: le variabili al di sopra concorrono ad illustrare la formazione del fabbisogno di finanza esterna, le variabili al di sotto illustrano le modalità di copertura, vale a dire le fonti di provvista esterna da cui l'impresa ha attinto per far fronte al fabbisogno.

Gli indicatori C.E.B.I.

Gli indicatori sono raggruppati in categorie, ciascuna delle quali è orientata ad analizzare un'area specifica della gestione: sviluppo, redditività, produttività, gestione del circolante e liquidità, struttura finanziaria. Nel prosieguo si indicano quelli più significativi presi in considerazione dalla C.E.B.I.:



Indicatori di sviluppo

Var% Ricavi
Var% Valore della produzione
Var% Valore aggiunto operativo
Var% Valore aggiunto complessivo
Var% Margine operativo lordo
Var% Utile corrente
Var% Attivo
Var% Capitale circolante
Var% Patrimonio netto
Var% Debiti finanziari oltre es s
Var% Debiti finanziari entro es s

Indicatori di redditività

ROE Risultato netto rettificato / capitale netto ante distribuzioni deliberate * 100
ROI Risultato netto rettificato + oneri finanziari su debiti finanziari / capitale netto ante distribuzioni deliberate + debiti finanziari * 100
ROA Utile corrente ante oneri finanziari / attivo netto * 100
LEVERAGE Attivo netto/capitale netto ante distribuzioni deliberate
MARGINE SUI RICAVI Utile corrente ante oneri finanziari/ricavi netti dell'esercizio * 100
Turnover operativo Ricavi netti d'esercizio/capitale investito operativo netto
ROA operativo corrente % (Utile corrente ante gestione finanziaria / Capitale investito operativo netto)*100

Indicatori di produttività

tasso di investimento Investimenti fissi / ricavi d'esercizio * 100
tasso di accumulazione Investimenti fissi / immobilizzazioni lorde + immobilizzazioni in corso e anticipi su immobilizzazioni * 100
tasso di ammortamento ordinario Quota di ammortamento ordinario / Immobilizzazioni lorde * 100
grado di ammortamento Fondo ammortamento/Immobilizzazioni lorde * 100



Indicatori di liquidità

liquidità immediata	Attività correnti al netto del magazzino passività correnti + circolazione cambiaria * 100
liquidità corrente	Attività correnti passività correnti + circolazione cambiaria * 100
finanziamento bancario del capitale operativo	Debiti finanziari v/banche entro l'eserc. / capitale circolante operativo * 100
giorni di credito ai clienti	Crediti commerciali a breve e lungo termine / ricavi d'esercizio * 360 gg.
giorni di credito ai fornitori	Debiti commerciali a breve e lungo termine al netto dei debiti v/(fornitorio per impianti a breve e degli anticipi ai clienti / acquisti + spese per servizi * 360 gg.
giorni di scorta media	Magazzino + Acconti a fornitori/ ricavi d'esercizio * 360 gg.
tasso di intensità del capitale circolante commerciale	Attività operative correnti – passività operative correnti / ricavi netti d'esercizio * 100

Indicatori di struttura finanziaria

Patrimonio netto tangibile/debiti totali – liquidità	Patrimonio netto tangibile/ passivo-patrimonio netto-fondi accantonati – liquidità * 100
Patrimonio netto tangibile/debiti fin.	Patrimonio netto tangibile/debiti fin. a medio lungo termine + debiti fin. a breve – liquidità * 100
Totali - liquidità	Patrimonio netto / debiti finanziari a lungo termine + debiti finanziari a breve termine * 100
Grado di capitalizzazione	Patrimonio netto / debiti finanziari a lungo termine + debiti finanziari a breve termine * 100
Tasso di intensità del finanziamento bancario a breve termine	Debiti finanziari a breve termine verso banche e istituti / ricavi netti d'esercizio * 100
tasso di copertura degli oneri finanziari netti	Oneri finanziari netti / margine operativo lordo * 100
Patrimonio netto/ attivo immobilizzato	Patrimonio netto / totale attivo immobilizzato

Conclusioni

Sulla base di queste analisi gli istituti di credito procedono al calcolo di una serie di indici finanziari ed economici che consentono il monitoraggio della situazione reddituale e monetaria aziendale. Se da un lato, le strutture riclassificatorie mostrano molti punti in comune, dall'altro gli indici utilizzati dalle banche si differenziano in maniera sostanziale.

E' opportuno tuttavia premettere che un'attenzione particolare sarà riservata, senza dubbio alcuno da tutte le banche, all'area dell'equilibrio finanziario che tende a diventare l'aspetto chiave dell'analisi di bilancio infatti, l'obiettivo finale della diagnosi aziendale complessiva, è quello di pervenire alla quantificazione della probabilità di default, fondata sull'incapacità dell'azienda di far fronte ai propri impegni finanziari nei prossimi 12 mesi.

Non è pertanto possibile stilare una rigida lista di indicatori che le banche usano, ma piuttosto è possibile individuare alcuni elementi di analisi che sono comuni a larga parte degli operatori come la struttura del debito, la coerenza dei flussi finanziari e la gestione del capitale circolante.



L'analisi della struttura del debito concerne la composizione analitica dell'indebitamento in termini di articolazione, di numero di rapporti intrattenuti con le banche e di assetto delle forme tecniche utilizzate. Tale fatto può essere efficacemente raccordato con il risultato dell'analisi andamentale, che di tali aspetti offre una visione continuativa e più aggiornata rispetto al bilancio di esercizio.

Il tema della coerenza dei flussi finanziari conduce alla valutazione della capacità dell'impresa di far fronte ai propri impegni, sia in una logica di breve termine sia in una logica di medio lungo termine. Nel primo caso l'apprezzamento concerne l'assetto della tesoreria e la dinamica dei flussi in entrata e dei flussi in uscita, nel secondo profilo della solvibilità complessiva dell'azienda. Ciò si raccorda profondamente al tema dell'equilibrio patrimoniale, che riguarda il profilo di coerenza fra fonti e impieghi nel medio termine e sposta l'attenzione sulle logiche di analisi del rendiconto finanziario. Tale aspetto è particolarmente delicato poiché attualmente solo pochissime aziende trasmettono alla banca il proprio rendiconto finanziario, permettendo un apprezzamento effettivo della solvibilità aziendale.

Il tema della gestione del capitale circolante riguarda infine l'analisi della dinamica dello stesso in termini sia quantitativi, sia di composizione interna, sotto il profilo della determinazione dei giorni di dilazione concessi ai clienti e ottenuti dai fornitori e dei giorni di giacenza del magazzino. Il capitale circolante riveste un ruolo critico nel processo di analisi aziendale ai fini dell'assegnazione del rating per due motivi sostanziali. In primo luogo è uno strumento fondamentale di apprezzamento del collegato fra diagnosi competitiva e diagnosi economico finanziaria, in quanto le tre poste caratterizzanti del circolante permettono di verificare sia la portata di alcune forze competitive sia le specifiche del tipo di strategia adottato dall'impresa. In secondo luogo il ciclo del capitale circolante impatta direttamente sulle condizioni di solvibilità di breve termine dell'impresa, contribuendo a determinare la capacità di rimborso delle fonti di finanziamento sull'arco dei 180 giorni, rilevanti per il calcolo della PD.

In conclusione, l'elemento di reale differenziazione rispetto alle tradizionali procedure di analisi di bilancio è costituito dal forte cambiamento di prospettiva nell'utilizzo delle informazioni e nella formulazione dei giudizi di sintesi da parte della banca.

Tale cambiamento emerge

- relativamente all'orizzonte temporale di riferimento delle analisi
- per l'interazione fra elementi economico - finanziari e variabili di natura competitiva e andamentale.



2.3. L'ANALISI QUALITATIVA ED IL PIANO DI IMPRESA

(A CURA DI ROSA MARLA CAPRINO E DI RAFFAELLA MESSINA)

L'analisi qualitativa presuppone la corretta identificazione dell'attività economica svolta dall'azienda al fine di definirne il mercato di riferimento. Successivamente sarà possibile esaminare l'attrattività del settore stesso attraverso l'identificazione dello stadio del ciclo di vita e degli attori presenti al suo interno. L'attenzione si sposterà poi sull'azienda, sulle sue competenze distintive, sulla sua struttura proprietaria, manageriale e organizzativa interna. La comprensione di queste variabili è fondamentale per interpretare i dati espressi dal bilancio, i cambiamenti intervenuti e per valutare l'attendibilità e la coerenza delle previsioni formulate.

L'analisi qualitativa consiste quindi nel verificare la coerenza tra ciò che l'azienda intende raggiungere e le strategie che pone in atto allo scopo.

Le valutazioni qualitative si sostanziano principalmente nell'individuazione dei “fattori critici di successo” che permettono di meglio collocare l'azienda all'interno del suo settore di riferimento e, contemporaneamente, di valutare eventuali incoerenze nell'impostazione della strategia dell'impresa prima che queste diventino elementi in grado di incidere negativamente sui risultati aziendali.

L'analisi dell'assetto manageriale e imprenditoriale consiste nel formulare un giudizio sulla capacità degli esponenti aziendali (proprietà e management) di garantire lo sviluppo futuro dell'azienda. A titolo esemplificativo i principali aspetti dell'analisi condotta sono riconducibili all'assetto societario in termini di conduzione e controllo, alla capacità professionale di soci, azionisti e management, alla struttura e all'organizzazione aziendale, all'appartenenza ad un gruppo industriale, all'attenzione posta alle problematiche ambientali, ecc.

A differenza del rating di bilancio, che utilizza le informazioni quantitative espresse dal bilancio riclassificato, la determinazione del rating qualitativo si basa su elementi oggettivi, acquisiti da fonti esterne e dal confronto con il cliente, e da valutazioni soggettive derivanti dall'esperienza e dalla conoscenza del cliente. Tali informazioni sono ricondotte in un documento di sintesi che costituisce l'input per la determinazione del rating qualitativo.

I fatti economici e finanziari che caratterizzano l'attività aziendale trovano le loro manifestazioni, non solo nel bilancio e nella componente qualitativa, ma anche nel rapporto intrattenuto con la banca e l'intero sistema finanziario.



Tra le principali novità introdotte da “Basilea 2” sicuramente spicca il ruolo strategico delle informazioni qualitative intese sia come elementi strettamente qualitativi (notizie sull’azienda, sul suo management, sull’organizzazione sistemi di controllo gestionale) sia come elementi quali – quantitativi, (piani aziendali, caratterizzati da informazioni che, sebbene abbiano un contenuto numerico, non possono essere sempre considerate oggettive, dato il contenuto previsionale).

Le nostre aziende saranno valutate con un sistema d’informazioni derivante da: 1) dati e indici di bilancio, 2) rapporti andamentali (rapporti con banca e centrale rischi), 3) informazioni qualitative sull’azienda (missioni, obiettivi, classe dirigente), 4) dati geo-settoriali.

La vera criticità è che l’Accordo sarà applicata ad oltre 5 milioni d’imprese, di cui solo 600.000 hanno obblighi contabili in quanto costituite nella forma di società di capitali. Ciò significa che un buon 88% delle imprese può fornire ai propri finanziatori scarse informazioni economico, finanziarie e patrimoniali.

I problemi che possono derivare per le piccole e medie imprese dall’introduzione di “Basilea 2”, sono evidenziati anche da una ricerca che Unioncamere ha condotto su un campione di 7860 piccole e medie imprese italiane. La simulazione prevedeva l’esame dei bilanci del campione di riferimento con l’applicazione di alcuni indicatori di tipo economico-patrimoniale. Per la definizione del rating poi sono stati applicati i parametri e le metodologie utilizzate da Moody’s per l’elaborazione dei giudizi. Il risultato è stato che il 65% delle imprese si colloca sulle 4 classi di rating critiche, il 17.5% avrebbe rating più positivi, meno dell’1% ricadrebbe nella classe A, mentre il resto (16%) finirebbe in classi peggiori che rischiano quindi di non essere prese in considerazione dal sistema bancario. La stessa indagine di Unioncamere ha voluto poi verificare gli effetti dell’applicazione del trattato sul costo del credito. Su 32 categorie d’imprese 20 avrebbero un miglioramento e quindi una riduzione dei tassi d’interesse. D’altra parte, 12 categorie vedrebbero peggiorare le condizioni con aumenti del pricing fino al 90% rispetto alle condizioni applicate con “Basilea 1”.

L’Analisi Qualitativa (RAFFAELLA MESSINA)

L’Accordo di Basilea ha imposto alle banche di rivedere l’insieme delle informazioni da richiedere alla propria clientela ai fini della formulazione delle valutazioni sul merito creditizio. L’elemento che in tale processo di rivisitazione ha subito una forte evoluzione, è sicuramente la componente qualitativa. L’esperienza degli istituti di credito si è sempre fondata sull’analisi di bilancio (quantitativa) e solo recentemente, i sistemi informativi delle banche si sono adeguati per raccogliere ed



archiviare gli elementi qualitativi delle controparti; ad oggi tuttavia, non vi è ancora una completa standardizzazione dei fattori che influiscono sulla valutazione qualitativa.

La tabella¹¹ riportata, mostra come i dati qualitativi siano, oggi, molto più rilevanti nella valutazione del merito creditizio delle Grandi Imprese che delle PMI. Ciò non significa che l'informazione qualitativa è strategica solo per il segmento corporate, al contrario, è proprio per le PMI che l'integrazione dei dati diventa fondamentale all'interno delle decisioni di rating.

Allo stato attuale però le piccole aziende non sono ancora in grado di fornire informazioni qualitative ad alto valore aggiunto, a causa, il più delle volte, di una diffidenza che lede il principio di trasparenza che è alla base del processo di comunicazione tra banche e impresa.

INFORMAZIONI UTILIZZATE NEI MODELLI DI VALUTAZIONE DEI CREDITI (1)

Informazioni utilizzate (2):	(valori percentuali)			Grandi imprese	
	PMI			Banche maggiori grandi e medie	Banche piccole minori e minime
	Banche maggiori grandi e medie	Banche piccole minori e minime	Banche di credito cooperativo		
Bilanci delle imprese	46,1	66,8	82,6	86,6	70,9
Dati territoriali e settoriali	2,1	1,4	2,4	0,0	1,7
Relazioni creditizie con il sistema (3)	85,0	44,7	50,0	34,8	50,8
Altre fonti esterne (4)	11,1	10,1	9,8	3,1	8,4
Relazione tra impresa e banca	50,8	62,2	46,9	27,4	51,0
Relazione tra impresa e gruppo	3,2	6,3	0,0	8,7	9,4
Informazioni qualitative (5)	4,7	12,1	3,8	33,8	10,6

Fonte: Indagine campionaria presso 326 banche. Dati provvisori.

(1) Nella tabella è riportata la somma delle frequenze delle risposte che segnalano la fonte informativa tra le prime due per importanza, ponderando per i prestiti alle imprese, rispettivamente di piccole e grandi dimensioni. I dati sono riferiti alla fine del 2006. – (2) Alle banche è stato chiesto: “Nel caso utilizzate metodologie statistico-quantitative nella valutazione del rischio di credito delle imprese, ordinare per importanza decrescente le informazioni considerate dal “motore di calcolo” nella determinazione del punteggio complessivo, assegnando 1 al più importante, 2 al successivo e così via. Nel caso in cui il fattore valutativo non è applicato apporre NA.”. – (3) Fonte Centrale dei rischi o altri Credit Bureau. – (4) Centrale di allarme interbancaria, Bollettino dei protesti, ecc. – (5) Informazioni codificabili, ad esempio tramite appositi questionari, sulla struttura organizzativa dell'impresa, sulle caratteristiche del progetto da finanziare, ecc.

Nelle “Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche” è stabilito che vi sia:

- il trattamento completo delle informazioni rilevanti e significative: la Banca, deve assicurare “la sistematica analisi di tutti i dati disponibili e la valutazione, nel continuo, della completezza, rilevanza e pertinenza delle informazioni utilizzate nel procedimento”. La completezza informativa, non può prescindere, secondo Bankitalia, dall'integrazione delle componenti qualitative.

- il trattamento omogeneo delle informazioni: ciò significa che un sistema di rating deve garantire che debitori e le operazioni che comportano rischi analoghi siano assegnati alla medesima classe di rating.

¹¹ Anna Maria Tarantola, Direttore Centrale per la Vigilanza Creditizio e Finanziaria Banca d'Italia, “Banche e imprese: opportunità e sfide alla luce di “Basilea 2””, Seminario Banca e impresa. Nuovi scenari, nuove prospettive”



La banca, quindi, deve assicurare criteri valutativi uniformi, che vuol dire predisposizione di “*istruzioni per il trattamento delle informazioni di natura qualitativa*”¹² affinché l’impresa possa conoscere come e quanto tale tipologia di dati possa influire e modificare il proprio rating. Una chiara e attendibile comunicazione di dati che vanno oltre il bilancio d’esercizio, rappresenta una notevole opportunità per l’azienda, poiché il peso all’interno delle decisioni di rating si aggira intorno al 30%, ma può essere incrementato da una giusta politica aziendale, fino a raggiungere la soglia del 60% per le imprese in start – up, che non dispongono di dati quantitativi pregressi.

L’obiettivo principale dell’informazione qualitativa è definire gli obiettivi dell’impresa e i mezzi che utilizza per raggiungerli, tenendo conto dell’andamento dell’economia in generale e al settore economico di riferimento. Il risultato di tale analisi si traduce, per la banca, nella verifica della coerenza tra ciò che l’azienda intende ottenere e le strategie che la stessa realizza a tale scopo. Allo stato attuale, ogni istituto di credito ha una propria procedura, più o meno accurata, attraverso la quale sviluppa la valutazione qualitativa.

Non siamo ancora alla presenza di vere e proprie “Istruzioni per il trattamento delle informazioni di natura qualitativa”, come richiesto da Bankitalia, ma è possibile rinvenire già da ora una struttura di base sulla quale si fonda l’analisi dei dati extra – bilancio. Il punto di partenza della valutazione qualitativa è rappresentato dalla raccolta dei dati, distinti dalla banca in base alle fonti di provenienza. La classificazione delle fonti prevede la seguente suddivisione:

- fonti interne: si tratta d’informazioni che l’istituto di credito riceve direttamente dal cliente effettuando una prima valutazione sulla validità e congruenza delle stesse;
- fonti esterne: tali dati riguardano per lo più il settore di riferimento in cui opera l’azienda e derivano da analisi di mercato esterne.

La fase d’acquisizione della documentazione da parte dell’istituto è fondamentale per l’impresa che deve non solo assicurarsi un ruolo attivo, ma deve mantenerlo nel corso del rapporto. Solo abbandonando la normale reticenza, tipica delle PMI, nel colloquiare con la banca, l’azienda potrà sfruttare l’informazione qualitativa per modificare il proprio rating.

La documentazione fornita, affinché possa effettivamente pesare nella valutazione, dovrà essere completa, trasparente e soprattutto tempestiva. Una particolare considerazione è necessaria sulle notizie che la banca acquisisce all’esterno e cioè, non direttamente dall’impresa.

¹² Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche, Titolo II, Capitolo I, Sezione III, par. 3.6



E' essenziale, che l'azienda dimostri di conoscere l'ambiente in cui opera, in quanto un evidente contrasto tra le fonti esterne e i dati forniti direttamente dal cliente, comporterebbe una valutazione negativa dell'istituto, con conseguente perdita di coerenza e affidabilità delle informazioni qualitative, che influenzerebbe negativamente le decisioni di rating. L'impresa, quindi, può influire sulla valutazione della banca, non solo curando le informazioni che la riguardano, ma anche dimostrando di conoscere e gestire l'ambiente in cui opera e non dimenticando che, se da un lato, una valida e chiara informazione qualitativa porta ad un miglioramento del rating, l'assenza della stessa, può condurre ad un rilevante peggioramento del giudizio sul merito creditizio.

Dal punto di vista operativo il principale strumento che le banche utilizzano per la raccolta dei dati è il Questionario Qualitativo. L'utilizzo dei questionari permette all'istituto bancario di dar vita ad un più completo ed oggettivo profilo aziendale, grazie alla guida che rappresentano per l'operatore nell'approfondimento “mirato” della relazione col cliente, e assicurando, contemporaneamente, una valutazione omogenea del rischio legato alla controparte, grazie al punteggio associato alle singole domande. I maggiori modelli adottati si compongono, normalmente, di un numero variabile di quesiti a risposta guidata (di norma da un minimo di 50 ad un massimo di 100) che si diversificano a seconda del settore d'attività e delle dimensioni aziendali.

Le principali aree d'interesse aziendale sviluppate dai questionari sono:

1) Valutazione del management (Governance)

Tale sezione analizza la struttura manageriale, sia sotto l'aspetto della competenza imprenditoriale e professionale che della correttezza commerciale. Riveste un ruolo sicuramente strategico, soprattutto per le PMI, il set di domande tese ad individuare il grado di stabilità dei vertici aziendali, ma soprattutto dell'assetto proprietario. Principale preoccupazione dell'istituto è verificare se vi sia coordinamento e condivisione degli obiettivi all'interno della struttura proprietaria (si pensi alle problematiche gestioni familiari) e tra la struttura proprietaria ed il management. Eventuali problematiche riscontrate in tale ambito comporterebbero una valutazione negativa sulla capacità dei vertici ad assicurare la continuità dell'impresa con pesanti conseguenze sul punteggio attribuito.

2) Organizzazione e profili gestionali - Il controllo di gestione

Un'efficiente struttura organizzativa si traduce, per l'istituto, nella capacità di prevenire e ridurre il rischio d'impresa. In questa parte del questionario si analizza in primo luogo la presenza di un valido organigramma aziendale, inteso non tanto quanto “documento”, ma come una chiara distribuzione delle responsabilità e delle mansioni, adeguatamente conosciuta e applicata da parte del personale. Dalla valutazione dell'amministrazione del personale si passa alla verifica delle procedure



operative che caratterizzano gli altri ambiti gestionali: 1) area acquisti e rapporti con i fornitori, 2) area vendite e rapporti con i clienti, 3) area produzione, 4) La sezione più rilevante di tale parte del questionario riguarda la finanza aziendale e la presenza di un controllo di gestione interno.

“Basilea 2” costringe le imprese, soprattutto le PMI, ad inserire nelle abituali procedure aziendali la gestione e la programmazione dei flussi di tesoreria. Le domande cui l'imprenditore dovrà rispondere riguarderanno, sempre più spesso, il rispetto delle scadenze nei pagamenti, la percentuale dell'insoluto, il rapporto tra affidamenti e fatturato, e così via. La presenza del controllo di gestione interna, infine, è sicuramente un punto di forza che la Banca valuta positivamente, bisogna porre attenzione, però alle implicazioni che esso comporta. Pianificare ed indirizzare la gestione, implica una capacità di tempestiva verifica e controllo dei risultati affinché siano attuate le dovute correzioni. Risposte positive al Questionario possono, in questo caso, peggiorare la valutazione di rating se l'imprenditore:

- non provveda ad una reale ed attiva implementazione delle funzioni - chiave di pianificazione, verifica, correzione del sistema di controllo di gestione;
- non condivida con l'istituto, mediante un costante e chiaro flusso informativo, le evoluzioni delle decisioni aziendali.

3) Attività e presenza sul mercato, posizionamento competitivo.

I quesiti riguardanti l'organizzazione aziendale interna sono, normalmente, seguiti da un'analisi di come essa si pone all'esterno e di come percepisce il suo mercato di riferimento. Nei questionari si trovano richieste concernenti le caratteristiche strutturali ed evolutive del settore in cui opera l'impresa. E' fondamentale tener presente che la banca ottiene tali dati anche da fonti esterne, istituzionali¹³, quindi la mancanza di coerenza con le risposte dell'azienda darebbe luogo ad influenze negative sull'attendibilità dell'informazione qualitativa. In tale sezione, accanto alle notizie riguardanti l'attività svolta, si sviluppa l'analisi sulle capacità dell'impresa di competere nel suo mercato in termini di: 1) prodotto, 2) rapporti con clienti e fornitori, 3) innovazione, 4) marketing, 5) distribuzione.

4) Comportamenti e fattori di rischio.

La quarta area di sviluppo dei questionari pone l'accento sull'esistenza d'elementi di rischio che comportano particolare attenzione, in quanto capaci, se sottovalutati di condurre l'azienda in posizioni di default. In tale ambito è possibile ritrovare quesiti riguardanti:

¹³ Si pensi ad analisi di mercato ufficiali, ai dati forniti dagli Istituti di Statistica, dalle Camere di Commercio



- il grado di dipendenza dai clienti e fornitori, valutato in termini di concentrazione sugli acquisti e sul fatturato;
- i potenziali rischi a cui l'azienda è esposta: rischio paese, rischio operativo, rischio finanziario;
- l'esistenza di strumenti di mitigazione del rischio;
- l'andamento del mercato e del settore di riferimento rispetto alla media.

L'analisi qualitativa è un processo complesso che sarebbe riduttivo limitare ai soli questionari, in ottemperanza del “Principio di completezza” enunciato da Bankitalia. Ci sono informazioni che data la straordinarietà non possono essere codificate, ma che sono di vitale importanza per la definizione del rating aziendale. Il flusso di dati impresa – banca deve essere incrementato in tutte le fasi d'inizio, fine e trasformazione dell'azienda. Per le imprese in start – up, come per quelle in liquidazione, anche se per motivi differenti, balzano in primo piano le informazioni riguardanti la proprietà ed il management, non essendovi, o essendo cessata, l'attività dell'azienda.

Nell'ambito delle trasformazioni ricadono tutti quegli eventi che comportano o una nuova struttura dell'impresa, come le fusioni, scissioni, cessioni,..., o una nuova attività aziendale, come acquisizioni o sviluppo di Know – how, nuovi contratti commerciali, e così via. In tali casi è fondamentale fornire all'istituto tutta la documentazione riguardante l'implementazione e lo sviluppo degli eventi, il tutto schematizzato in validi e chiari Piani Aziendali.

Il riferimento della funzione di raccolta e prima valutazione delle informazioni è rappresentato dal gestore di relazione, che è l'interlocutore diretto dell'azienda. Il ruolo centrale nel rapporto di scambio d'informazioni con l'azienda, fa nascere in capo allo stesso la possibilità di operare modifiche discrezionali del rating (override), che, come rilevato dalla Banca d'Italia, devono essere supportate da “una successiva revisione/convalida delle scelte effettuate dal medesimo gestore, da parte di un soggetto/organo terzo che non consegue benefici dalla decisione assunta”¹⁴, il tutto per assicurare l'imparzialità e l'integrità del processo di rating. Ciò vuol affermare che l'impresa dovrà condividere con il gestore di relazione tutte le informazioni qualitative necessarie a comprendere la realtà aziendale, così da analizzare insieme le correzioni da porre in essere per poter influenzare positivamente il rating aziendale.

Il ruolo imposto da “Basilea 2” alle informazioni qualitative comporta un nuovo “rapporto di comunicazione” con la banca, più rapido e trasparente. La corretta gestione dei dati extra – contabili, che è stata, in passato prerogativa delle grandi imprese, diviene oggi un'opportunità per le PMI che

¹⁴ NUOVA DISCIPLINA PRUDENZIALE: PROFILI APPLICATIVI: *Override del gestore per la clientela del segmento "corporate", Banca d'Italia*



dovranno rivedere i propri sistemi informativi interni al fine di poter partecipare attivamente nelle decisioni riguardanti il proprio merito creditizio al fine di ottenere, di fatto, una diminuzione del costo del finanziamento.

L'analisi quali – quantitativa: la funzione di piani aziendali nelle decisioni di rating

(RAFFAELLA MESSINA.)

L'insieme delle informazioni qualitative fornite dall'impresa comprende quei i dati aventi un contenuto numerico – prospettico che sono alla base della formulazione dei Piani d'Impresa. Il Piano aziendale rappresenta per l'azienda, sia lo strumento di valutazione e programmazione a medio – termine degli investimenti e della ridefinizione del business aziendale, sia il mezzo attraverso il quale stimare e scegliere le fonti di finanziamento più efficienti.

Già da qualche anno, sulla scia della finanza agevolata, gli istituti bancari richiedono alla propria clientela la redazione del Business Plan dal quale desumere, le principali informazioni qualitative, le prospettive di business e quindi il rischio atteso. Alla luce di “Basilea 2”, ciò si traduce, per l'azienda, in una maggiore attenzione nell'analisi delle scelte di sviluppo, ed in una più chiara comunicazione delle stesse all'istituto bancario, in vista del giudizio basato sul sistema di rating (rating prospettico).

Con l'analisi quali – quantitativa l'azienda ha l'opportunità di sottoporre il proprio business ad una valutazione dinamica, attraverso un'analisi ben strutturata e consapevole delle proprie prospettive di crescita. Un buon Piano d'impresa, che si basi su di una valida e consapevole analisi del business, può pesare, anche significativamente, all'interno delle decisioni d'assegnazione del rating.

Ciò non si traduce nella predisposizione un Business Plan “ad hoc” per “Basilea 2”, così com'è accaduto in questi anni per la finanza agevolata. Nel lungo medio – lungo periodo, l'assenza di una concreta programmazione, comporterebbe un evidente contrasto tra quanto sostenuto nel documento di previsione e la realtà aziendale, conducendo ad un significativo peggioramento del rating. Dal punto di vista operativo non esiste un modello prestabilito di Business Plan, ma vi sono dei requisiti minimi che lo stesso deve rispettare¹⁵.

Un piano d'impresa completo si articola in due parti, una descrittiva ed una analitico – numerica. Il primo documento fornirà tutte le informazioni riguardanti l'impresa, focalizzando quelle che sono le strategie attuali e previste. Si potrà procedere alla trattazione dei seguenti principali argomenti:

¹⁵ Una valida struttura di Business Plan è sicuramente quella fornita dalla legge 488/92



- *Introduzione:* nella quale si fornirà una fotografia “attuale” dell’impresa. Non dovranno mancare all’interno di questo paragrafo informazioni riguardanti la storia aziendale, al management, alla struttura organizzativa, alle strategie commerciali, al posizionamento all’interno del mercato di riferimento;

- *Definizione degli Obiettivi da raggiungere:* si passa, quindi, all’analisi dettagliata della “business idea” e quindi del mercato di riferimento, al fine di valutare il posizionamento “potenziale”, le minacce e le opportunità, i punti di forza e debolezza;

- *Tempi di realizzazione e modalità attuative programmate:* tale sezione è d’estremo rilievo. Qui, infatti, si definiranno le modalità operative della pianificazione aziendale. E’ fondamentale che l’impresa dimostri di aver valutato con coerenza e prudenza i vari stadi di realizzazione degli obiettivi, in quanto tale analisi ha un peso rilevante nella valutazione sull’attendibilità e validità del piano aziendale. Definiti gli obiettivi di sviluppo del business aziendale si passa alla definizione della programmazione economico – finanziaria che si tradurrà nella precisa quantificazione delle risorse finanziarie e nell’individuazione delle stesse.

Dal punto di vista strutturale, tale seconda parte dovrà contenere:

- *Proiezioni a medio-lungo termine,* di durata triennale o quinquennale, formate da Conti – economici, Stati Patrimoniali, Flussi di cassa ed i principali Indici economico finanziari (gli stessi previsti nell’analisi quantitativa);

- *Budget:* proiezioni, di norma più articolate e dettagliate, relative al primo anno del piano e coerenti con le proiezioni ivi contenute.

I dati esposti nelle previsioni devono essere supportati da opportune argomentazioni e commenti al fine di rendere chiari i principi di formazione delle previsioni e soprattutto, l’intreccio con il piano d’attuazione delle strategie aziendali. Di norma le previsioni contenute nei Piani aziendali, per quanto siano prudenti, implicano uno scenario di sopravvivenza dell’impresa. “Basilea 2” e l’introduzione dei sistemi di rating rende opportuno introdurre nei piani previsionali la “probabilità di default”. La predisposizione di scenari alternativi a quello di sopravvivenza, permette, da un lato, di prevedere strumenti utili a gestire una condizione effettiva differente da quell’attesa, dall’altro, fornisce informazioni alla banca d’elevato valore aggiunto.

La corretta ed attendibile gestione degli scenari contribuisce ad elevare il peso dell’informazione quali – quantitativa all’interno delle operazioni d’attribuzione del rating, rendendo più semplici le operazioni di miglioramento dello stesso da parte del gestore di relazione. Dal punto di vista pratico, è sufficiente definire almeno due (sopravvivenza e default) dei seguenti scenari:



- 1) Positivo: si tratta dello scenario di previsione tipico di un piano industriale dove tutte le ipotesi di sviluppo si verificano;
- 2) Negativo: in tale caso è ipotizzato il default, con la non realizzazione delle ipotesi e con redditi e valore della business idea a zero;
- 3) Intermedio: una fetta consistente delle ipotesi trova conferma, anche se non si traduce nella realizzazione di tutti gli obiettivi, con particolar riguardo a quelli reddituali.

L'importanza di una corretta informazione quali – quantitativa, ovvero economico – finanziaria prospettica, sta progressivamente aumentando il suo peso nella formazione del merito creditizio. Se tutto ciò è vero per il segmento Corporate, lo è ancor di più per la categoria delle PMI soffre di un'informazione scarsa ed incompleta. Le PMI sono molto attive sul piano “imprenditoriale” e impegnate principalmente nell'attività “operativa, ma sono spesso carenti sul piano della comunicazione al sistema economico finanziario dovuta, soprattutto, ad una scarsa sensibilità finanziaria. Tutto ciò si traduce nell'assenza, nell'ambito aziendale, di una serie di procedure informative “formali”, tipiche della grande impresa, come appunto, il Piano industriale. Sicuramente la specificità dell'informazione economico – finanziaria prospettica, sarà proporzionale all'ammontare degli impieghi previsti dall'azienda ed alle risorse richieste per coprirli. Se però si può riscontrare variazione nella “specificità” dei dati richiesti, indubbiamente, perché questi abbiano influenza sulle procedure di rating, devono rispettare i principi di chiarezza e soprattutto di coerenza con gli obiettivi dichiarati dall'impresa.

In conclusione, le regole di “Basilea 2” impongono che l'accesso al credito sarà tanto più agevole quanto più l'azienda saprà pianificare e controllare le proprie attività imprenditoriali, concretizzando una “consapevole” previsione economico-finanziaria - patrimoniale, rappresentata in maniera adeguata e fruibile da parte della banca nelle operazioni di determinazione del rating.

La valutazione delle imprese in start-up (ROSA MARLA CAPRINO)

La genesi di una nuova impresa e, poi, il suo sviluppo rappresentano un onere delicato e rilevante per ciascuno dei soci sin dalla costituzione ma anche ai finanziatori che ne sostengono la creazione attivando strumenti diversi, tecnici e finanziari.

Documento principale per la valutazione dell'impresa è il business plan che ad oggi può essere equiparato alle “comunicazioni sociali” (quindi sottoposto al reato di “false comunicazioni sociali”), come diverse sentenze della Cassazione hanno riconosciuto. Il business plan sarà finalizzato a trasferire l'idea e l'opportunità di business ai finanziatori in maniera chiara, precisa e concreta, fornendo informazioni complete, attendibili e credibili che soddisfino l'esigenza di approfondimento degli aspetti



organizzativi ed economici, che sono quelli che maggiormente interessano i finanziatori esterni (banche, finanziarie, società di leasing ed enti pubblici).

Quanto meglio il business plan illustra: 1) la validità dell'idea imprenditoriale, 2) l'affidabilità dell'imprenditore, 3) i flussi di cassa, 4) l'apporto di capitale proprio da parte dell'imprenditore, tanto più l'operatore bancario potrà valutare positivamente la figura dell'imprenditore.

In conclusione, evidenziamo che la maggior parte degli istituti di credito nella valutazione del merito creditizio di una start-up richiedono al neo-imprenditore garanzie aggiuntive, soprattutto nel primo periodo di sviluppo.

Principali elementi qualitativi che rientrano nel calcolo del rating (ROSA MARIA CAPRINO)

Gli elementi qualitativi che rientrano nel procedimento del calcolo del rating possono essere così sintetizzati:

- informazioni relative all'ordinamento societario (modello di corporate governance, assetto proprietario ed eventuale gruppo di appartenenza, valutazione del management),
- il rischio Paese, ossia considerazioni rilevanti di natura politica,
- l'importanza locale, nazionale e internazionale dell'impresa,
- i rischi del settore di attività (caratteristiche della domanda e dell'offerta, barriere all'entrata),
- le caratteristiche del management (capacità di previsione e pianificazione, politiche finanziarie adottate, confronto con i concorrenti, risultati economico-finanziari conseguiti in passato),
- informazioni relative alla gestione operativa (descrizione ed analisi dell'occupazione e delle condizioni operative come ad esempio se la società ha affittato a terzi l'azienda, gestisce l'azienda di terzi, è in fase di trasformazione, ecc.),
- informazioni relative alle caratteristiche del settore merceologico e posizionamento competitivo (posizionamento sul mercato, andamento della quota di mercato, ecc.),
- la capacità di migliorare i margini di profitto,
- le caratteristiche degli impianti e dei macchinari posseduti dall'impresa,
- i costi energetici necessari,
- informazioni relative a operazioni straordinarie (ritorno in bonis da procedure concorsuali, piani di ristrutturazione, operazioni straordinarie, ecc.),
- la redditività (cause di crescita dei profitti, capacità di autofinanziamento, politica fiscale),
- la qualità e l'affidabilità dei dati contabili forniti (valutazione delle rimanenze, avviamento, politiche di ammortamento).

Inoltre possono essere fornite ulteriori informazioni su:



- il livello di indebitamento con impegni non contabilizzati, rapporto fra debito e capitale netto,
- l'adeguatezza dei flussi di cassa (rispetto agli investimenti ed al debito finanziario),
- la flessibilità finanziaria dell'impresa (il livello di fabbisogno finanziario, flessibilità nelle spese per investimenti, squilibri fra fonti e impieghi).

L'accesso al credito sarà tanto più agevole quanto più l'azienda saprà pianificare e controllare le proprie attività imprenditoriali, elaborando e presentando una “consapevole” situazione economica, finanziaria e patrimoniale, fruibile da parte della banca per la determinazione del rating.

Il peso del dottore commercialista nella valutazione qualitativa (RAFFAELLA MESSINA)

I nuovi metodi di valutazione del credito, imposti da “Basilea 2”, hanno condotto ad una progressiva trasformazione dell'informazione qualitativa, che assume, come si è visto, un ruolo strategico.

Le imprese dovranno imparare a gestire un flusso di dati ad alto valore aggiunto per poter godere di quest'ulteriore opportunità di miglioramento del proprio rating. Per fare ciò esse dovranno far riferimento a figure professionali qualificate che abbiano una visione unitaria dell'impresa, dei suoi punti di forza e debolezza e che sappiano tradurre il valore aziendale in sistema di informazioni chiaro, tempestivo e di alta qualità.

Il ruolo del dottore commercialista nella valutazione qualitativa, diviene quindi fondamentale, in quanto unico intermediario capace di tradurre gli obiettivi dell'imprenditore, dai caratteri strettamente operativi, in dati ad alto contenuto finanziario, capaci di influenzare i giudizi di rating.

Per mantenere tale centralità bisognerà includere tra le proprie competenze professionali le nuove tecniche di valutazione del credito, così da gestire le attività di reporting dell'azienda verso l'istituto bancario, e allo stesso tempo, tradurre all'impresa le logiche e gli elementi che sono alla base delle decisioni di rating.

“Basilea 2” porta alla luce l'importanza della consulenza finanziaria, che fino ad oggi, soprattutto per le PMI, è confluita nella molteplicità dei servizi offerti dal dottore commercialista. Se da un lato vi è l'opportunità per il consulente di confermarsi figura di riferimento nella comunicazione banca - impresa, interpretando, gestendo e valorizzando il rating aziendale, dall'altro, vi è la minaccia che avanzino nuove figure, nate come “rating advisor”, che inglobino competenze tipiche della professione di dottore commercialista.



I nuovi metodi di valutazione del merito creditizio impongono, in conclusione, al consulente d'azienda un confronto con i nuovi scenari introdotti da “Basilea 2”, così da evitare di trovarsi impreparati dinanzi alle nuove richieste del proprio “mercato” di riferimento.



2.4. L'ANALISI ANDAMENTALE: IL MONITORAGGIO DEL RISCHIO DI CREDITO

(A CURA DI CHRISTIAN GRAZIANI CON LA COLLABORAZIONE DI ALESSIO DI ANGELANTONIO).

Il profilo di rischio dell'impresa è rilevabile, nel quod diano relazionare dell'impresa stessa con il sistema bancario, principalmente attraverso le informazioni interne (dati di lavoro) ed esterne (centrali rischi). L'analisi di queste informazioni, selezionate e sviluppate per importanza, durata e frequenza, consente l'elaborazione di un punteggio di scoring che rappresenta il rischio statistico di deterioramento del profilo di un cliente e che verrà trasformato in classificazione di portafoglio.

L'analisi andamentale, la tipica attività di studio del comportamento dell'impresa nei confronti del singolo istituto di credito e dell'intero sistema bancario, è di particolare importanza per la sua funzione predittiva, tale analisi infatti consente alla banca di individuare preventivamente l'insorgere del deterioramento del merito di credito del soggetto affidato. I clienti delle banche, dopo l'erogazione del finanziamento, vengono valutati principalmente attraverso le informazioni andamentali: dal loro contenuto informativo derivano tutte le principali azioni compiute dalla banca nel corso del rapporto; i dati andamentali si rivelano importanti soprattutto nella fase di monitoraggio del rapporto bancario, proprio per la brevità dell'intervallo di tempo che intercorre fra l'accadimento del fenomeno e la sua segnalazione.

Nell'ottica di una gestione attiva delle leve di governo del rating bancario l'impresa non può non porsi il problema di realizzare un sistema di controllo finanziario interno (mediante le informazioni mandamentali) con l'obiettivo di monitorare in maniera strutturata i rapporti con i partner bancari. Tale controllo permette di ottimizzare lo scambio di flussi informativi con le banche, contribuisce direttamente al presidio del rating aziendale con significative implicazioni anche sulla disponibilità di credito e sul pricing del denaro, consente di individuare le priorità da seguire nel controllo anticipato della liquidità e dei saldi dei conti.

L'analisi andamentale si serve di particolari strumenti che consentono alle banche di effettuare un monitoraggio costante del portafoglio prestiti complessivo di un'impresa, e di determinare, attraverso apposite tecniche previsionali, le situazioni suscettibili di comportamenti anomali verso il sistema.


Le finalità sono quindi chiare:

- stabilire uno scoring andamentale dell'impresa
- determinare preventivamente le azioni correttive da adottare



- precorrere le situazioni di default.

E' quindi importante per le aziende conoscere le principali caratteristiche di queste informazioni, e su questa base cercare di adottare comportamenti finalizzati a mantenere gli indicatori andamentali nei range di sicurezza bancaria. In molti casi, infatti profili andamentali negativi sono causati solamente dalla poca conoscenza e quindi dalla poca attenzione che i prenditori hanno nei confronti di queste grandezze.



Gli ambiti di controllo definiti da tale metodologia hanno un rilievo piuttosto ampio; vengono infatti periodicamente monitorati assegni ed effetti insoluti e scaduti, fido medio operativo, sconfinamenti, numero di operazioni effettuate per periodo, utilizzi medi (in genere quelli “graditi” alle banche devono essere non superiori all’80% e non inferiori al 25%), giorni medi di ritardo nel pagamento delle rate di finanziamenti a medio lungo termine, eventi pregiudizievoli (protesti, decreti ingiuntivi, obbligazioni non assolte nei confronti di terzi, ...), ecc.

L’analisi andamentale quindi, controllando costantemente questi dati di natura qualitativa e quantitativa del rapporto tra l’impresa e le banche, cerca sinteticamente di determinare:



- la percentuale di utilizzo dell'affidamento rispetto al totale accordato
- la coerenza e l'adeguatezza tra fidi, utilizzi ed operatività aziendale
- la tempistica media di incasso e pagamento
- l'attitudine e la capacità dell'impresa a governare i propri flussi di tesoreria e, conseguentemente, a pianificare il proprio fabbisogno finanziario di periodo, ottimizzando gli utilizzi.


In questo modo le banche hanno la possibilità tecnica di determinare la dinamica temporale, qualitativa e quantitativa del debito finanziario delle imprese, le situazioni di “tensione” negli utilizzi (particolarmente importanti in un'ottica di predittività di difficoltà finanziarie e di possibili default), la “fiducia” accordata dal Sistema all'impresa in rapporto alle sue capacità di rimborso.

L'analisi andamentale, inoltre, si concentra su due specifiche aree di valutazione - valutazione del “rapporto” e valutazione della centrale rischi - che poi pondera con altri fattori quali:

- il settore operativo caratteristico dell'impresa
- le risultanze storiche e di periodo delle Centrali Rischi
- gli andamenti quali-quantitativi del rapporto dell'impresa con la banca.



Nel seguente diagramma ad albero, viene rappresentato il sistema di valutazione bancario:



E' importante sottolineare che l'analisi andamentale è un indicatore di anomalie di tipo **early warning** (avvertimento iniziale): se dette anomalie si verificano, il rating diventa subito negativo.

Considerazioni

Si considera in default il debitore per il quale si sono verificati uno o entrambi i seguenti eventi:

- la banca considera improbabile che il debitore onori per intero i suoi debiti, prima di eventuali azioni di recupero
- il debitore è moroso da oltre 180 giorni su una qualunque esposizione



Da considerare che il default su una singola esposizione mette in default il debitore nel complesso e, quindi, su tutte le esposizioni appartenenti allo stesso. Quindi un semplice inadempimento (e non uno stato di insolvenza) può avere una ricaduta significativa sulle valutazioni dell'impresa ai fini della concessione del credito e del relativo costo.

Questo imporrà alle imprese, in stretta collaborazione con i professionisti, una crescente attenzione alle condizioni di liquidità, una gestione finanziaria e della tesoreria molto più prudenti rispetto al passato, ergo, una puntuale analisi ed elaborazione della situazione andamentale dell'impresa, stante gli effetti pregiudizievoli delle analisi andamentali stesse sulle posizioni di rating aziendale.

E' opportuno inoltre ricordare alcune delle caratteristiche tipiche delle piccole e medie imprese che purtroppo contraddistinguono il nostro Sistema Paese:

- struttura organizzativa frequentemente identificabile con il solo proprietario
- interferenza tra impresa e vita privata anche dal punto di vista finanziario
- sottocapitalizzazione dell'impresa
- dati di bilancio incompleti e non sempre adeguatamente rappresentativi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria (semplificazioni, “impostazioni fiscali” dei bilanci, ...)
- scarsa propensione alla pianificazione ed alla sua traduzione in documentazione scritta
- limitata attitudine a processi di comunicazione finanziaria formalizzata verso la banca (le relazioni con le banche sono troppo spesso personali e basate su elementi soggettivi)
- inadeguato utilizzo dei conti correnti bancari e degli affidamenti (ad es. sconfinamenti per mera disattenzione)
- limitato ricorso ai finanziamenti a medio lungo termine a favore di affidamenti a breve/brevissimo termine
- tendenza ad operare con diverse banche invece di avere (ove possibile) un interlocutore primario e uno secondario
- mancanza di professionalità specifiche e di tempo da dedicare agli aspetti bancari e finanziari di gestione, in sintesi ridotta "cultura" finanziaria”.

Di fronte a queste situazioni “patologiche” le banche, nella determinazione del rating, tendono :

- a dare maggior peso alle informazioni di tipo andamentale rilevabili direttamente, rispetto a quelle quantitative rilevabili dai bilanci



- utilizzare rilevazioni automatiche basate sui dati dell'aggregato retail, non impiegando ulteriori risorse per procurarsi informazioni che potrebbero consentire valutazioni migliori per l'impresa.

Ecco allora, che sarà importante impostare un sistema di comunicazione verso le banche che sia efficace e trasparente, frutto di una pianificazione non solo economico-finanziaria-patrimoniale, ma anche delle strategie di sviluppo. Ai fini degli aspetti andamentali del rating creditizio, le imprese dovranno:

- razionalizzare ed ottimizzare la gestione finanziaria e della tesoreria
- comunicare alle banche sistematicamente tutte le informazioni utili e necessarie, con l'ausilio della professionalità specifica di commercialisti e consulenti
- gestire oculatamente i propri affidamenti e in generale i rapporti con le banche, evitando inadempimenti contrattuali e sconfinamenti (soprattutto se dovuti a semplice disattenzione), e il mancato rispetto delle regole contrattuali: anche in questo caso il contributo del professionista risulta fondamentale
- selezionare e scegliere i tramite bancari più adatti alle esigenze dell'impresa, grazie al supporto di commercialisti e consulenti.

Alla luce di quanto detto è chiaro, quindi, che per le PMI, l'analisi andamentale assume un peso di estremo rilievo, se non di preponderanza, nella fissazione dei rating da parte delle banche. Tanto è vero che tale score consente di assegnare il rating anche quando il prenditore non è soggetto alla redazione di un bilancio e non sia disponibile un aggiornamento delle informazioni finanziarie.

Esiste il concreto rischio che le banche utilizzino le risultanze delle analisi andamentali in un'ottica di “predittività automatica” del peggioramento della situazione finanziaria del cliente, impostando, quindi, i rapporti di credito in funzione di esse. Non bisogna infatti dimenticare che per la banca è più che legittimo attribuire maggior peso alle informazioni desumibili da fonti quali le Centrali Rischi in grado di fornire dati in modo continuativo ed automatico e con caratteristiche di estrema oggettività. Questa tipologia di dati costituisce, inoltre, l'unico flusso con qualità specifiche di alta frequenza informativa (alcune tipologie di dati andamentali possono essere prelevati giornalmente o mensilmente).

Come già evidenziato i commercialisti possono svolgere un ruolo rilevante a fianco e a servizio delle imprese, fornendo nello specifico un valido supporto consulenziale per analizzare la situazione andamentale dell'impresa, individuare eventuali aspetti di criticità, definire modalità appropriate di



comunicazione strutturata utile alle banche per l’elaborazione di rating più obiettivi; e più in generale partecipando alla crescita culturale in campo finanziario dell’imprenditore e dell’impresa.

I dati andamentali a livello aggregato: Centrali Rischi (CR), CRIC e CRIF

Le banche, ai fini dell’effettuazione dell’analisi andamentale, utilizzano due tipi di fonti informative:

- fonti informative interne: sono rappresentate dal vasto repertorio di dati che la singola banca possiede, grazie al rapporto storico e diretto con la clientela
- fonti informative esterne: sono rappresentate da insiemistiche di dati sulla situazione creditizia delle imprese, disponibili presso una pluralità di intermediari “esterni” alla banca.

Tra queste ultime, rivestono un ruolo primario le cosiddette Centrali Rischi, pubbliche e private, ma esistono ulteriori fonti alle quali attingere come la Centrale dei Bilanci–Cerved e le società di informazione commerciale e di analisi di mercato (ad es. Dun & Bradstreet, ASSILEA, ecc.).

La Centrale Rischi gestita dalla Banca d’Italia è, certamente, la più significativa fonte informativa per il sistema creditizio, in quanto essa è destinataria della totalità delle notifiche e delle segnalazioni inviate in tempo reale da tutti gli istituti operanti sul territorio nazionale (si rinvia all’appendice normativa). La finalità della Centrale Rischi è quella di fornire una “reportistica” continua, aggiornata ed attendibile dell’esposizione debitoria complessiva (posizione globale di rischio) della singola impresa; il suo utilizzo contribuisce pertanto all’analisi e alla gestione del rischio di credito, alla valutazione del merito creditizio e al miglioramento della qualità degli impieghi delle banche.

Essa è costituita da una banca dati informatizzata, in cui sono elencate ordinatamente le esposizioni dei diversi soggetti imprenditoriali (ma anche dei privati); tale patrimonio informativo è disponibile sia per il sistema bancario che parabancario.

La CR consente alle banche di conoscere:


- l’importo globale dell’affidamento accordato dal Sistema all’impresa
- il grado di fiducia che il resto del mercato creditizio ha riconosciuto all’impresa
- la dimensione complessiva del debito “finanziario” censito (totale utilizzato), rispetto alla dimensione dell’impresa;
- la percentuale di utilizzo del credito globale concesso.



La CR, infatti, censisce ogni informazione di tipo individuale in riferimento a:

- rapporti di credito esistenti
- rapporti di garanzia intrattenuti dal cliente.

Nel seguente schema viene illustrata la dinamica dei flussi informativi:



Le rilevazioni da parte della Centrale Rischi sono assoggettate ad una rigida regolamentazione che impone la massima sollecitudine negli aggiornamenti: si pensi ai casi di passaggio a sofferenza di un credito, di ristrutturazione del debito, di regolarizzazione di situazioni di sofferenza precedentemente segnalate. Comunque la CR gestisce in una sorta di anonimato i dati in suo possesso, visto che non viene fatta menzione dell’esposizione in capo ad ogni singola banca (i dati sono infatti aggregati), ma dell’esposizione globale per categoria di rischio. I soggetti coinvolti nel processo di segnalazione, sono l’impresa, la/le banca/banche affidanti, i terzi garanti. Le posizioni individuali di rischio, vengono segnalate per categoria di censimento:

CREDITI PER CASSA		CREDITI DI FIRMA		SEZIONE INFORMATIVA	
	rischi autoliquidanti		garanzie connesse ad operazioni di carattere commerciale		operazioni effettuate c/terzi
	rischi a scadenza		garanzie connesse ad operazioni di carattere finanziario		crediti per cassa: operazioni in pool - azienda capofila
	rischi a revoca				crediti per cassa: operazioni in pool - altra azienda partecipante
	finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti				crediti per cassa: operazioni in pool - totale



particolari			
Sofferenze			crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti
			rischi autoliquidanti
			Sofferenze
			crediti ceduti a terzi
GARANZIE RICEVUTE		DERIVATI FINANZIARI	

Le condizioni per l'invio delle segnalazioni da parte di ogni singola banca/intermediario finanziario sono le seguenti:

- la somma dell'accordato dei totali di crediti di cassa o firma è pari o superiore a 75.000,00 Euro
- il valore complessivo delle garanzie ricevute dall'Istituto è pari o superiore a 75.000,00 Euro
- il valore intrinseco delle operazioni in derivati è pari o superiore a 75.000,00 Euro
- l'importo delle operazioni effettuate c/terzi è pari o superiore a 75.000,00 Euro
- la posizione attuale del cliente è in sofferenza
- il valore nominale dei crediti acquisiti tramite factoring, sconto portafoglio pro-soluto, e cessione di crediti è pari o superiore a 75.000,00 Euro
- le posizioni di sofferenza di qualunque importo sono passate a perdita
- il valore nominale dei crediti in sofferenza ceduti a terzi dall'intermediario garante è pari o superiore a 75.000,00 Euro
- eventualità che l'intermediario garante abbia ceduto a terzi crediti in sofferenza di valore pari o superiore a 75.000,00 Euro.

I dati della CR sono disponibili con cadenza mensile e sono riferiti alla fine del mese precedente; possono essere richiesti alla Banca d'Italia dalla singola impresa/professionista delegato e il servizio è gratuito.

Come evidenziato in precedenza la CR esprime una posizione sintetica di rischio del cliente, rappresentata attraverso una tabella a doppia entrata, suddivisa in colonne e righe.

ESEMPIO SINTETICO DI CR					
01/04/07	CRBI AZIENDA		CRBI SISTEMA		
CATEGORIA	Accordo	Utilizzo	Accordo	Utilizzo	Sconfino
Autoliquidanti	75,00	75,00	75,00	75,00	-
A scadenza	177,00	177,00	177,00	177,00	-




A revoca	60,00	70,00	60,00	70,00	10,00
Fin. Proc.Concors. e altri	-	-	-	-	-
Sofferenze	-	-	-	-	-
Totale cassa	312,00	322,00	312,00	322,00	10,00
-di cui mlt	-	-	-	-	-
-di cui valuta	-	-	-	-	-
-di cui garan.	-	73,88	-	73,88	-
Firma nat. com.	-	-	-	-	-
Firma nat. fin.	-	-	-	-	-
Totale	312,00	322,00	312,00	322,00	10,00
Gar. Ricevute	-	-	-	-	-
Deriv. Finanz.	-	-	-	-	-

L'impresa rappresentata nella tabella opera con una sola banca, come si evince dal fatto che le linee indicate nelle prime colonne coincidono con accordato e utilizzi del Sistema.

Nella prima colonna sono individuate le tipologie di rischio; nella seconda e nella terza sono rispettivamente elencati gli affidamenti concessi dalla banca segnalante e gli utilizzi effettuati dal cliente presso la banca stessa; nella quarta e quinta colonna sono riportati rispettivamente gli affidamenti e gli utilizzi complessivi dell'intero Sistema; nella sesta colonna sono inseriti gli sconfinamenti (posizioni di utilizzo in esubero rispetto all'accordato).

Da notare che nel prospetto vengono riportate anche le garanzie a tutela del credito.

CRBI SISTEMA



Abbiamo visto nel prospetto sintetico la presenza di due specifiche colonne:



- la colonna “Accordo”
- la colonna “Utilizzo”.

L'Accordato rappresenta il totale del credito che la banca segnalante ha concesso all'impresa. Nella prassi vi è un'ulteriore sottovoce, il cosiddetto “Accordato operativo”, che rappresenta l'ammontare del fido effettivamente utilizzabile dal cliente a fronte di un contratto efficacemente perfezionato. L'Utilizzato rappresenta, invece, il totale del credito erogato a favore del cliente da parte della banca segnalante al momento della segnalazione stessa. Esso corrisponde (salvo specifiche eccezioni) al saldo contabile di fine mese opportunamente rettificato in base a precisi requisiti.

È possibile notare, nel prospetto di CR, una riga particolare: la riga SOFFERENZE. Le informazioni in essa contenute sono essenziali affinché l'impresa riesca ad ottenere credito; nello specifico deve risultare da tale riga, l'affrancamento dalla condizione di sofferenza. Infatti, in tale categoria informativa, affluiscono i dati relativi alle linee oggetto di disdetta da parte di uno o più soggetti affidanti che, quindi, non vogliono più continuare il rapporto con il cliente al quale hanno chiesto di “rientrare” dalle esposizioni. Le posizioni di sofferenza in CR sono estremamente negative ai fini della determinazione del grado di fiducia creditizia da riconoscere ad un'impresa. In caso di posizioni aperte di sofferenza l'intero sistema creditizio, infatti, opererà una chiusura nei confronti dell'impresa.

La disdetta anche di un solo rapporto bancario (con relativo inserimento in CR) scatena un effetto “a cascata” sull'impresa cliente: in brevissimo tempo (in genere due mesi) le sarà precluso l'accesso al credito bancario e parabancario e l'azienda dovrà “rientrare” rispetto a tutte le posizioni in essere verso il Sistema. Infatti, l'inserimento nel codice “Sofferenze” rappresenta motivo di decadenza dal beneficio del termine (operazioni oltre i diciotto mesi – medio termine) e pertanto sarà oggetto di revoca l'intera esposizione debitoria contratta verso il sistema, non solo le linee a revoca. Il beneficio del termine (come noto) garantisce che al debitore, in presenza di un pagamento puntuale delle rate in scadenza, non possa essere presentata la revoca degli affidamenti da parte dell'istituto affidante. L'inserimento nella codifica “Sofferenze” rientra nella casistica della cosiddetta “conclamata insolvenza” che fa venire meno il suddetto beneficio; le banche, quindi, saranno libere da ogni vincolo giuridico e potranno immediatamente attivare le azioni necessarie per procedere alla revoca delle linee di credito precedentemente concesse.

Come abbiamo visto nel prospetto sintetico di CR, esistono diverse categorie di affidamento:

- Rischi autoliquidanti



- Rischi a scadenza
- Rischi a revoca.

Nei “rischi autoliquidanti” sono raggruppate tutte le operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso predeterminata, quali ad esempio: anticipo s.b.f., anticipo per operazioni di factoring, anticipo su fatture, anticipo alle esportazioni, sconti di portafogli commerciali e finanziari indiretti, ecc. E’ evidente per queste operazioni la presenza di un terzo soggetto, il debitore del cliente della banca.

Nei “rischi a scadenza” sono racchiuse le operazioni di finanziamento con scadenza stabilita contrattualmente prive di rimborso predeterminato, quali ad esempio: leasing, mutui, anticipi su crediti futuri tramite factoring, prestiti personali, sconti di portafogli finanziari diretti, ecc.

Nella categoria “a revoca”, vengono inserite tutte le aperture di credito in c/c per elasticità di cassa (che non abbiano i requisiti degli autoliquidanti), indipendentemente dalla presenza o meno di una scadenza prestabilita, per le quali l’intermediario può esercitare il diritto di recesso anche se non sussiste giusta causa; sono ricompresi in questa categoria anche gli insoluti relativi ad autoliquidanti.

Oltre alla Centrale Rischi della Banca d’Italia esistono ulteriori fonti informative esterne (pubbliche e private) per le banche, tra cui spiccano in termini di maggior utilizzo:

- la Centrale Rischi CRIC (pubblica)
- La Centrale Rischi CRIF (privata)

La Centrale Rischi di Importo Contenuto CRIC è gestita dalla SIA (Società Interbancaria per l’Automazione) Spa ed è disciplinata da specifiche normative. Si tratta di un sistema informativo pubblico dove confluiscono le informazioni relative agli affidamenti concessi dall’intermediario ai singoli clienti (persone fisiche e giuridiche); in seguito ad elaborazione, la CRIC trasmette all’intermediario segnalante un flusso informativo relativo alla posizione globale dei rischi della clientela (indebitamento globale dei clienti verso il sistema).

L’informativa fornita dalla CRIC è utile agli istituti per la valutazione del merito creditizio e per la gestione del rischio di credito, ma non è esaustiva. Al servizio possono partecipare le banche iscritte all’albo ex art. 13 Testo Unico Bancario, le società finanziarie di cui all’art. 65, e gli intermediari finanziari iscritti in apposito elenco ex art. 107 del suddetto Testo, nel rispetto di particolari condizioni.

Gli istituti ed intermediari partecipanti sono obbligati a trasmettere alla CRIC i dati afferenti le posizioni creditizie nei confronti di ogni cliente. Tali dati hanno carattere di riservatezza nei confronti di qualsiasi soggetto estraneo all’amministrazione dei rischi. Sono state all’uopo predisposte dalla Banca



d'Italia apposite istruzioni per l'adozione di misure tecniche ed organizzative al fine di un'adeguata protezione delle informazioni.

I dati trasmessi alla CRIC da ciascun intermediario riguardano gli affidamenti concessi a ciascun cliente, singolarmente ed in contestazione.

L'obbligo di segnalazione scatta allorché, alla data di riferimento:

- il cliente goda di crediti per cassa o per firma di importo complessivo compreso tra 31.246,00 e 74.999,00 Euro
- il cliente abbia rilasciato garanzie reali o personali a favore di terzi per importi complessivi compresi tra 31.246,00 e 74.999,00 Euro
- il cliente abbia un'esposizione complessiva in derivati finanziari di importo compreso tra 31.246,00 e 74.999,00 Euro
- il cliente abbia in essere operazioni ricomprese nella sezione informativa del prospetto dati, per importi compresi tra 31.246,00 e 74.999,00 Euro.

Le posizioni in sofferenza non sono segnalate dalla CRIC, sono escluse.

L'informativa (prospetto dati) contiene informazioni esistenti negli archivi della CRIC al momento della sua elaborazione, i dati anagrafici del richiedente e le segnalazioni di rischio effettuate dai singoli intermediari.

Il prospetto è composto da:

- “Allegato dati anagrafici”
- “Allegato prospetto importi”.

Riguardo al contenuto delle segnalazioni, nel prospetto sono previste cinque sezioni:

CREDITI PER CASSA		CREDITI PER FIRMA		DERIVATI	
rischi autoliquidanti		garanzie connesse con operazioni commerciali			swap, opzioni, ecc.
rischi a scadenza		garanzie connesse con operazioni finanziarie		GARANZIE RICEVUTE	
rischi a revoca					garanzie personali e garanzie esterne
finanziamenti a procedura concorsuale				SEZIONE INFORMATIVA	
					operazioni effettuate c/terzi senza rischio per il segnalante
					valore nominale di crediti ceduti al segnalante nell'ambito di operazioni di factoring, di cessioni di credito, anticipo s.b.f., ecc.



Gli importi vengono riportati relativamente alla categoria di censimento dell'operazione:

- accordato
- accordato operativo
- utilizzato
- valore della garanzia
- importo garantito
- valore intrinseco positivo dei derivati finanziari
- altri importi.

CRIF, gruppo italiano privato (www.crif.com) attualmente market leader nel settore retail del credito in Italia, gestisce il principale sistema di informazioni creditizie (Eurisc), a cui partecipano oltre 500 istituti creditizi e finanziari con circa il 90% degli sportelli bancari italiani collegati ogni giorno on line. La mission di CRIF è quella di vendere informazioni di tipo economico e commerciale, attinte presso fonti pubbliche. Nello specifico:

- informazioni desunte dalle Camere di Commercio (Infocamere)
- informazioni desunte da Tribunali, Uffici di Pubblicità Immobiliare, Uffici del Catasto.

I principali utenti sono rappresentati da banche, ma anche le imprese fanno ricorso a tale sistema. Gli interessati possono richiedere tali informazioni sia allo stato “grezzo” (non elaborate), oppure già elaborate a cura della CRIF stessa.

CRIF gestisce anche una Centrale Rischi sul credito retail (l'utenza della CRIF è esclusivamente di tipo creditizio) dalla quale gli intermediari autorizzati possono attingere informazioni utili alla valutazione del merito creditizio solo dei soggetti che si sono rivolti loro per l'accensione di un finanziamento, la richiesta e il rinnovo/aumento di un fido. Tale informativa deve, infatti, concorrere fattivamente alla valutazione del merito creditizio dei clienti attuali e potenziali. Il livello di rilevazione sistematico per la CRIF è relativo ad affidamenti inferiori a 31.425,00 Euro, nonostante tale limitazione quantitativa è comunque frequentemente interrogata e utilizzata dal Sistema Bancario per il mercato retail.

Il monitoraggio dei rapporti bancari in ottica andamentale



E' chiaro dunque il ruolo chiave dell'analisi andamentale nella determinazione del merito creditizio, analisi che potrebbe essere addirittura determinante per alcune categorie di impresa (micro, piccole e medie con problemi di finance & cash management).

Assume quindi un rilievo strategico per l'imprenditore e per l'impresa il supporto del commercialista che, infatti, dovrà essere al centro del processo della comunicazione finanziaria tra banca e impresa, fornendo al cliente gli strumenti operativi adatti ad instaurare un rapporto di reale trasparenza ed efficacia con la banca, nel reciproco interesse.

Una corretta determinazione del rating produrrà vantaggi al cliente sia in termini di qualità dei rapporti con il Sistema che di onerosità esplicita ed implicita del finanziamento; ma arrecherà indubbi vantaggi anche alle banche, che potranno gestire con maggior efficienza ed efficacia la posizione di rischio del cliente.



2.5. L'ANALISI ANDAMENTALE: LE PRACTICES OPERATIVE DI SUPPORTO

(A CURA DI CHRISTIAN GRAZIANI CON LA COLLABORAZIONE DI ALESSIO DI ANGELANTONIO).

PRACTICES OPERATIVE

Il professionista e l'imprenditore/impresa dovrebbero concordare procedure strutturate per garantire un flusso informativo verso il Sistema che sia dinamico, trasparente e proattivo.

A tal fine il flusso informativo dovrebbe contenere la seguente documentazione, accompagnata da una breve relazione tecnico/esplicativa:

- Elenco degli affidamenti bancari e loro utilizzo (possibilmente corredati da certificazione delle banche affidanti)
- Documentazione relativa agli impegni finanziari e alle fidejussioni prestate
- Documentazione concernente le fidejussioni ricevute
- Struttura del sistema garanzie: garanzie reali, personali e acquisibili
- Dati finanziari tipici del settore in cui opera l'azienda (rischiosità, tempistica di incasso e di pagamento, rotazione del magazzino, investimenti, ecc)
- Anomalie: valutazioni e chiarimenti sulle obbligazioni verso terzi non assolte

Il fattore EAD (exposure at default, ossia l'esposizione al momento dell'inadempienza), una delle variabili che incide nei modelli di misurazione del rischio creati dalle banche, è influenzato dalla natura delle linee di credito e dalle relative modalità di utilizzo adottate dall'impresa. È sufficiente considerare che nelle linee di credito discrezionali (tipo apertura di credito in c/c), l'esposizione (EAD) nella maggioranza dei casi è superiore all'entità dell'accordato corrente, causa ad esempio gli sconfinamenti sistematici; nelle linee di credito come i mutui, invece, l'esposizione residua attesa è minore rispetto a quella corrente. Pertanto la tempestività e la dinamicità dell'informazione assumono notevole rilievo, onde evitare una facile tendenza al deterioramento delle posizioni di rating dell'impresa.

Per le imprese in contabilità “semplificata” non si possono fornire dati quantitativi completi per uno scoring efficiente; sovente gli unici documenti disponibili sono il conto economico e la dichiarazione dei redditi. Nei confronti di tali clienti avrà quindi maggior peso l'analisi qualitativa e



andamentale, sarà pertanto cura dell'impresa e del professionista fornire un efficace e strutturato report informativo in grado di colmare le citate lacune.

Ulteriore importante supporto informativo potrebbe essere costituito da un'adeguata riclassificazione dei dati grezzi della Centrale Rischi (CR), in modo da supportare il processo di valutazione e di rating delle singole banche che dispongono soltanto dei dati aggregati dell'intero sistema creditizio (e quindi solo sui propri dati sono in grado di effettuare elaborazioni analitiche sui profili andamentali del cliente).

L'imprenditore ha, per contro, libero accesso ai dati relativi alla propria posizione per singolo istituto. Con il contributo del commercialista potrebbe quindi disaggregarli, rielaborarli e fornire un quadro completo della situazione andamentale dell'azienda.

Un esempio pratico può essere di aiuto:

01/04/07	CR Banca d'Italia		
CATEGORIA	Accordo	Utilizzo	Sconfino
Autoliquidanti	75,00	75,00	-
A scadenza	177,00	177,00	-
A revoca	60,00	70,00	10,00
Fin. Proc.Concors. e altri	-	-	-
Sofferenze	-	-	-
Totale cassa	312,00	322,00	10,00
-di cui mlt	-	-	-
-di cui valuta	-	-	-
-di cui garan.	-	73,88	-
Firma nat. com.	-	-	-
Firma nat. fin.	-	-	-
Totale	312,00	322,00	10,00
Gar. Ricevute	-	-	-
Deriv. Finanz.	-	-	-



Rielaborazione CR

01/04/07						
Codice segnalante	Istituto segnalante	Accordato	Incidenza su totale	Utilizzato	Incidenza su totale	Grado di utilizzo
BA	BANCA X	109,20	35,00%	109,20	33,91%	100,00%
BA	BANCA Y	140,40	45,00%	140,40	43,60%	100,00%
BA	BANCA Z	62,40	20,00%	72,40	22,48%	116,03%
TOTALE	3	312,00		322,00		

01/04/07		AUTOLIQUIDANTE			A SCADENZA			A REVOCA		
Codice segnalante	Istituto segnalante	Accordato	Utilizzato	Grado di utilizzo	Accordato	Utilizzato	Grado di utilizzo	Accordato	Utilizzato	Grado di utilizzo
BA	BANCA X	22,50	22,50	100,00%	60,7	60,7	100,00%	26,00	26,00	100,00%
BA	BANCA Y	40,00	40,00	100,00%	100,4	100,4	100,00%	-	-	-
BA	BANCA Z	12,50	12,50	100,00%	15,9	15,9	100,00%	34,00	44,00	129,41%
TOTALE	3	75,00	75,00		177,00	177,00		60,00	70,00	



Effettuate queste operazioni sarebbe opportuno procedere (sempre grazie all’ausilio del professionista) a un confronto con i dati di bilancio, per fornire spiegazioni dettagliate alla banca circa le cause dei sovrautilizzi o dei sottoutilizzi.

Un ottimo strumento per verificare se gli squilibri provengono dalla gestione del circolante operativo è costituito dall’analisi del credito commerciale. Spesso, infatti, la principale causa degli extrautilizzi deriva dalla difficoltà per l’impresa a procedere alla liquidazione dei crediti v/clienti. Nelle Note Economiche (anno 2007) realizzate dal Centro Studi Confindustria viene espressamente affermato che un freno alla crescita dell’impresa è rappresentato appunto dal problema sopraccitato: circa il 70% delle imprese intervistate ha affermato di avere notevoli problemi nell’incassare il credito commerciale. Quindi l’imprenditore per far fronte a tali esigenze di fabbisogno finanziario operativo è, spesso, costretto a ricorrere ai sovrautilizzi degli affidamenti.


In questo caso è fondamentale il contributo del commercialista, per individuare le criticità costituite dai crediti scaduti e dai crediti cosiddetti “incagliati” che generano continuamente fabbisogno lordo da coprire con poste a breve del passivo finanziario.

Un esempio:

Cliente|(Tutto)|Canale|(Tutto)|Area|(Tutto)

SCOMPOSIZIONE CREDITO

Dati
■ 1_Incagliato ■ 2_Scaduto ■ 3_Corrente



Data



Realizzata anche questa analisi, il commercialista può aiutare l'imprenditore nel processo di comunicazione con le banche, per individuare le opportune azioni correttive e preventive e riportare la situazione andamentale dell'impresa su livelli di sicurezza, migliorando quindi lo scoring (ricordiamo che molti sono gli strumenti per liquidare crediti frozen, eventualmente avvalendosi delle stesse banche che gradiscono molto il cosiddetto “appoggio dei lavori”).

PRACTICES DI CONTROLLO

Un altro processo che dovrebbe necessariamente essere implementato, è rappresentato dal monitoraggio costante dei principali indicatori relativi alla situazione andamentale dell'impresa che le banche tengono in considerazione per lo scoring e per gli aggiornamenti dello stesso.

Anche in questo caso gli attori del processo sono rappresentati dall'impresa, dal professionista e dalle banche. Un set di indicatori ricorrenti è di seguito riportato:


Variabile	Significato
% media utilizzo fidi	quoziente tra il saldo medio dei rapporti affidati ed il fido accordato dato
sconfinamento max	misura lo sconfinamento massimo raggiunto
sconfinamento max %	rapporto precedente diviso l'importo del fido
durata % sconfinamenti	rapporto tra il tempo in cui il saldo del rapporto supera il fido e il periodo preso in considerazione
rotazione fido (crediti)	rapporto tra la somma dei movimenti totali del conto e il fido
% quantità insoluti su sbf	rapporto tra ritorno di insoluti e il totale delle presentazioni
% valore insoluti su sbf	rapporto tra il valore degli insoluti e il valore totale dei titoli presentati
grado di utilizzo accordato a revoca	utilizzo/accordato a revoca
grado di utilizzo accordato a scadenza	utilizzo/accordato a scadenza

Acquisiti i dati sarà quindi opportuno rielaborarli in forma grafica per avere evidenza dei trend, come negli esempi di seguito riportati:

BANCA A	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Grado di utilizzo accordato a revoca	25%	15%	50%	36%	88%	72%	24%	38%	56%	74%	92%	78%
Grado di utilizzo accordato a scadenza	38%	28%	74%	22%	57%	84%	32%	29%	71%	83%	80%	95%




Andamento utilizzi



BANCA B	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Sconfinamento max %	2%	1%	4%	3%	0%	0%	0%	0%	10%	15%	1%	0%
durata sconfinamenti %	15%	2%	3%	32%	0%	0%	0%	0%	5%	3%	5%	0%

Durata e volume degli sconfini



In questo caso emerge con chiarezza che:



- il trend degli utilizzi nei confronti della Banca A impone una serie di azioni correttive necessarie a limitare il fenomeno di crescita dei livelli di utilizzo: attraverso l'analisi di regressione lineare si evidenzia infatti una crescita pericolosa che potrebbe presto condurre a sconfini (cosiddetta predittività);
- il trend degli sconfini nei confronti della Banca B invece fornisce risultati confortanti, in quanto l'analisi di regressione indica una decisa tendenza alla riduzione degli sconfinamenti sia in termini di quantità che di durata temporale.

È chiara l'utilità dell'analisi presentata in fase di negoziazione del debito, sia per la valutazione del rating che per la determinazione del pricing.

Occorre sottolineare, come già anticipato, che non devono preoccupare solo gli sconfinamenti o gli eccessivi utilizzi. Le banche, infatti, captano segnali di peggioramento della situazione andamentale anche in caso di sottoutilizzo degli affidamenti, per diversi motivi quali ad esempio:

- un sottoutilizzo, specialmente se prolungato, può essere sintomatico di problematiche nei processi operativi e di vendita dell'impresa e/o di uno stato di decozione o pre-sofferenza conosciuto dall'impresa ma sottaciuto al sistema bancario
- per la banca aver accordato linee di affidamento ad un cliente significa aver vincolato un insieme di risorse ad una specifica destinazione; se queste risultano essere poco utilizzate, la banca non potrà “spostarle” verso impieghi più “vivi” e redditizi.

PRACTICES TECNICO-FINANZIARIE: LA PREVISIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO A BREVE NELL'OTTICA ANDAMENTALE

La dinamica del capitale circolante lordo e del credito commerciale va considerata a tutti gli effetti come una delle determinanti cruciali del fabbisogno finanziario d'impresa. A una contrazione del capitale circolante corrisponderà, infatti, la formazione di liquidità e ad una dilatazione del capitale circolante corrisponderà un assorbimento di flussi monetari. Il credito commerciale consente di acquistare in tempi, modi e quantitativi non paragonabili all'ipotesi di pagamento in contanti. Per l'impresa tutto ciò si traduce in maggiori volumi di vendita ed una più efficiente allocazione dei fattori di produzione (senza dimenticare possibili effetti di scala), oltre a una crescita dei profitti.

Ma tali aspetti vantaggiosi hanno la loro contropartita:



- le dilazioni di pagamento generano fabbisogno finanziario per la copertura dell'attivo a breve
- esistono stretti legami fra la durata delle dilazioni, i ritardi nelle liquidazioni delle poste creditorie aperte e le perdite su crediti, a causa dei rilevanti profili di imprevedibilità relativi alle condizioni future dei clienti. Quindi, possiamo dire che le politiche di dilazione commerciale generano anche rischio aziendale.

Ai fini di non determinare un sistematico deterioramento della propria situazione andamentale, l'imprenditore deve assumere un governo efficiente, efficace e flessibile dei processi commerciali.

In questa sede risulta fondamentale l'ausilio degli specifici skills del commercialista, che dovrà supportare l'imprenditore nella pianificazione, coordinamento e controllo delle diverse attività coinvolte nel processo di gestione del capitale circolante commerciale, al fine di raggiungere sostenibili equilibri finanziari che migliorino i rapporti con le banche affidanti.

Alcuni suggerimenti operativi:

- presidio stabile e proceduralizzato dell'intero ciclo attivo (funzione tesoreria)
- valutazione dell'affidabilità del cliente
- monitoraggio qualitativo/quantitativo dell'investimento in credito commerciale (a tal fine si rimanda all'utilizzo degli strumenti dell'analisi finanziaria oggetto dell'analisi quantitativa, degli strumenti del controllo di gestione e del CRM)
- controllo sistematico e proceduralizzato del rispetto delle condizioni di pagamento da parte del cliente
- realizzazione di una procedura standard ed automatica per la gestione dei ritardi e degli insoluti
- equilibrato utilizzo degli strumenti bancari e parabancari per la liquidazione dei crediti incagliati
- pianificazione finanziaria a breve/brevissimo termine per verificare la compatibilità degli attuali programmi operativi di esercizio con le possibilità/opportunità di copertura degli assets a breve, ed eventualmente riprogrammare le strategie di credito e di cassa in funzione di un riassetto del circolante, netto e lordo.



Di seguito viene riportato un esempio di pianificazione di tesoreria mensile, in cui vengono formalizzate ed esplicitate le attività di gestione dei flussi in entrata e in uscita in accordo con la pianificazione economica a monte (budget annuale). Tale pianificazione, come è possibile vedere dal grafico successivo, ha la funzione di fornire gli strumenti tecnici per comunicare alle banche (in fase di negoziazione del credito) le modalità di risanamento delle proprie esposizioni finanziarie a breve e, allo stesso tempo, per formalizzare un processo di controllo e governo delle attività finanziarie dell'azienda stessa.

E' quindi evidente che la pianificazione a breve consente sia di gestire al meglio le risorse finanziarie destinate a sostenere l'operatività aziendale che di realizzare una gestione anticipata della tesoreria e delle politiche di reperimento fondi.




PIANO DI TESORERIA

ENTRATE	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
- Incassi 30 giorni		34.949,43	27.959,54	27.959,54	34.949,43	34.949,43	17.474,71			101.353,33	34.949,43	24.464,60	339.009,42
- Incassi 60 giorni			24.963,88	19.971,10	19.971,10	24.963,88	24.963,88	12.481,94			72.395,24	24.963,88	224.674,88
- Incassi 90 giorni				14.978,33	11.982,66	11.982,66	14.978,33	14.978,33	7.489,16			43.437,14	119.826,60
- Incassi 120 giorni	10.214,00				24.963,88	19.971,10	19.971,10	24.963,88	24.963,88	12.481,94			137.529,76
- Recuperi e proventi	57,08	74,08	132,08	165,08	83,08	234,08	93,08	62,08	175,08	78,08	39,08	151,08	1.344,00
- Finanziamenti													
Totale entrate	10.271,08	35.023,51	53.055,50	63.074,05	91.950,14	92.101,14	77.481,10	52.486,22	32.628,12	113.913,35	107.383,75	93.016,70	822.384,66
USCITE	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
- Pagamenti 30 giorni	1.839,00	2.726,01	2.844,42	1.541,90	1.541,90	949,84	949,84	476,19	357,78	476,19	357,78	1.541,90	15.602,77
- Pagamenti 60 giorni	13.896,00	14.803,00	24.218,98	25.403,09	12.377,83	12.377,83	6.457,25	6.457,25	1.720,79	536,68	1.720,79	536,68	120.506,15
- Pagamenti 90 giorni	8.836,70	11.621,20	12.391,00	19.840,30	20.787,59	10.367,38	10.367,38	5.630,92	5.630,92	1.841,75	894,46	1.841,75	110.051,34
- Pagamenti 120 giorni	3.250,00	1.178,20	1.525,40	1.628,00	2.547,12	2.665,53	1.363,01	1.363,01	770,95	770,95	297,30	178,89	17.538,36
- Stipendi e salari	2.077,25	2.077,25	2.077,25	2.077,25	2.077,25	2.077,25	2.077,25	2.077,25	2.077,25	2.077,25	2.077,25	2.077,25	24.927,03
- Contributi sociali	956,76	997,08	997,08	997,08	997,08	997,08	997,08	997,08	997,08	997,08	997,08	997,08	11.924,65
Spese di vendita	6.614,00	8.670,00	6.936,00	6.936,00	8.670,00	8.670,00	4.335,00			25.143,00	8.670,00	6.069,00	90.713,00
Spese industriali	4.120,00	3.831,50	3.831,50	3.831,50	3.831,50	3.831,50	3.831,50	3.831,50	3.831,50	3.831,50	3.831,50	3.831,50	46.266,50
Spese amministrative	1.995,00	2.087,25	2.087,25	2.087,25	2.087,25	2.087,25	2.087,25	2.087,25	2.087,25	2.087,25	2.087,25	2.087,25	24.954,75
Altri costi fissi	347,25	347,25	347,25	347,25	347,25	347,25	347,25	347,25	347,25	347,25	347,25	347,25	4.167,00
- Quote di rimborso capitale mutui						197,00							432,00
Int. pass. su obblig.					228,00						228,00		456,00
- Altri costi e oneri		120,00	86,00	5,00	278,00	75,00	29,00	231,00	22,00		9,00	20,00	875,00
- Investimenti immob. Tecniche			500,00				500,00				715,00		1.715,00
- Imposte sul reddito					35.000,00						64.400,00		99.400,00
- Dividendi liquidati							1.400,00						1.400,00
- Rimborsi prestiti obbligazionari													
Totale uscite	43.931,96	48.458,75	57.842,13	64.694,62	90.770,77	44.642,91	34.741,81	23.498,70	17.842,77	38.108,90	86.632,67	19.763,55	570.929,54
Flussi di cassa netti	-33.660,88	-13.435,24	-4.786,63	-1.620,57	1.179,37	47.458,23	42.739,29	28.987,52	14.785,35	75.804,45	20.751,08	73.253,15	251.455,12



Interessi attivi (passivi)		-9,70	-273,45	-380,84	-421,31	-437,31	-431,50	-63,12	8,65	15,90	19,60	38,56	43,76	-1.890,74
	APERTURA	-1.238,00	-34.908,57	-48.617,26	-53.784,73	-55.826,62	-55.084,55	-8.057,81	34.618,35	63.614,52	78.415,78	154.239,83	175.029,47	
SALDO MENSILE BANCHE	CHIUSURA	-1.238,00	-34.908,57	-48.617,26	-53.784,73	-55.826,62	-55.084,55	-8.057,81	34.618,35	63.614,52	78.415,78	154.239,83	175.029,47	248.326,37

Verifica degli effetti della nuova pianificazione a breve sulle posizioni bancarie





PRINCIPALI STRUMENTI CREDITIZI DI FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE		
NATURA	CATEGORIA	BREVE DESCRIZIONE
CAPITALE DI DEBITO A MEDIO-LUNGO TERMINE	MUTUI	PRESTITO MONETARIO A PROTRATTA SCADENZA CON IL QUALE IL BENEFICIARIO SI OBBLIGA ALLA RESTITUZIONE PERIODICA DI QUOTE DEL CAPITALE MUTUATO, CON L'AGGIUNTO DI INTERESSI.
	LINEE DI CREDITO STAND-BY	“LE LINEE DI CREDITO SONO CARATTERIZZATE DALLA MESSA A DISPOSIZIONE DA PARTE NORMALMENTE DI UN POOL DI BANCHE DI UN DETERMINATO AMMONTARE DI CAPITALE, UTILIZZABILE SECONDO MODALITÀ PRESTABILITE IN UNA O PIÙ SOLUZIONI.”
	LINEE DI CREDITO EVERGREEN	FINANZIAMENTO DI AMMONTARE MASSIMO PREDETERMINATO, CON FACOLTÀ DI UTILIZZO RIPETUTO NEL TEMPO, ANCHE PER AMMONTARI PARZIALI, PER DURATE DI PRELIEVO SOLITAMENTE COMPRESSE TRA 1 E 6 MESI.
	LINEE DI CREDITO BID LINE	LINEA DI CREDITO CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI FLESSIBILITÀ. LA SCADENZA NON È PRESTABILITA. AL PRENDITORE DI FONDI È ACCORDATA LA DISPONIBILITÀ DI UN IMPORTO MASSIMO PRESTABILITO, NEI LIMITI DEL QUALE EGLI PUÒ ATTINGERE DIVERSE VOLTE SENZA CHE OGNI PRELIEVO DEBBA ESSERE PRECEDUTO DAL RIMBORSO DELLE SOMME GIÀ UTILIZZATE.
	LINEE DI CREDITO DI GRUPPO	FINANZIAMENTO STRUTTURATO IN BASE A UN PARTICOLARE MECCANISMO COMPOSITO IN PARTE AD ASTA E IN PARTE SIMILE AL NORMALE STAND-BY.
	LINEE DI CREDITO SWING LINE	FORMA DI FINANZIAMENTO RIVOLTO A UN GRUPPO AZIENDALE LA CUI DURATA OSCILLA GENERALMENTE TRA 1 E 5 ANNI.
		LINEA DI CREDITO DI GRUPPO CON LE CARATTERISTICHE DI UNA STAND-BY CONCESSA A UNA HOLDING FINANZIARIA AFFINCHÉ QUESTA LA PONGA A DISPOSIZIONE DI TUTTE LE SOCIETÀ CONTROLLATE DOMESTICHE.
CAPITALE INTERMEDIO		IL CAPITALE INTERMEDIO È COSTITUITO DA TUTTE LE FORME DI FINANZIAMENTO AVENTI CARATTERISTICHE INTERMEDIE TRA GLI STRUMENTI DI DEBITO TRADIZIONALI E IL CAPITALE PROPRIO
	DEBITO MEZZANINO	CAPITALE ARTICOLATO GENERALMENTE IN DUE COMPONENTI FONDAMENTALI: <ul style="list-style-type: none">• IL DEBITO SUBORDINATO• L'EQUITY KICKER, OVVERO LA POSSIBILITÀ CONCESSA AL SOTTOSCRITTORE DI DEBITO MEZZANINO DI POTER CONVERTIRE IL PROPRIO CREDITO IN TITOLI AZIONARI DELLA



			SOCIETÀ
FINANZIAMENTI STRUTTURATI			FINANZIAMENTI NON STANDARD LA CUI EROGAZIONE SI BASA PRINCIPALMENTE SULL'ANALISI DEI FLUSSI DI CASSA DERIVABILI DA PROGETTI DI INVESTIMENTO ENUCLEATI DALLA GESTIONE AZIENDALE O DA SPECIFICI ASSET.
	LEASING	LEASING FINANZIARIO	CONTRATTO ATIPICO. IN ESSO UNA PARTE (IL CONDUTTORE) ASSUME IN LOCAZIONE DALLA SECONDA PARTE (LA SOCIETÀ DI LEASING) UN CERTO BENE, IMPEGNANDOSI A CORRISPONDERE PER UN DETERMINATO PERIODO DI TEMPO UN CANONE DI LOCAZIONE.
		LEASING OPERATIVO	
		LEASE-BACK	
		LEASING IMMOBILIARE	
PRESTITI SINDACATI		FORMA DI CREDITO IN CUI UN GRUPPO DI ISTITUZIONI CREDITIZIE ACCORDA A UN MUTUATARIO – DI NORMA IMPRESE DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI – LA CONCESSIONE DI UN PRESTITO O DI UNA LINEA DI CREDITO	
PROJECT FINANCING		TECNICA DI FINANZIAMENTO DI PROGETTI A ELEVATA INTENSITÀ DI CAPITALE CHE INVERTE LO SCHEMA CLASSICO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN CREDITO. I CREDITORI ACCETTANO CHE LE FONTI PER IL RIMBORSO DEI DEBITI SIANO PRINCIPALMENTE I FLUSSI MONETARI GENERATI DALL'INVESTIMENTO STESSO E CHE LA GARANZIA SIA RAPPRESENTATA DALLE ATTIVITÀ CHE NE FANNO PARTE.	

PRINCIPALI STRUMENTI CREDITIZI DI FINANZIAMENTO A BREVE TERMINE			
NATURA	CATEGORIA	BREVE DESCRIZIONE	
FINALIZZATI (COMMERCIAL FINANCING)			STRUMENTI DI FINANZIAMENTO FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLA POLITICA DELLE VENDITE DI UNA SOCIETÀ
	OPERAZIONI DI SCONTO		CONTRATTO CON IL QUALE UNA BANCA, PREVIA DEDUZIONE DELL'INTERESSE, ANTICIPA ALL'AZIENDA CLIENTE L'IMPORTO DI UN CREDITO NON ANCORA SCADUTO MEDIANTE LA CESSIONE, SALVO BUON FINE, DEL CREDITO STESSO
	OPERAZIONI SALVO BUON FINE SU RICEVUTE BANCARIE E FATTURE	NELLE OPERAZIONI SALVO BUON FINE (SBF) L'AZIENDA, A FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DI RICEVUTE BANCARIE O FATTURE, CHIEDE ALLA BANCA DI POTERNE AVERE L'UTILIZZO ANTICIPATO, IN TEMPI E QUANTITÀ STABILITE DALLE CONDIZIONI CONCORDATE, ATTRAVERSO UN'ANTICIPAZIONE PER SMOBILIZZO	L'ELEMENTO PRINCIPALE DI DIFFERENZIAZIONE DELLE OPERAZIONI SBF SU RICEVUTE BANCARIE RISPETTO ALLE OPERAZIONI DI SCONTO CAMBIARIO CONSISTE NEL FATTO CHE LA BANCA NON PROVVEDE AD ACCREDITARE CON VALUTA IMMEDIATA E AUTOMATICA IL NETTO RICAVO. AL MOMENTO DEL TRASFERIMENTO DELLE RICEVUTE, LA BANCA: 1) ACCREDITA ALL'IMPRESA LA SOMMA INDICATA SUI DOCUMENTI, CON VALUTA POSTERIORE ALLA DATA DI SCADENZA MEDIA DEI CREDITI 2) ADDEBITA ALL'IMPRESA LE COMMISSIONI D'INCASSO, CON VALUTA IMMEDIATA
L'ANTICIPO SU FATTURE È DI NORMA CONCESSO NON PER L'INTERO IMPORTO DEL CREDITO, MA PER UN VALORE INFERIORE OTTENUTO SOTTRAENDO DALL'IMPORTO COMPLESSIVO UNO SCARTO DI GARANZIA DEL 20-30 PER CENTO. DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO, L'OPERAZIONE SI CONCRETIZZA IN UNA CESSIONE DI CREDITI.			



	OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONE	ANTICIPAZIONE SEMPLICE: L'AZIENDA RICEVE IL NETTO RICAVO SUL PROPRIO C/C	LE OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONI SONO CONTRATTI MEDIANTE I QUALI LA BANCA CONCEDE ALL'AZIENDA CLIENTE – PREVIA COSTITUZIONE DI UNA GARANZIA (PEGNO SU TITOLI, MERCI O DOCUMENTI CHE RAPPRESENTANO MERCI) – UNA SOMMA PROPORZIONATA AL VALORE DELLA GARANZIA
		ANTICIPAZIONE IN CONTO CORRENTE: ASSIMILABILE A UN'APERTURA DI CREDITO GARANTITA DAL PEGNO DI TITOLI O MERCI	
	OPERAZIONI DI FACTORING	PRO-SOLVENDO. RISCHIO D'INSOLVENZA → IMPRESA CEDENTE	IL FACTORING È UN'OPERAZIONE MEDIANTE LA QUALE AVVIENE UN TRASFERIMENTO DI CREDITI COMMERCIALI DALL'IMPRESA A UNA SOCIETÀ SPECIALIZZATA (FACTOR), LA QUALE SI ASSUME L'IMPEGNO DELLA RISCOSSIONE DEI CREDITI STESSI E TALVOLTA NE GARANTISCE IL BUON FINE
		PRO-SOLUTO. RISCHIO D'INSOLVENZA → FACTOR	
NON FINALIZZATI			STRUMENTI DI FINANZIAMENTO DESTINATI A FINANZIARE IL FABBISOGNO CORRENTE GENERICO E, TALVOLTA, IL FABBISOGNO STRUTTURALE DI UN'AZIENDA
		OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI	SI TRATTA DI CONTRATTI IN BASE AI QUALI UNA PARTE – PRESTATORE O LENDER – CEDE TEMPORANEAMENTE LA PROPRIETÀ DI TITOLI AZIONARI O OBBLIGAZIONARI A FAVORE DELLA CONTROPARTE (BORROWER) CHE SI IMPEGNA A RESTITUIRNE, ALLA SCADENZA, ALTRETTANTI DELLA MEDESIMA SPECIE E QUALITÀ
		APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (OVERDRAFT FACILITY) CONSISTE NELLA DISPONIBILITÀ DI UNA LINEA DI CREDITO CHE L'AFFIDATO PUÒ UTILIZZARE SECONDO LE PROPRIE NECESSITÀ E RIPRISTINARE CON VERSAMENTI SUCCESSIVI <ul style="list-style-type: none"> • FORMA DI FINANZIAMENTO A BREVE TERMINE PIÙ FREQUENTEMENTE IMPIEGATA DALLE IMPRESE ITALIANE • ALTO GRADO DI FLESSIBILITÀ • MASSIMO SCOPERTO STABILITO DA UN ACCORDO TRA LE PARTI • DI NORMA SENZA SCADENZA PRESTABILITA
		FINANZIAMENTO TRAMITE DENARO CALDO	SI TRATTA DI UNO STRUMENTO DI FINANZIAMENTO BANCARIO CUI LE AZIENDE POSSONO FAR RICORSO PER COMPENSARE GLI SQUILIBRI GENERATI DALLA GESTIONE QUOTIDIANA DELLA LIQUIDITÀ <ul style="list-style-type: none"> • FORMA DI FINANZIAMENTO A BREVISSIMO TERMINE (DI NORMA NON SUPERIORE A 30 GIORNI) • TASSO D'INTERESSE APPLICATO È DI SOLITO INFERIORE AL PRIME RATE DI 1-2 PUNTI PERCENTUALI • RIMBORSO AVVIENE DIETRO SEMPLICE RICHIESTA DELLA BANCA CON UN PREAVVISO GENERALMENTE PARI A 48 ORE
		ACCETTAZIONI BANCARIE	CAMBIALE-TRATTA CON LA QUALE UN'IMPRESA (TRAENTE) ORDINA A UNA BANCA (TRATTARIO) DI PAGARE UNA CERTA SOMMA A UNA SCADENZA PRESTABILITA (DAI TRE AI DODICI MESI). LA BANCA, GRAZIE A UN ACCORDO PREESISTENTE, APPONE SUL TITOLO LA PROPRIA FIRMA PER ACCETTAZIONE, ASSUMENDO IN TAL MODO LA VESTE DI OBBLIGATO PRINCIPALE
		BRIDGE FINANCING	FINANZIAMENTO – DI DURATA GENERALMENTE COMPRESA TRA I SEI E I DICOTTI MESI – ADATTO A COPRIRE NECESSITÀ TEMPORANEE LASCIANDO AGIO ALL'IMPRESA DI DEFINIRE LA FORMA ULTIMA DELLA STRUTTURA FINANZIARIA VERSO CUI INTENDE APPRODARE



CAPITOLO 3



3.1 IL NUOVO RUOLO DELLE GARANZIE

(DOTT. SSA FRANCESCA MARIOTTI)

L'entrata in vigore del Nuovo Accordo ha innescato importanti cambiamenti nell'operatività delle garanzie. Il nuovo documento esplicita in maniera più chiara rispetto al passato, alcune condizioni necessarie per il riconoscimento regolamentare delle garanzie e il conseguente abbattimento del coefficiente di ponderazione applicabile ai prestiti garantiti. Tali condizioni sono diverse a seconda che la banca beneficiaria della garanzia adotti il cosiddetto metodo standardizzato oppure il metodo basato sui rating interni nella sua versione base o avanzata.

Nei tre approcci previsti dall'Accordo (metodo standard, I.R.B. base e I.R.B. avanzato) il riconoscimento dell'effetto di attenuazione del rischio prodotto da tali garanzie è diversamente disciplinato. Facendo il percorso a ritroso e partendo dal metodo più complesso, l'I.R.B. avanzato, “Basilea 2” non detta precise disposizioni al riguardo e non fa esplicito riferimento alle forme tecniche o alle caratteristiche obbligatorie delle garanzie, salvo richiederne la forma scritta e la validità irrevocabile e incondizionata. Si affida quindi alla capacità di stima interna della banca e accetta che qualsiasi strumento di mitigazione del rischio possa essere riconosciuto nell'abbattimento del capitale, purché sia valutato da un robusto processo di stima e di misurazione della LGD. Sulla banca ricade esclusivamente l'obbligo di dimostrare all'Organo di Vigilanza l'effettiva capacità delle garanzie di ridurre la perdita in caso di insolvenza.

Per gli approcci I.R.B. base e standardizzato l'Accordo impone invece il rispetto di condizioni più restrittive e individua alcuni requisiti oggettivi minimi che le garanzie devono obbligatoriamente possedere, per poter ridurre il rischio di credito e il connesso accantonamento di capitale ovvero la copertura diretta, la copertura esplicita, la copertura incondizionata, la copertura irrevocabile e l'escussione a prima richiesta. Con riferimento poi alle garanzie personali, l'Accordo non si limita alla definizione di requisiti minimi oggettivi, ma stabilisce anche i requisiti soggettivi, ossia individua i soggetti garanti ammissibili, ampliando la lista di Basilea 1 e quindi Stati, banche centrali, enti pubblici, banche e s.i.m. con merito di credito superiore a quello di garantito e altri soggetti con rating pari o superiore ad A- o con una PD equivalente.

Individuate le garanzie ammissibili, senza addentrarsi nella metodologia di quantificazione dello “sconto” per il quale si rinvia ai paragrafi successivi, è necessario sapere che le garanzie possono ridurre la stima della variabile PD (probabilità di default) e LGD (perdita in caso di default). Le garanzie



personali avranno influenza sulla PD poiché viene sostituita la PD del garante con la PD del garantito che, se migliore del garantito, consente di avere una minore perdita attesa e quindi un minor rischio e quindi un minor tasso. Se invece viene fornita una garanzia reale allora, a seconda dei metodi adottati, potrà avere un effetto di riduzione della stima della PD (metodo semplificato) o della LGD (metodo integrato) per le banche che useranno il sistema standard, mentre una riduzione della LGD per le banche che useranno il sistema I.R.B. base. Come si è detto in precedenza per le banche che useranno il sistema I.R.B. avanzato potranno, secondo i modelli di stima adottati, decidere la riduzione delle variabili autonomamente.

E' chiaro quindi che se le garanzie consentono di ridurre le variabili della formula $PD * LGD * EAD$ allora la banca avrà una minore perdita attesa, una minore perdita inattesa e quindi sarà in grado di accordare condizioni migliori. La tendenza delle banche sarà quella di individuare le garanzie “Basel-compliant” e tra queste preferire quelle che sono più negoziabili e liquide e che permettono un abbattimento maggiore di assorbimento patrimoniale.

Le PMI avranno a disposizione uno strumento su cui far leva per migliorare il pricing: le garanzie, che in ogni caso dovranno essere “Basel Compliant”. In questa ottica diventerà importantissimo reimpostare la politica delle garanzie a favore di quelle valide ai fini degli Accordi (la scelta della garanzia fornita non potrà essere più casuale).

Uno degli aspetti che avrà maggiore rilevanza sul nostro sistema bancario è che l'insieme dei requisiti imposti rende irrilevanti, ai fini della mitigazione del rischio prevista da “Basilea 2” nell'ambito soprattutto dell'approccio standard, molte delle garanzie personali tipicamente acquisite dalle banche italiane; risultano non riconosciute le garanzie rilasciate dai singoli imprenditori a titolo personale. In effetti, molte banche dichiarano che queste garanzie sono raccolte più come segnale di fiducia nell'azienda richiesto all'imprenditore, che non in considerazione degli effettivi tassi di recupero su questa forma di garanzia; le analisi evidenziano infatti valori di recupero contenuti, data la elevata mobilità di molti patrimoni e, quindi, il loro tempestivo scomparire in caso di default. Tuttavia, ciò può non essere sempre vero, e quindi le banche che scelgono l'approccio standard non potranno avere un risparmio di patrimonio (e quindi offrire condizioni più competitive) anche su crediti garantiti da privati con patrimoni molto immobilizzati.



3.2. LE GARANZIE: STRUMENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

(A CURA DI BARBARA GUGLIELMETTI).

Premessa

Dalla lettura sistematica del nuovo impianto normativo in materia di accantonamenti patrimoniali a fronte del rischio di credito, (Basilea2, Capital Requirement Directive (CRD), Documento di Consultazione pubblica della Banca d'Italia sulle proposte di normativa secondaria concernente la nuova regolamentazione prudenziale internazionale) si deduce che è consentito alle banche di ridurre il livello di rischio creditizio di un affidamento in presenza di una **garanzia “idonea”**.

Quest'ultima permette alla banca di accantonare una minor quantità di patrimonio a fronte di quel rischio, con conseguenti risparmi (Credit Risk Mitigation Risk – CRM). E' interesse delle banche, definire rating appropriati, utilizzando tutte le informazioni rese disponibili dal soggetto valutato, per procedere alla determinazione, monitoraggio e controllo **del rischio di credito**: *“rischio connesso alla possibilità che una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte, nei confronti della quale esiste un'esposizione, generi una corrispondente variazione inattesa del valore di mercato della posizione creditizia stessa”*.

I timori e le perplessità delle PMI in merito all'introduzione di “Basilea 2” possono essere individuate nei seguenti elementi: la valutazione del merito creditizio tramite il processo di rating assignment; la prociclicità; il credit crunch; il valore che avranno le garanzie tradizionalmente prestate alle banche.

Al fine di raggiungere un giudizio di rating migliore, le piccole e medie imprese dovranno mettere in atto politiche idonee e consone alle proprie aspettative ed esigenze, nel rispetto di obiettivi da raggiungere ed azioni ed attività da seguire. In particolare, si dovrà:

- **Sviluppare un nuovo modello di relazione/comunicazione con la banca attraverso:** la realizzazione di un track record di bilancio; un intervento sulla trasparenza fiscale; una comunicazione di informazioni extracontabili/aspetti qualitativi dell'impresa; una costruzione di una politica della comunicazione; uno sfruttamento dell'effetto disciplina del rating come stimolo alla crescita gestionale; una riduzione della frammentazione dei rapporti; una ricerca della vicinanza, culturale o territoriale.
- **Ridefinire delle leve strategiche/gestionali capaci di incidere sul merito creditizio per mezzo di:** azioni sulla strategia; azioni sull'equilibrio economico e finanziario; azioni sulla gestione andamentale.
- **Reimpostare la politica delle garanzie a favore di quelle Basel-compliant (la scelta della garanzia fornita non potrà essere più casuale) attraverso:** la riallocazione del portafoglio



delle garanzie a vantaggio della componente reale; una maggiore attenzione agli aspetti tecnico-legali delle garanzie; il monitoraggio del valore delle garanzie prestate nel corso del tempo; la ridefinizione del rapporto tra impresa e soci con riferimento all'intreccio fra garanzie, finanziamenti e scelte di capitalizzazione; l'arbitraggio fra banche per l'individuazione della LGD più favorevole (banche che adotteranno l'approccio I.R.B. Advanced, abilitate ad utilizzare proprie serie storiche per il calcolo della LGD); la ricerca di controparti qualificate (ConSORZI fidi) dotate di rating elevato per supportare il merito creditizio.

Con Basilea 2:

- la garanzia fornita dall'imprenditore alla banca non potrà essere casuale;
- l'efficacia regolamentare della garanzia conterà di più per le banche maggiormente attente:
 - agli assorbimenti minimi di capitale di Vigilanza;
 - alla robustezza intrinseca dei garanti fideiussori o delle strutture di garanzia finanziaria (*tranché cover*);
- la banca offrirà un *pricing* migliore all'operazione, non tanto allorché il debitore risulterà meno rischioso, quanto piuttosto perché l'intera operazione necessiterà di una copertura patrimoniale inferiore.

Tecniche di mitigazione

Le tecniche di attenuazione del rischio di credito sono strumenti e tecniche che determinano una riduzione del rischio di credito riconosciuta in sede di calcolo dei requisiti patrimoniali.

“Basilea 2”, riconoscendo che il rischio connesso con una esposizione creditizia può essere controllato e ridotto con soluzioni diverse dalle garanzie classiche (es. con i “derivati creditizi”):

- amplia le possibilità di utilizzo degli strumenti di CRM;
- individua in maniera dettagliata i requisiti generali, specifici e operativi per il riconoscimento delle garanzie ai fini prudenziali;
- determina con un approccio trasversale le modalità di calcolo della riduzione del rischio che gli strumenti di mitigazione comportano.

Le garanzie per essere idonee a mitigare il rischio di credito, quindi a ridurre l'assorbimento patrimoniale delle banche devono soddisfare una serie di requisiti :

- di carattere generale;
- di idoneità (caratteristiche intrinseche dei fattori di mitigazione);



- operativi (che attengono alla forma dei contratti e ai processi di gestione operativa interna della banca).

Il trattamento delle tecniche di mitigazione è differente a seconda della loro natura e dell'approccio cui la banca fa ricorso per il calcolo dell'accantonamento patrimoniale sul rischio di credito.

E' necessario per la banca, in primis, valutare l'ammissibilità delle garanzie in portafoglio alla mitigazione del rischio per poi trattarle all'interno dello schema regolamentare prescelto.

Anche le banche che decideranno di utilizzare l'approccio Standard dovranno sviluppare investimenti in sistemi informativi e personale per la corretta classificazione di esposizioni e garanzie, per la gestione del ciclo di vita delle garanzie, per la loro rivalutazione a valori di mercato per l'individuazione di garanzie obsolete, improprie, non Basel-compliant.

Tecniche di mitigazione: Requisiti

Le garanzie per essere idonee a mitigare il rischio di credito, quindi a ridurre l'assorbimento patrimoniale delle banche, devono rientrare tra gli strumenti ammessi e soddisfare una serie di requisiti:

- **Generali:**
 - Certezza giuridica;
 - Tempestività di realizzo;
 - Requisiti organizzativi;
 - Informativa al pubblico. (III Pilastro)
- **Specifici:** oggettivi/soggettivi (caratteristiche intrinseche dei fattori di mitigazione);

Il rispetto dei requisiti generali e specifici deve sussistere al momento della costituzione della protezione del credito e permanere per tutta la durata della stessa.

Possono essere considerate garanzie **basel – compliant**, (*garanzie coerenti con l'impianto normativo sulla CRM*), le garanzie alla cui base esiste un vincolo legale per le parti e sono supportate da adeguata documentazione. Tali condizioni attribuiscono loro una **certezza giuridica**. Gli enti creditizi devono ottemperare alle prescrizioni contrattuali e di legge inerenti all'applicabilità dei contratti di garanzia nel sistema giurisdizionale applicabile al loro diritto sulla garanzia ed adottare tutte le misure necessarie per assicurare tale applicabilità. Gli enti creditizi devono effettuare un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità dei contratti di garanzia in tutte le giurisdizioni pertinenti. Essi devono ripetere all'occorrenza tali analisi per assicurare la continuità dell'applicabilità.

Le garanzie¹⁶ possono distinguersi in:

¹⁶ **Fattispecie tipiche di garanzie: dettaglio**
Ipoteche:



a) **Garanzie personali e Credit derivatives** (*il valore del contratto è misurato attraverso un'attività sottostante, la reference obligation, il cui Fair value tende a modificarsi in seguito al verificarsi degli eventi creditizi previsti in contratto*);

b) **Garanzie reali;**

c) **Accordi di compensazione.**

Indipendentemente dall'approccio utilizzato dalla banca per accantonare patrimonio a fronte del rischio di credito (Standard o I.R.B. Base o Advanced), vi sono alcuni **requisiti minimi** di carattere generale specifici che gli strumenti di mitigazione debbono presentare per poter produrre i menzionati effetti positivi in termini di risparmio di patrimonio. Essi sono diretti ad assicurare la certezza giuridica e l'effettività delle garanzie e sono rappresentati nello specifico, da:

- certezza giuridica;
- tempestività di realizzo;
- requisiti organizzativi;
- informativa al pubblico.

Ad essi fa rinvio l'impianto normativo sulla Credit Risk Mitigation:

a) sia con una pattuizione di principio riferita alle «**prescrizioni generali** in materia di certezza giuridica» ;

Ipotecche date da soggetto NF o per fondiario; Residenziale; Commerciale/Artigianale/industriale; Ipotecche contestuali date da soggetto fallibile; Residenziale; Commerciale/Artigianale/Industriale; Ipotecche non contestuali date da soggetto fallibile; Residenziale; Commerciale/Artigianale/industriale; Ipotecche su beni mobili registrati da soggetto NF; Automezzi; Altri (Aereomobili, navi, ...); Ipotecche su beni mobili registrati contestuali da soggetto fallibile; Automezzi; Altri (Aereomobili, navi, ...); Ipotecche su beni mobili registrati non contestuali da soggetto fallibile; Automezzi; Altri (Aereomobili, navi, ...)

Privilegi:

Impianti e macchinari specifici; Impianti e macchinari fungibili; Altri (agrario, ...)

Pegni di:

Denaro, CD emessi dalla banca creditrice e da altri istituti di credito; Titoli Stato a BT Zona A e fondi monetari; Titoli di Stato oltre BT Zona A, obbligazioni quotate e fondi obbligazionari, obbligazioni della banca creditrice; Azioni quotate e fondi azionari; Azioni e partecipazioni societarie non quotate; Azioni, obbligazioni e partecipazioni societarie non quotate riferibili al cliente o ad altri componenti del suo gruppo; Crediti, obbligazioni non quotate e titoli/fondi simili; Merci e titoli rappresentativi di merci; Marchi e brevetti; Altri pegni

Garanzie personali:

Fideiussioni prestate da banche, assicurazioni; Fideiussioni consorzi di garanzia; Fideiussioni prestate da soggetti non riferibili al cliente o al suo gruppo; Fideiussioni prestate da altri soggetti riferibili al cliente o ad altri componenti del suo gruppo; Avalli prestatati da soggetti non riferibili al cliente o al suo gruppo; Avalli prestatati da altri soggetti riferibili al cliente o ad altri componenti del suo gruppo; Lettere di patronage di soggetti di primario standing impegnative; Lettere di patronage di soggetti di primario standing generiche.

Cessione crediti:

Pubblica amministrazione; Altri

Recuperi patrimoniali da:

Residenziali beni liberi; Residenziali colpiti da ipoteche; Residenziali in Fondo Patrimoniale; Commerciale/Artigianale/industriale beni liberi; Commerciale/Artigianale/industriale colpiti da ipoteche

NB: Se pro quota LGD 100%: Pignoramento quinto stipendio; Altri recuperi da patrimonio (Società di capitali); Altri recuperi da patrimonio (Società di persone)+beni personali soci



b) sia prescrivendo **condizioni minime** anch'esse di carattere generale, ma nei contenuti riferibili alle garanzie reali;

c) sia stabilendo, *con particolare riguardo alle garanzie personali* una serie **di requisiti oggettivi specifici**:

c.1) «*se la protezione del credito mediante garanzia personale (...) è **diretta, esplicita, irrevocabile e incondizionata**, e l'osservanza di talune condizioni operative minime relative ai processi di gestione del rischio è accertata dalle autorità di vigilanza, queste ultime possono consentire alle banche di tenere conto di tale protezione nel calcolo dei requisiti patrimoniali*»;

c.2) «*una garanzia (contro-garanzia) personale (...) deve rappresentare un'obbligazione diretta in capo al fornitore della protezione e riferirsi esplicitamente a specifiche esposizioni o a un pool di esposizioni, così che l'entità della copertura sia chiaramente definita e incontrovertibile. Se si esclude il mancato pagamento da parte dell'acquirente della protezione dell'importo dovuto a fronte del contratto di protezione creditizia, la copertura deve essere irrevocabile; non sono ammesse clausole contrattuali che consentano al fornitore della protezione di annullare unilateralmente la copertura del credito o che aumentino il costo effettivo di quest'ultima a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell'esposizione garantita. Inoltre, la garanzia non deve essere soggetta a condizioni; non sono consentite clausole contrattuali, al di fuori di quelle rientranti sotto il diretto controllo della banca (ad es. comunicazione al garante del primo mancato pagamento del debitore), che evitino al fornitore della protezione l'obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti dovuti nel caso in cui la controparte originaria non abbia adempiuto all'obbligazione prevista dal contratto*».

L'assenza di condizioni rappresenta –secondo quanto proposto dalla Banca d'Italia nel documento per la consultazione CRM del dicembre 2005 al §3.2 uno dei requisiti necessari per il riconoscimento delle garanzie personali nell'ambito dei metodi standard ed I.R.B. base.

Nel quadro del metodo I.R.B. avanzato sono, invece, ammesse le garanzie condizionate, a patto che la banca sia in grado di dimostrare che i criteri di misurazione del rischio utilizzato tengano ugualmente conto degli eventuali effetti limitativi che ne possono derivare.

La garanzia deve inoltre presentarsi come: *completa, escutibile a prima richiesta e tempestivamente liquidabile*.

Il contenuto specifico di tali requisiti è sintetizzato nella figura che segue:

REQUISITI GENERALI PER STRUMENTI IDONEI ALLA MITIGAZIONE NEL METODO STANDARD E NELL'I.R.B. FOUNDATION

	Contenuto specifico: sintesi	Verifica e sussistenza dei requisiti
Certezza giuridica	<ul style="list-style-type: none"> Adeguata documentazione, vincolo legale per le parti, opponibilità ai terzi in tutte le giurisdizioni rilevanti. Il rischio di revocatoria non dovrebbe far venir meno il requisito della opponibilità degli strumenti di CRM. 	Al momento della costituzione della protezione del credito e lungo tutta la sua durata
Tempestività di realizzo	<ul style="list-style-type: none"> Tempestiva escutibilità della protezione del rischio di credito definita in senso soggettivo. 	



Requisiti organizzativi	<ul style="list-style-type: none">• Necessità, da parte delle banche di predisporre un sistema di gestione delle tecniche di CRM che presieda l'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli stessi strumenti di CRM utilizzati.	
--------------------------------	--	--

- Disposizioni finali di vigilanza prudenziale

La Banca d'Italia nella circ. 263 del 26 dicembre 2006:

- ha mitigato il requisito della tempestiva escutibilità per tener conto delle peculiarità del contesto giuridico italiano; detto requisito deve essere rispettato in termini soggettivi, nel senso che gli intermediari devono attivare senza alcun indugio tutte le iniziative necessarie per l'escussione della garanzia; non si debbono rilevare i tempi occorrenti per l'effettivo realizzo delle garanzie se dipendenti da fattori al di fuori della portata degli intermediari;
- ha precisato che il realizzo non coincide con la liquidazione dell'attività oggetto di garanzia, ma con la sua acquisizione da parte del creditore garantito.

Per essere riconosciuti ai fini dell'accantonamento patrimoniale, gli strumenti ammessi alla CRM devono rispettare, oltre ai requisiti generali, quelli di carattere specifico; il rispetto deve sussistere al momento della costituzione della protezione del credito e permanere per tutta la durata della stessa.

I *requisiti specifici*, nel caso di strumenti di protezione di tipo personale (unfunded), si articolano in requisiti soggettivi e requisiti oggettivi.

I **requisiti soggettivi** attengono, nello specifico, ai fornitori di garanzia ammessi i quali, nelle disposizioni finali di vigilanza, sono così individuati:

- a) «soggetti sovrani e banche centrali, enti del settore pubblico ed enti territoriali, Banche multilaterali di sviluppo, intermediari vigilati con ponderazione di rischio inferiore a quella della controparte;
- b) imprese che dispongano di una valutazione del merito del credito di un'ECAI non inferiore a 2.

La garanzia personale rilasciata dai soggetti sopra indicati deve possedere i seguenti requisiti specifici:

- a) la protezione del credito deve essere diretta;
- b) l'entità e l'estensione della protezione del credito devono essere chiaramente definite e incontrovertibili;
- d) il contratto di protezione del credito non deve contenere alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto della banca finanziatrice e che possa determinare uno dei seguenti effetti:
 - i) aumentare il costo effettivo della protezione a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell'esposizione protetta;
 - ii) esonerare il fornitore della protezione dall'obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti nel caso in cui il debitore principale non abbia versato gli importi dovuti;



- iii) consentire al fornitore della protezione di ridurre la durata della protezione del credito;
- e) in caso di inadempimento della controparte, la banca deve avere il diritto di rivalersi tempestivamente sul garante per le somme coperte dalla garanzia;
- f) la garanzia personale deve coprire la totalità dei pagamenti cui è tenuto il debitore principale rispetto al credito.;
- g) la garanzia deve essere un’obbligazione esplicitamente documentata assunta dal garante.

Il contenuto specifico di tali requisiti è sintetizzato nella figura che segue:

REQUISITI SPECIFICI

	SA	F.I.R.B.	A.I.R.B.
Garanti ammessi	<ul style="list-style-type: none"> • Stati sovrani; • Enti del settore pubblico ed enti territoriali; • Banche multilaterali di sviluppo; • Intermediari vigilati 	Idem o imprese che hanno ricevuto una valutazione interna (pd) non inferiore a 2.	Non ci sono limiti di riconoscimento dei soggetti ammessi purché si disponga di criteri chiaramente definiti riguardo ai tipi di garanti ammessi ai quali si applicano le stesse regole per il calcolo della PD dei debitori. Sono riconosciute garanzie condizionate purché si tenga conto nell’assegnazione della classe di merito degli effetti di tale limite nell’attenuazione del rischio. Le banche devono disporre di criteri definiti per rettificare i parametri di rischio.
Requisiti specifici garanzie personali e controgaranzie		Intermediari vigilati, società di assicurazione e riassicurazione ed agenzie di credito alle esportazioni (ECA).	
	<ul style="list-style-type: none"> • Protezione del credito diretta • Entità ed estensione della protezione del credito chiaramente definita ed incontrovertibile; • Incondizionata; • Irrevocabile; • Tempestivamente escutibile in caso di inadempimento della controparte; • Completa; • Esplicitamente documentata. 		



		Altri requisiti specifici per intermediari che adottano double default	
--	--	--	--

Nell'ambito del metodo I.R.B. Foundation (FI.R.B.) si precisa che la gamma dei garanti idonei è identica a quella del metodo standardizzato (SA), tranne per il fatto che possono essere considerate anche le società valutate internamente con PD equivalente o non inferiore a 2.

I **requisiti oggettivi**, invece, prevedono (per le banche che adottano il metodo Standard o il FI.R.B.), che per essere ammessa alla mitigazione, la garanzia personale deve essere diretta, incondizionata¹⁷, irrevocabile, esplicitamente documentata, l'entità e l'estensione della protezione del credito deve essere chiaramente definita e incontrovertibile e, in caso di inadempimento (insolvenza o mancato pagamento) della controparte riconosciuto come tale, la banca deve potersi rivalere tempestivamente sul garante per le somme dovute ai sensi della documentazione che disciplina la transazione.

Nel caso in cui la Banca utilizza il metodo AI.R.B. non ci sono limiti di riconoscimento dei soggetti ammessi purché si disponga di criteri chiaramente definiti riguardo ai tipi di garanti ammessi, ai quali si applicano le stesse regole per il calcolo della PD dei debitori.

Sono riconosciute anche le garanzie condizionate purché si tenga conto nell'assegnazione della classe di merito degli effetti di tale limite nell'attenuazione del rischio; le banche devono disporre di criteri definiti per rettificare i parametri di rischio.

Per quanto riguarda il requisito della tempestiva escutibilità, la Banca d'Italia, nelle disposizioni di vigilanza prudenziale, ha ritenuto opportuno:

- a) mitigarlo per tener conto delle peculiarità del contesto giuridico italiano. Detto requisito deve essere rispettato, infatti, in termini soggettivi, nel senso che gli intermediari devono attivare senza alcun indugio tutte le iniziative necessarie per l'escussione delle garanzie, se dipendenti da fattori al di fuori della portata degli intermediari (es. la speditezza delle procedure di escussione);
- b) precisare che il realizzo non coincide con la liquidazione dell'attività oggetto di garanzia ma con la sua acquisizione da parte del creditore garantito¹⁸;
- c) prevedere un'eccezione per le garanzie personali fornite nel contesto di sistemi di mutua garanzia per le quali l'Autorità di Vigilanza hanno stabilito che detto requisito si ritiene soddisfatto purché si verifichi una delle seguenti condizioni:

¹⁷ Nel quadro del metodo I.R.B. avanzato sono, invece, ammesse le garanzie condizionate, a patto che la banca sia in grado di dimostrare che i criteri di misurazione del rischio utilizzato tengano ugualmente conto degli eventuali effetti limitativi che ne possono derivare.

¹⁸ Pertanto, in caso di attività illiquide, come ad esempio gli immobili o i crediti, ciò che rileva è il momento in cui tali attività entrano nella proprietà o disponibilità della banca, piuttosto che il momento della loro conversione in denaro.



- 1) la banca ha il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del garante corrispondente ad una stima attendibile dell'importo delle perdite economiche che la banca stessa potrebbe subire, comprese le perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, in proporzione alla copertura della garanzia personale. La banca stabilisce la congruità dell'acconto in relazione alle perdite sperimentate;
- 2) gli effetti di protezione delle perdite assicurati dalla garanzia personale, tenuto anche conto delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, giustificano il trattamento prudenziale come garanzia personale.

Calcolo degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito

Il calcolo degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito delle garanzie è dipendente dall'approccio utilizzato dalla banca per accantonare patrimonio a fronte del rischio di credito (Standard o I.R.B. Base o Advanced).

Nel caso di **Approccio standard**, sinteticamente si può descrivere quanto segue:

- a) Nel caso di garanzie personali e Credit derivatives si applica il principio garante per garantito (Sostituzione della ponderazioni).

Alle attività di rischio assistite in tutto o in parte da garanzie personali si applica, rispettivamente, per intero o pro-quota, il fattore di ponderazione previsto per il soggetto garante se più favorevole di quello del debitore principale. Nel caso di derivati su crediti la banca “protection buyer” applica all’“underlying asset” il fattore di ponderazione proprio della controparte del derivato su crediti, qualora più favorevole. L'importo che beneficia della migliore ponderazione è l'intero valore nozionale del derivato su crediti, salvo il caso in cui sia previsto un pagamento in cifra fissa, nel quale si considera il valore di liquidazione stabilito contrattualmente.

- b) nel caso di Garanzie reali finanziarie si applicano:

- a) Metodo Semplificato:

- Per la quota coperta: ponderazione della garanzia con una soglia minima del 20%.
- Per la quota non coperta: ponderazione del Prenditore.

- b) Metodo Integrale:

Riduzione dell'ammontare dell'esposizione nel limite del valore attribuito alla garanzia. Applicazione della ponderazione del rischio della controparte all' $E^* - E^* = \max \{0, [E (1 + He) - C (1 - Hc - Hf/x)]\}$



c) nel caso di Accordi di compensazione: le attività (impieghi) saranno equiparate all'esposizione, le passività (depositi) alle garanzie e l'esposizione netta verrà utilizzata come input per il calcolo dei requisiti patrimoniali attraverso le formule applicate per le garanzie collaterali nel metodo integrale.

Nel caso di **Approccio I.R.B. Foundation** sinteticamente si può descrivere quanto segue:

a) Nel caso di Garanzie personali e Credit derivatives si applica il principio garante per garantito (**PD substitution**);

b) nel caso di Garanzie reali finanziarie – si applica il **Metodo Integrale**: come nell'approccio standard; utilizzo del valore di E^* per correggere la LGD - $E^* = \max \{0, [E (1 + He) - C (1 - Hc - Hf/x)]\}$;

c) Nel caso di Garanzie reali immobiliari: Immobili commerciali - Immobili residenziali

Si rende la LGD* dipendente dal livello di copertura delle garanzie dato dal valore corrente della garanzia reale (C) rapportato al valore corrente dell'esposizione (E)

d) Nel caso di Accordi di compensazione: come per l'approccio Standard.

Nell'ambito dell'approccio I.R.B. Foundation tra gli I.R.B. collateral sono riconosciuti anche: Crediti commerciali acquistati:

- nelle operazioni di factoring realizzate nella modalità pro-solvendo, i crediti sono gestiti in qualità di garanzia reale a fronte dell'esposizione nei confronti del cedente. La controparte di rischio è rappresentata dal cedente e le caratteristiche del portafoglio di crediti ceduti invece influiscono sulla LGD. Sono esclusi i crediti collegati a cartolarizzazioni, subpartecipazioni e derivati su crediti o gli importi dovuti da soggetti affiliati. Sono considerati idonei i crediti commerciali con durata originaria non superiore all'anno il cui rimborso avviene con proventi generati dall'attività sottostante.

- Leasing: riconosciuto come uno strumento finanziario che consente al creditore una intrinseca mitigazione del rischio (contratti con e senza residual risk). Le esposizioni derivanti da operazioni nel quadro delle quali un ente creditizio dà in leasing un immobile ad un terzo sono trattate in modo identico ai prestiti garantiti dal tipo di immobile dato in leasing.

- Altre garanzie reali materiali: sempre che esista un mercato liquido per lo smobilizzo della garanzia reale in modo rapido ed economicamente efficiente; ed esistano prezzi di mercato della garanzia ben consolidati e pubblicamente disponibili. L'ente deve essere in grado di dimostrare che nulla indica che l'importo netto derivante dallo smobilizzo della garanzia si discosti in misura significativa da tali prezzi di mercato.

Per queste tipologie di garanzie il meccanismo è legato al livello di copertura della garanzia.

In generale, l'attenuazione del rischio che si realizza nelle operazioni di factoring pro-soluto e, con maggiore intensità, prosolvendo, giustifica il riconoscimento esplicito di tale operazione tra le tecniche di mitigazione del rischio.



Nell'ambito dell' Approccio I.R.B. Advanced il trattamento delle garanzie sinteticamente avviene nel seguente modo:

Garanzie personali e Credit derivatives:

Possono ridurre a scelta della banca, la PD o la LGD. La riduzione della LGD ha un impatto maggiore in termini di effetto sui requisiti patrimoniali. Può essere riconosciuto come garante qualsiasi soggetto (finanziario o industriale) purché la banca possa dimostrare che tale garanzia riduce effettivamente la LGD.

La quantificazione della LGD discende dalle stime interne associate alle esposizioni, eventualmente tramite esplicite classi della scala di rating relative alla perdita in caso di default (LGD grades).

Vi sono requisiti operativi e di robustezza delle stime ma non limiti al riconoscimento delle garanzie reali o di garanti di varia natura.

Gli effetti di una garanzia Basel-compliant

Gli effetti di una garanzia basel – compliant possono essere in tal modo riassunti:

- All'aumentare della PD si rileva una sostanziale invarianza degli assorbimenti patrimoniali in presenza di strumenti di mitigazione del rischio Basel-compliant. In assenza di questi, il capitale di vigilanza cresce in maniera esponenziale al crescere della PD.
- All'aumentare della PD si rileva una sostanziale invarianza dei tassi attivi in presenza di strumenti di mitigazione del rischio Basel-compliant, mentre si rileva un aumento significativo in assenza di questi.
- La tendenza delle banche sarà quella di individuare le garanzie Basel-compliant e tra queste preferire quelle che sono più negoziabili e liquide e che permettono un abbattimento maggiore di assorbimento patrimoniale.

Le PMI avranno a disposizione uno strumento su cui far leva per migliorare il pricing: le garanzie, che in ogni caso dovranno essere Basel Compliant.



3.3. IL RUOLO DEI CONFIDI ALLA LUCE DELL’INTRODUZIONE DI “BASILEA 2”.

(A CURA DI BARBARA GUGLIEMETTI).

Considerazioni preliminari

L’approvazione, alla fine del 2005, della direttiva comunitaria sui requisiti patrimoniali delle banche (“Basilea 2”) ha dato un diverso e più importante rilievo alle disposizioni di cui all’art. 13 del DL 269 del 30 settembre 2003, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326 (**“Legge di riforma dei Confidi”**) di cui si sta completando il procedimento di adozione dei provvedimenti attuativi (requisiti per l’iscrizione dei confidi nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB).

La disposizione del DL 269 si inserisce nell’insieme dei provvedimenti che, sin dagli anni ’70, erano finalizzati a promuovere l’associazionismo tra piccole imprese con l’obiettivo di rafforzare il potere contrattuale degli associati attraverso la messa in comune di determinate strutture organizzative.

Il ruolo dei Confidi nel nuovo contesto economico e normativo li vede svolgere l’attività tipica di “Garanzia collettiva dei fidi” (art. 155, co. 4-ter, TUB). Tale attività è definita dall’art. 13, co. 1, della L. 326/2003 come “l’utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento (...)”.

Ne deriva che l’attività tipica dei confidi è quella di **“garanzia collettiva dei fidi nei confronti dei soci”**. Le diverse tipologie dei Confidi possono essere in tal modo riassunte:

SOGGETTI	ATTIVITA’
Confidi 106 Iscritti in una apposita sezione dell’elenco ex art. 106 TUB	<u>Esclusivamente</u> : attività di garanzia collettiva dei fidi, servizi a essa connessi e strumentali
Confidi 107 Iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 TUB	<u>In prevalenza</u> : garanzia collettiva dei fidi, servizi connessi e strumentali <u>In prevalenza vs soci</u> : garanzie per rimborsi fiscali; gestione di fondi pubblici; contratti con banche assegnatarie di fondi pubblici <u>In via residuale</u> : attività riservata a finanziarie 107
Confidi banche Soc. coop.ve iscritte nell’albo ex art.13 TUB	<u>In prevalenza</u> : garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci <u>In via residuale</u> : attività bancaria e servizi connessi e strumentali

Gli obiettivi della riforma dei Confidi sono tesi a :

favorire la “maturazione” dei Confidi per rafforzare il loro ruolo nel finanziamento alle PMI da parte delle banche, *alla luce anche delle opportunità offerte dalla nuova normativa prudenziale (“Basilea 2”) con la necessità di:*

- superare la “frammentarietà” del comparto;
- rafforzare le strutture operative e organizzative dei Confidi.



La funzione principale dei confidi è quella di rappresentare uno strumento di sostegno agli investimenti e di essere soggetto attivo di aggregazione tra le PMI.

Questa funzione è divenuta tanto più importante in un momento di evoluzione dei sistemi di valutazione del merito di credito, in cui lo spazio di discrezionalità della banca non viene ristretto, ma ciò non dimeno vengono esaltati gli elementi oggettivi che influenzano le decisioni dell'intermediario, sia per quanto riguarda l'*an*, che il *quantum* e le condizioni del credito.

Tali elementi oggettivi entrano a far parte di un modello, che è quello dei *rating* interni ed esterni che, determinando l'ammontare del capitale di vigilanza in relazione al grado di rischio connesso al finanziamento, influenzano il *pricing* dell'operazione.

Già nel corso dei lavori che hanno portato all'adozione del nuovo Accordo sul capitale (“Basilea 2”), come pure durante i negoziati per il recepimento del medesimo Accordo nella direttiva 2006/48/CE, l'attenzione del Governo italiano si era focalizzata sugli effetti che il nuovo sistema dei *rating* interni ed esterni avrebbe potuto avere sull'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese (PMI).

Questa attenzione si tradusse in un forte impegno per apportare le necessarie modifiche alla normativa al fine di non penalizzare e, anzi, di favorire il credito alle PMI ed una di queste modifiche ha riguardato per l'appunto i confidi.

È noto che il compito più rilevante dei confidi è quello di concedere garanzie.

Nel quadro prudenziale di “Basilea 1” le garanzie dei Confidi non hanno alcun valore al fine della riduzione del rischio di credito delle banche finanziatrici

Nello schema di “Basilea 2” la garanzia personale ha l'effetto di trasferire il *rating* del garante a beneficio del soggetto garantito.

Grazie alla modifica cui si è prima fatto cenno, i confidi avranno la possibilità di “mitigare” il rischio di credito come se fossero delle banche. Questo significa che le garanzie da loro rilasciate, purché siano rispettate particolari condizioni soggettive e oggettive, consentono di ponderare le esposizioni verso le imprese garantite come se fossero esposizioni verso banche: in altri termini un'esposizione che normalmente sarebbe ponderata al 100%, grazie alla garanzia beneficerebbe della ponderazione al 20%, con un risparmio di *free capital* della banca pari all'80%.

Queste caratteristiche delle garanzie non possono che avere effetti positivi sui *costi del credito* per l'impresa.

A fronte, pertanto, degli attuali cambiamenti imposti dall'introduzione di “Basilea 2”, i confidi stanno procedendo ad un ripensamento strategico ed operativo del proprio ruolo di garanti del sistema imprenditoriale.



Essi dovranno intraprendere azioni tali da rendere la garanzia da loro offerta Basel – compliant.

La scomposizione tra garanzie reali e finanziarie introdotta da Basilea2 ha una forte valenza sull'economia dei Confidi poiché obbliga questi ad un processo di razionalizzazione delle operazioni di garanzia proposte alla clientela

In particolare essi :

- per rendere operativi i requisiti di idoneità di “Basilea 2” dovranno provvedere a rivisitare le convenzioni con le banche;
- dovranno dotarsi di tutti gli strumenti necessari a monitorare l'andamento del merito creditizio della controparte, nonché di tutte le procedure più idonee a verificare l'effettiva incapacità dell'obbligato principale a far fronte ai propri impegni finanziari;
- dovranno istituire nuove procedure per creare un legame tra le imprese finanziate, la garanzia e la quantità di attività utilizzate a copertura del rischio di credito;
- dovranno provvedere al monitoraggio del prestatore e del valore delle garanzie;
- dovranno realizzare una evoluzione verso il modello di intermediario finanziario non bancario, o di banca di garanzia (Legge 326/2003);
- dovranno realizzare un processo di concentrazione (fusioni).

I Confidi che non si trasformeranno assisteranno alla possibilità di veder riconosciute le proprie garanzie limitatamente al caso in cui vi sia una contro-garanzia da parte di soggetti appartenenti al settore pubblico. In tutti i casi resta valida la modalità operativa mediante la quale la garanzia dei confidi viene strutturata come una assunzione del rischio di prima perdita in un'operazione di tipo *tranchèd cover*.

I Confidi che si trasformeranno in intermediari finanziari ex-art 107, vedranno il riconoscimento delle garanzie anche mutualistiche, come ammesso a condizione che siano sottoposti a regole di vigilanza prudenziali equivalenti a quelle applicate alle banche.

Il Confidi non potrà essere considerato garante ammesso a meno che :

- non acquisisca lo status di intermediario vigilato dalla Banca d'Italia: banche o intermediari ex. art. 107;
- non si doti di un rating pubblico almeno pari ad “A-”;
- Un ente pubblico (Stato e/o Regioni) o una banca sovranazionale riconosciuta (come il FEI) accetti di erogare una contro-garanzia che copra i rischi di perdite eccedenti i fondi monetari (valida per tutte le banche, standard e I.R.B.)-Il coefficiente di ponderazione diventa quello del contro-garante pubblico (0% Stato e FEI, 20% Regioni, 0% Regione contro-garantita dallo Stato); se interviene un fondo di garanzia, la riassicurazione o la controgaranzia di quest'ultimo non sono sufficienti, anche se si rispettano regole



prudenziali sulla selezione del rischio e sul moltiplicatore massimo; è necessario che l'ente pubblico si impegni a coprire le eventuali perdite a carico del Fondo che eccedono le disponibilità stanziate.

Il Confidi può fornire garanzie reali sotto forma di *tranché cover* mettendo un tetto alla % di perdita garantita. In tal caso costituisce un pegno di denaro a copertura di una tranche di *first loss* che copre tutta la perdita attesa ed una parte della perdita inattesa potenziale. La natura del garante in tal caso non conta perché la perdita massima è coperta 1 a 1 da un *cash collateral privo di rischio*.

I Confidi che intendono trasformarsi in banca dovranno affrontare una serie di problematiche, tra le quali, la più rilevante è rappresentata dalla dotazione patrimoniale.

Il Patrimonio di Vigilanza, infatti, è la misura sulla base della quale si costruiscono tutti i presidi prudenziali (coeff. di solvibilità, limiti all'assunzione di partecipazioni, concentrazione dei rischi...) definiti dalla Banca d'Italia in coerenza con le indicazioni della regolamentazione internazionale.

Una adeguata, solida dotazione patrimoniale è fondamentale per garantire la stabilità degli intermediari finanziari e la solidità del sistema finanziario.

Il maggior ruolo riconosciuto ai consorzi di garanzia fidi potrà condurre ad un incremento delle opportunità di accesso al credito per le imprese, che si potrà effettivamente tradurre nel rapporto con le banche finanziatrici per una riduzione del rischio di credito delle piccole e medie imprese e, conseguentemente, per ridurre la dotazione di capitale minimo da mantenere quale presidio per tale rischio di credito e non in ultimo per ridurre il costo dei finanziamenti.

Nell'ambito della disciplina delle garanzie (Direttiva 2006/48/CE – CRD), gli aspetti di rilievo per i Confidi, al fine di rendere idonea la loro garanzia ai fini della mitigazione del rischio di credito, possono essere in tal modo descritti:

Requisiti oggettivi:

Riconoscimento degli schemi di garanzia mutualistica

Condizioni: sono ammessi dalle Autorità di vigilanza gli schemi di garanzia mutualistica che prevedano il pagamento tempestivo di una somma a titolo di acconto che rappresenti una stima robusta della perdita economica risultante dal mancato pagamento da parte dell'obbligato principale. L'ammontare dell'acconto deve essere giudicato congruo da parte della banca finanziatrice

Requisiti soggettivi:

Sono riconosciuti dalle Autorità di vigilanza come garanti anche le istituzioni finanziarie, diverse da banche e imprese di investimento, soggette a requisiti prudenziali equivalenti a quelli applicati agli enti creditizi.



Ai fini dell'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale, alle attività di rischio delle banche è attribuita una ponderazione pari al 20% e nei casi di :

- attività nei confronti degli enti pubblici, delle banche, delle imprese di investimento e degli intermediari finanziari ex art. 107 TUB;
- attività garantite da tali soggetti.

Le garanzie dei “Confidi 107” sono riconosciute al fine della mitigazione del rischio di credito assunto dalle banche finanziatrici nei confronti delle imprese affidate.

I profili di vigilanza dei Confidi “107”

In base alla direttiva 2006/48/CE, i confidi possono rilasciare garanzie fidejussorie utili ai fini della mitigazione del rischio di credito a condizione che: siano vigilati dalla stessa autorità competente alla vigilanza sulle banche; siano soggetti a requisiti prudenziali *equivalenti* a quelli applicati alle banche.

Il 26 novembre 2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale (D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9.11.2007) che, dando attuazione al DL 269/2003, consente di cogliere l'opportunità offerta dalla direttiva 2006/48/CE, prevedendo l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB per i confidi che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a 75 milioni di euro e che siano dotati dei prescritti requisiti patrimoniali e organizzativi. Le suddette condizioni sono accertate con riferimento all'ultimo bilancio approvato e devono essere mantenute per i sei mesi successivi alla data di riferimento del bilancio.

Disciplina transitoria: i Confidi che alla data di entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia hanno un volume di attività maggiore/uguale a 75 mln. ma non rispettano i requisiti prudenziali stabiliti dalla Banca d'Italia, si adeguano a tali requisiti e chiedono l'iscrizione entro 12 mesi; decorso tale termine, i Confidi che continuano a non rispettare i requisiti prudenziali riconducono, nei 18 mesi successivi, il volume di attività finanziaria al di sotto della soglia dei 75 mln.

È importante sottolineare che, nel sistema del DM, i requisiti prudenziali ed organizzativi dovranno essere stabiliti dalla Banca d'Italia *tenendo conto della particolare natura dell'attività svolta dai confidi*.

In effetti, la direttiva 2006/48/CE nel qualificare come idonee ai fini della mitigazione del rischio di credito anche le garanzie concesse da intermediari finanziari diversi dalle banche, purché soggetti a requisiti prudenziali equivalenti, ha attribuito ai singoli Stati la definizione esatta del principio di equivalenza, secondo principi di ragionevolezza. Nel caso dell'Italia, non potranno non incidere le caratteristiche peculiari dei consorzi di garanzia collettiva, in particolare la loro idoneità a valutare i soggetti affidati riducendo al minimo il rischio di *default*.



Oltre alle predette condizioni soggettive, l'idoneità della garanzia confidi per fini di mitigazione del rischio di credito è subordinata a determinate caratteristiche della garanzia stessa, che dovrà essere diretta, irrevocabile e incondizionata, secondo quanto stabilito dalla direttiva 2006/48/CE.

Ai “Confidi 107” sono applicabili le disposizioni previste dal TUB per gli intermediari finanziari 107 in materia di:

- adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio;
- organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni;
- poteri della Banca d'Italia di adottare provvedimenti specifici, richiedere segnalazioni periodiche, effettuare ispezioni e vietare nuove operazioni;
- requisiti di onorabilità dei partecipanti e di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali;
- obblighi di comunicazione delle partecipazioni al capitale;
- comunicazioni alla BI del collegio sindacale.

La Banca d'Italia:

- stabilisce gli **elementi** da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria;
- indica le modalità mediante le quali viene rispettato il **criterio della prevalenza**¹⁹;
- definisce i limiti massimi entro cui i Confidi possono svolgere, **in via residuale**, le attività riservate agli intermediari finanziari 107;
- esplicita le norme delle Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari che si applicano ai Confidi (in particolare Vigilanza Prudenziale Equivalente e norme sulla Organizzazione e Controllo Interni).

La Banca d'Italia in data 28 Febbraio 2008 ha emanato il 9° aggiornamento delle proprie Istruzioni di Vigilanza sulla disciplina che verrà applicata ai Confidi (Capitolo XIII, **Consorzi di garanzia collettiva dei fidi con** entrata in vigore il 1.3.2008.

Gli *Obiettivi* della complessiva normativa della Banca d'Italia, intendono:

- definire un regime di vigilanza equivalente a quello delle banche;
- assicurare la sana e prudente gestione degli intermediari attraverso una costante conoscenza dei rischi da fronteggiare;

¹⁹ La *prevalenza* è rispettata qualora (dall'ultimo bilancio approvato) risultino verificate entrambe le condizioni:
RGCF (ammontare dei ricavi derivanti dall'attività di garanzia collettiva dei fidi nei confronti dei soci) > 50% **TR** (totale dei ricavi) – criterio “reddituale”
AGCF (ammontare nominale delle garanzie collettive dei fidi nei confronti dei soci) > 50% **TA** (totale dell'attivo) - criterio “dimensionale”



- fornire una correlazione tra livello/concentrazione dei rischi assunti e mezzi patrimoniali detenuti;
- definire un controllo dei rischi assunti.

L'importanza per un Confidi di essere 107 è rappresentata dalla diversificazione dei prodotti di garanzia e dei servizi che potranno essere offerti e dalle competenze aggiuntive (operazioni ammesse) rispetto ai Confidi 106, in particolare essi avranno la possibilità di offrire diversi tipi di garanzie, a seconda delle preferenze dei diversi tipi di banche, della disponibilità di aiuti pubblici e delle condizioni di mercato del *credit risk transfer*:

- banca standard - garanzie personali;
- banca I.R.B. avanzata - *tranché cover*;
- se riprende il mercato - cartolarizzazioni;
- maggior ampiezza e stabilità della base diversificata di ricavi;
- sinergie di gamma e possibilità di *cross selling*.

Con riferimento all'accesso a forme di sostegno pubblico i Confidi 107 potranno avere:

- la gestione di fondi pubblici di incentivazione (senza condizioni restrittive);
- un miglior accesso ai bandi di gara per l'assegnazione di risorse pubbliche, talora limitati a banche e intermediari vigilati (es. Fondo per la finanza d'impresa);
- canali internazionali di controgaranzia e riassicurazione più facilmente accessibili a intermediari di maggiori dimensioni e sottoposti a vigilanza prudenziale;
- un utilizzo di sistemi di valutazione del credito più strutturati, quindi idonei al calcolo trasparente dell'intensità di aiuto, come richiesto dalle disposizioni della Commissione europea sugli aiuti di Stato in forma di garanzia.

Con riferimenti ai vantaggi delle competenze aggiuntive, i Confidi 107, potranno:

- sviluppare le di attività di sportello agevolazioni, con effetti di traino sul *core business* della garanzia;
- avere accesso a fondi rischi dedicati e fonti di patrimonio supplementare;
- erogare servizi consulenza finanziaria alle imprese assistita da *voucher* pubblici.

L'analisi dei dati relativi al numero dei confidi, alla loro dimensione media, al volume delle garanzie in essere e, soprattutto, al trend dimensionale rivela che è già in atto un forte spinta verso l'aggregazione e la trasformazione in Confidi 107.



Un ulteriore sforzo sarà comunque necessario non solo per adeguare le dimensioni attraverso le aggregazioni, ma soprattutto per migliorare l'assetto organizzativo e contabile in relazione alle esigenze della vigilanza prudenziale e del nuovo ruolo attribuito ai confidi.

Risulta comunque essenziale che, in questa delicata fase di trasformazione della fisionomia e dei compiti, i confidi possano contare su un quadro normativo quanto più possibile chiaro e definito. L'attività normativa del MEF, svolta in stretta collaborazione con l'autorità di vigilanza, ha per l'appunto questo ulteriore obiettivo, di semplificare le norme che si sono andate stratificando sino ad oggi, verificandone in anticipo l'impatto sull'attività economica.

Il rafforzamento dei modelli organizzativi, dei Confidi 107 rispetto ai 106 può essere riassunto nei seguenti caratteri distintivi:

- allineamento su standard di Vigilanza di processi, controlli interni, sistemi informativi;
- esplicitazione del modello di equilibrio gestionale e trasparenza della struttura di costo e dei rischi;
- diffusione di *best practices* attraverso *provider* di servizi professionali e affermazione di confidi *leader* ;
- ridimensionamento delle prassi informali e dell'uso di conoscenza tacita e *soft information*.

Le opportunità per i Confidi in un contesto dinamico come quello di “Basilea 2” possono tradursi in un innalzamento qualitativo ed una standardizzazione delle piattaforme procedurali, professionali e strumentali, in una facilitazione dei processi di ulteriore aggregazione, nel poter essere considerati come interlocutore forte, tecnicamente e strategicamente, degli *stakeholder*, delle banche e degli enti pubblici.



3.4. PROFILI INTERDISCIPLINARI

(A CURA DI MARCELLA GALVANI).

L'Accordo di “Basilea 2” ha introdotto un sistema di valutazione del merito creditizio, destinato ad incidere profondamente sui rapporti tra il sistema bancario ed il mondo delle imprese.

Nel mercato attuale, competitivo e globale, la misurazione ed il controllo del rischio di credito rappresentano sempre più un fattore critico di successo e l'adozione di strumenti di credit risk management, quali un sistema di rating interno e un modello di portafoglio, sono imposti anche da riforme di legge quali l'Accordo di “Basilea 2”. Tale Accordo accelera i progetti di ridefinizione del processo del credito, prevedendo un'articolazione minima che la banca deve dare al sistema di rating interno in funzione della propria organizzazione e cultura del credito.

L'implementazione di sistemi di valutazione esterni oppure interni rappresenta l'aspetto critico che avrà ripercussione sull'attività creditizia delle banche verso le imprese, in particolare su quelle di piccole e medie dimensioni.

L'entrata in vigore dell'Accordo di “Basilea 2” comporta per le aziende due principali esigenze:

la necessità di analizzare e tenere sotto controllo la gestione aziendale nei diversi aspetti patrimoniale, finanziario ed economico.

la necessità di comunicare alle banche, nel linguaggio più appropriato, gli elementi e le informazioni non quantitative necessarie nell'ambito dell'applicazione dei citati criteri.

Il rating assegnato alle aziende sarà determinante per definire le condizioni di accesso al credito.

Per un paese qual è l'Italia, in cui operano prevalentemente medie e piccole aziende, l'impatto delle regole imposte dall'Accordo di “Basilea 2” dovrebbe rivelarsi dirompente e comportare presumibilmente rilevanti mutamenti nei rapporti tra gli istituti di credito ed il mondo imprenditoriale.

Fermo restando che, in generale, quando si tratta di valutare positivamente o negativamente gli effetti di un cambiamento, è necessaria una verifica sul campo che, nel caso specifico, potrà essere effettuata solo negli anni a venire, già da ora, in sede di pronostico, si può rilevare che l'Accordo di “Basilea 2” viene comunque salutato dagli analisti come un'opportunità per ricreare nuovi rapporti tra sistema bancario e mondo industriale basati sulla trasparenza e su uno scambio necessariamente più continuo e corretto di informazioni.

“Basilea 2” e i principi contabili internazionali

Con l'introduzione di “Basilea 2” vengono introdotte sul mercato regole di trasparenza e comunicazione che mirano da una parte a facilitare i rapporti banca-impresa con riferimento



all’acquisizione delle informazioni e del calcolo degli indici standardizzati, dall’altra a dare attuazione alla “Disciplina di mercato” (terzo pilastro di “Basilea 2”).

La normativa sulla trasparenza dell’informazione, da un punto di vista economico-finanziario, trova la sua collocazione nei principi contabili internazionali contenuti nel Regolamento comunitario 1606/2002, fonte di diritto comunitario di portata generale, applicabile negli Stati dell’Unione senza la necessità di adottare un provvedimento di recepimento. La finalità del Regolamento è quella di “garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e quindi l’efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno” (art. 1). Le disposizioni si riferiscono ai principi, elaborati inizialmente (fino al 2001) dall’International Accounting Standards Committee (IASC), denominati International Accounting Standards (IAS), ed attualmente dall’International Accounting Standards Board (IASB), denominati International Financial Reporting Standards (IFRS), ed alle relative interpretazioni.

L’approccio metodologico di “Basilea 2” rispetto a quello dei principi contabili internazionali differisce in quanto è diversa la valutazione dei crediti: gli IAS richiedono di contabilizzare la svalutazione di un credito solo se si verifica un evento che genera una perdita (incurred loss), mentre con “Basilea 2” vengono iscritte a conto economico le perdite che un istituto di credito si attende di conseguire a fronte di crediti che vengono inseriti in una classe di rating, operando quindi una svalutazione generica (expected loss); la probabilità di default (PD) viene infatti calcolata in base a modelli matematici fondati su serie storiche.

Per quanto concerne la trasparenza informativa i principi contabili internazionali di riferimento sono i seguenti:

IAS 39 “ Financial Instruments : Recognition e Measurement”;

IAS 32 “ Financial Instruments : Disclosure e Presentation”;

IAS 14 “Segment Reporting”;

per “Basilea 2” invece il riferimento è il cd “terzo pilastro” e cioè la Disciplina di mercato.

L’ambito di applicazione dei principi contabili internazionali riguarda, peraltro, soltanto le grandi imprese, rimanendo escluse da tale adempimento le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis cc. Ciò comporta che, se è presumibile che per le imprese di grandi dimensioni la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni, come pure la comparabilità dei bilanci e delle informazioni raccolte, assicurino una riduzione del costo del capitale, per le piccole e medie imprese, che caratterizzano il nostro sistema, la tendenza potrebbe essere di segno opposto, laddove le medesime imprese non si impegnino a garantire un flusso continuo e costante di informazioni idonee e qualificate.

“Basilea 2” come rischio o come opportunità per le PMI



A fronte delle aspettative positive che hanno indotto i paesi firmatari a definire il Nuovo Accordo di Basilea, emergono alcune perplessità sull’impatto che tale Accordo potrebbe avere specialmente sulle piccole e medie imprese.

Con l’Accordo di Basilea è stato determinato nel rapporto tra banca e impresa un cambiamento globale, di portata generale, che reca senza dubbio vantaggi e opportunità ma anche possibili svantaggi. È un’innovazione destinata a generare un impatto prevedibilmente significativo sui sistemi economici locali e ad attivare cambiamenti nei comportamenti dei diversi operatori (istituzioni, banche, confidi, imprese, professionisti) e nelle loro relazioni reciproche.

Al di là dei buoni propositi l’effetto iniziale di “Basilea 2”, una volta a pieno regime, potrebbe essere di tipo restrittivo, con maggiori difficoltà di ricorso al credito per le imprese piccole e medie, generalmente sottocapitalizzate e non preparate al salto di qualità richiesto sotto il profilo organizzativo, in particolar modo sul versante finanziario.

Secondo questo ragionamento, il timore non riguarda la penalizzazione dell’imprenditore che, non sapendo gestire i propri affari, anche sotto il profilo delle proprie esigenze finanziarie, venga considerato ad alto rischio d’insolvenza e perciò trattato con giustificata diffidenza, ma riguarda l’ipotesi dell’azienda che, per la semplicità della propria struttura organizzativa e per le abitudini consolidate negli anni, pur essendo meritoria, non sia in grado di provare, secondo gli standard previsti da Basilea, il proprio valore soggettivo e quindi il proprio standing creditizio, e subisca una penalizzazione da considerare ingiusta se confrontata con la bontà del progetto imprenditoriale proposto, anche sotto il profilo della gestione finanziaria.

Per evitare che un simile scenario si realizzi, l’atteggiamento che gli istituti di credito dovranno tenere nei confronti degli imprenditori, non potrà essere limitato alla registrazione passiva delle informazioni ricevute, ma dovrà essere di tipo collaborativo.

In questo senso, è stato affermato che l’Accordo di Basilea sarà destinato a rendere effetti benefici alla duplice e contemporanea condizione che le imprese si rendano conto della necessità di non sottovalutare l’importanza della comunicazione trasparente delle informazioni finanziarie e che le banche si dotino, anche mediante attività di formazione, di personale che sia in grado di interloquire professionalmente con il mondo produttivo.

“Basilea 2” e l’informativa finanziaria

In questo contesto, si ritiene che il Nuovo Accordo di Basilea costituisca un’effettiva spinta per l’impresa a relazionarsi con il mercato creditizio con efficienza e professionalità; in particolare, gli imprenditori non dovranno limitarsi a sviluppare il settore produttivo (qualità dei prodotti e dei servizi resi a costi competitivi) ed il settore commerciale (diretto all’acquisizione di quote di mercato), ma dovranno necessariamente dedicare attenzione anche all’aspetto finanziario, oggi relegato in ruolo



secondario, al fine di verificare di quanto credito abbiano effettivamente bisogno, quale sia il grado di capitalizzazione e di organizzazione richiesto per potere effettivamente accedere agli affidamenti, quale sia, quindi, il grado di indebitamento compatibile con la singola struttura operativa, e quali siano, infine, le fonti di finanziamento utilizzabili, verificando anche l'opportunità di attivare linee di indebitamento alternative rispetto a quelle bancarie.

Tutto ciò porterà necessariamente l'impresa a seguire con maggiore attenzione proprio quegli aspetti che risultano determinanti nella generazione di uno stato di default quali la gestione della tesoreria e del capitale circolante netto.

E' evidente che un simile programma presuppone una strategia mirata, in cui l'impresa, ancorché piccola e dotata di una struttura agile ma poco articolata, riesca a pianificare con precisione e lungimiranza la propria funzione finanziaria non limitandosi alla sola gestione della tesoreria ed alla copertura dei fabbisogni di breve periodo, ma puntando alla costruzione ed al mantenimento di una struttura finanziaria equilibrata dal punto di vista sia della qualità, sia della provenienza sia dell'adeguatezza dei mezzi finanziari. Ciò comporta la conoscenza preventiva dei tempi e della natura della formazione dei fabbisogni nonché la capacità di tamponare eventuali situazioni di crisi temporanee senza che la struttura ne riceva un danno irreversibile. Attraverso sistemi di controllo più o meno complessi, l'azienda dovrà imparare a prevedere il proprio fabbisogno di liquidità e, conseguentemente, a governare il grado di indebitamento.

L'impresa che vorrà cogliere “Basilea 2” come un'opportunità, capendo di dover agire in termini strategici anche sul piano finanziario, non potrà fare a meno di avvalersi di consulenti che facilitino il dialogo con le banche. Da questo punto di vista, in particolare, il commercialista aziendale, che acquisisce il ruolo di figura di collegamento, può svolgere una funzione importantissima non solo perché, per la propria preparazione culturale e professionale, è destinato a rendere più intelligibile la comunicazione tra imprese e banche, ma anche perché potrà, in concreto, redigere tutti quei documenti di ausilio per la valutazione del rischio d'insolvenza che possono consentire al proprio cliente di ottenere il riconoscimento del merito creditizio.

La trasparenza informativa ed il merito creditizio

La sfida di “Basilea 2” è anche quella di creare un tessuto industriale sano, che si rivolga al credito per i meriti delle operazioni sottostanti e non per tamponare contingenti situazioni di insolvenza che, non risolti i problemi che l'hanno determinata, saranno destinati inevitabilmente a ripresentarsi sino al momento in cui diverrà irreversibile lo stato di decozione e l'insolvenza sarà definitivamente trasferita sui creditori che rimarranno, in tale caso, definitivamente insoddisfatti.

Se questo è l'obiettivo di “Basilea 2”, è evidente che l'intendimento dell'Accordo non è di tipo restrittivo, in cui le banche erogano meno crediti alle imprese, ma è quello di creare un sistema che



produca riflessi positivi per l'intero sistema economico, in cui le imprese vengono affidate solo se e nella misura in cui se lo meritano.

Correlativamente, e cioè proprio per valutare il merito della classe imprenditoriale, l'Accordo di “Basilea 2” non può, evidentemente, comportare solo impegni a carico delle imprese, ma deve essere considerato uno stimolo anche per il mondo bancario, chiamato professionalmente e con metodologie corrette, a valutare il rischio d'insolvenza che si assume nel momento in cui decide di affidare un'impresa.

Come già sopra accennato, il metodo concreto mediante il quale l'impresa può far conoscere alle banche con cui si relaziona la bontà del proprio operato, è quello della trasparenza delle informazioni: in tal senso l'impresa, oltre a consegnare il proprio bilancio d'esercizio, come già avviene nella prassi, laddove il bilancio d'esercizio viene redatto per obbligo di legge (le società di capitali), se vorrà dimostrare di meritare la fiducia delle banche, dovrà elaborare ulteriori documenti previsionali quali budget, piani industriali, analisi dei flussi finanziari ed in generale tutti i supporti che possono essere utili per una propria valutazione storica e prospettica, aggiornando nel tempo le posizioni così da mantenere un dialogo costante ed aperto con coloro ai quali domanda l'erogazione del credito.

“Basilea 2” e l'eliminazione delle interferenze fiscali

Sempre in termini di confronto con l'Accordo di “Basilea 2”, debbono, ancora segnalarsi quegli interventi legislativi che favoriscono la trasparenza delle informazioni che l'impresa può fornire alle banche con l'aspettativa di vedere riconosciuto il proprio merito creditizio.

In proposito, si rileva che la riforma del diritto societario non ha risparmiato il bilancio d'esercizio a cui ha apportato alcune modifiche di notevole rilevanza.

In particolare, la disposizione del previgente secondo ed ultimo comma dell'art. 2426 del codice civile disponeva che “è consentito effettuare rettifiche di valore (rispetto ai valori civilistici di bilancio ndr) e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie”.

La soppressione di tale norma, operata dalla riforma del diritto societario, impedisce ora l'inquinamento del bilancio che, al contrario, epurato dalle interferenze di natura fiscale, deve essere redatto esclusivamente in base alle valutazioni di ordine civilistico.

Già solo questa modifica consente una lettura più agevole per l'istituto di credito che, per la valutazione del merito creditizio, tra i vari elementi di vaglio, si troverà a dovere analizzare i bilanci di esercizio dell'imprenditore che domanda credito.

“Basilea 2” ed il principio di prevalenza della sostanza sulla forma

Sempre in tema di trasparenza, va, inoltre rilevato che la nuova formulazione dell'art. 2423 bis del codice civile, secondo cui la valutazione delle poste di bilancio deve tenere conto della “funzione economica”, è stata letta nel senso dell'introduzione del principio della prevalenza della sostanza sulla



forma. E', in proposito, evidente ed intuibile che prevedere la soccombenza della forma rispetto alla sostanza nell'iscrizione delle voci di bilancio, significa porre in essere un'operazione trasparente, che consente di fornire una rappresentazione veritiera e corretta, e dunque in sintonia con la finalità di chiedere la redazione di documenti chiari ed intelligibili, che possono, ai fini dell'Accordo di “Basilea 2”, diventare utili elementi ai fini della determinazione del rating. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, insieme alla valutazione secondo il criterio del “fair value”, rappresenta, tra l'altro, uno dei principi informatori del sistema degli IAS.

“Basilea 2” e la riforma della legge fallimentare

Come è noto, l'impianto della nuova legge fallimentare mira al risanamento ed al recupero, ove possibile, dell'impresa in crisi e mitiga l'aspetto sanzionatorio e di biasimo che l'istituto possedeva in origine. In particolare, il nuovo disposto dell'art. 160 della L.F. consente il ricorso al concordato preventivo anche all'imprenditore che si trova in un generico stato di crisi, e cioè anche a colui che si trova in una situazione di difficoltà ad adempiere alle obbligazioni assunte, permettendogli così di avviare il risanamento aziendale in una fase precedente e meno gravosa di quella della vera e propria insolvenza irreversibile. Sotto il profilo oggettivo, occorre che il debitore proponga ai creditori un piano di risanamento della propria esposizione debitoria o mediante la ristrutturazione del debito e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, o mediante l'attribuzione delle passività ad un assunto delle stesse.

Il piano di risanamento deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Il debitore ammesso al concordato preventivo conserva l'amministrazione dei suoi beni e continua l'esercizio dell'impresa, benché sotto il controllo dell'amministratore giudiziale e, per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, previa autorizzazione del Giudice Delegato.

Anche l'impresa in conclamato, ma potenzialmente reversibile, stato di crisi può, quindi, continuare la propria attività, richiedere nuovi finanziamenti e gestire le preesistenti passività al fine di riportare la propria impresa in bonis. E' evidente che la possibilità di risanamento è condizionata non solo alla credibilità del progetto imprenditoriale ma, in misura spesso decisiva, alla bontà del piano finanziario, alle caratteristiche dei nuovi fondi, alla flessibilità degli impegni di restituzione del debito, per interesse e capitale. L'applicazione dei rigidi criteri di “Basilea 2” potrebbe porre evidenti conflitti di merito e di metodo per fabbisogni siffatti sia per le aziende di credito già coinvolte nei destini dell'impresa, in quanto esposte precedentemente all'ammissione al concordato, sia per le aziende di credito che, invece, volessero intervenire successivamente a finanziare il progetto di risanamento.

Come si giustifica il ricorso all'analisi andamentale nel caso di un'azienda che sta ribaltando il suo passato, ha intrapreso nuovi percorsi imprenditoriali, è guidata da un nuovo management, o le cui



passività siano state assunte, per esempio, da un'impresa leader di mercato che assicura nuovi mercati di sbocco alle merci prodotte? Ed ancora, come valutare la possibilità di default sulla base del vissuto dell'impresa quando la società è in ristrutturazione?

I modelli quantitativi per la stima della probabilità di insolvenza delle controparti clienti e per la valutazione del merito di credito, generalmente indicati con il termine di credit scoring, sono basati su tecniche statistiche che pongono in relazione una serie di variabili espressive delle condizioni economiche e finanziarie di imprese o di soggetti privati richiedenti credito con la loro rischiosità, o, in termini formali, con la probabilità di insolvenza o di mancato rimborso del prestito a scadenza. Essi mirano a individuare relazioni matematiche oggettive tra variabili finanziarie o indicatori economici e solvibilità del soggetto esaminato con l'intento di prevedere la probabilità di rimborso dei nuovi prestiti sulla base delle performances delle operazioni passate. Nella loro costruzione assumono perciò importanza in primo luogo le informazioni storiche; in secondo luogo, è importante per l'efficacia dei modelli la corretta individuazione delle variabili esplicative della capacità di rimborso degli affidati, normalmente espresse da ratios di bilancio o da indici di struttura finanziaria, e la stima dei parametri che ne sintetizzano le relazioni con gli eventi di insolvenza. Anche in questo caso gli indici calcolati sui bilanci passati potrebbero non avere alcuna relazione con l'attuale capacità di rimborso né con le prospettive reddituali.

“Basilea 2” ed il settore non profit

In termini assolutamente sintetici, il principio dell'efficienza allocativa nel mercato del credito presuppone la destinazione delle risorse finanziarie alle diverse opportunità di investimento in relazione ad una graduatoria di responsabilità basata sui redditi attesi. Anche in Italia, tuttavia, una quota stimata vicina al 6% del Pil è riferibile al terzo settore e al mondo non profit in generale: questo significa che una quota importante della ricchezza del Paese è ascrivibile ad enti, aziende ed organizzazioni che come fine ultimo non hanno la realizzazione di un profitto e tuttavia operano in un contesto di mercato, hanno competitors agguerriti, si relazionano in un contesto ormai globalizzato, si dedicano ad attività molteplici, diversificate e plurisettoriali, erogano servizi, prodotti, beni di consumo. Sono a pieno titolo imprese rette dal principio dell'economicità e dell'efficienza gestionale ma non mirano a massimizzare l'utile economico, ma piuttosto altri valori altrettanto espressivi del benessere sociale. Come è noto la valutazione dei fidi consiste nell'apprezzamento della capacità di rimborso delle aziende richiedenti credito: tradizionalmente quale presupposto fondamentale della positiva valutazione della capacità di rimborso viene generalmente valutata l'attitudine dell'impresa affidata a produrre redditi adeguati rispetto alle situazioni di rischio caratteristiche dei settori di attività di appartenenza. Anche Basilea attribuisce molta importanza a tali indicatori che, tuttavia, risultano non applicabili a numerosissime aziende operanti nel terzo settore. Lo stesso vale per l'analisi andamentale con particolare riferimento



agli indici di autonomia finanziaria, di patrimonializzazione ecc., che nel settore non profit hanno scarsa possibilità di realizzazione sia per l'assenza di schemi obbligatori di redazione del bilancio, sia perché, strutturalmente, le aziende non profit derivano le loro entrate da trasferimenti pubblici a valere su progetti che vengono finanziati solo successivamente alla rendicontazione delle spese, ovvero solo successivamente all'avvenuto sostenimento delle stesse.

“Basilea 2”: aspetti critici dei rapporti tra banca e PMI

Un motivo di preoccupazione che è stato messo in evidenza in relazione ai rapporti banca-impresa si riferisce al fatto che non sono solo le aziende ad avere diverse dimensioni e diverse strutture e che un problema di tipo organizzativo esiste anche per gli istituti di credito; da questo punto di vista, rischiano di essere ingiustamente penalizzate le imprese che rivolgono la propria richiesta di affidamento a quegli istituti di piccole dimensioni che, non potendo utilizzare le stesse metodologie dei grandi gruppi bancari, dovranno mantenere comportamenti più prudentiali e si troveranno perciò a concedere crediti in misura quantitativamente minore ed a prezzi più alti.

Peraltro, tale preoccupazione potrebbe essere neutralizzata dalla circostanza secondo cui, generalmente, gli istituti di credito che operano prevalentemente a livello locale, quali, ad esempio, le Banche di Credito Cooperativo, possono superare il divario di mezzi e di organizzazione grazie alla conoscenza più penetrante del proprio ristretto mercato e, conseguentemente, dei soggetti che a loro si rivolgono.

Un ulteriore timore che riguarda i rapporti banca-impresa, consiste nell'effetto distorsivo che si può determinare nel confronto tra banche ed imprese in ragione dell'andamento generale del mercato; secondo questo ragionamento può, infatti, accadere che, nei momenti di forte ripresa economica, i rischi complessivi d'insolvenza siano di minore rilievo, e ciò potrebbe consentire anche ad aziende meno meritorie di cavalcare l'onda e ricevere crediti a condizioni agevolate rispetto alla propria posizione soggettiva.

Al contrario, l'altro e ben più grave scenario possibile è quello in cui nei periodi di recessione, con un crescente rischio d'insolvenza dovuto non tanto alle incapacità del singolo imprenditore, quanto alla transitoria congiuntura sfavorevole del mercato, sia più difficile e costoso reperire finanziamenti, con le prevedibili conseguenze che si possono determinare nei momenti di crisi di liquidità.

In tale ipotesi, di cd. prociclicità dei mercati finanziari, le imprese, anche quelle che sarebbero in grado di risollevarsi non appena cessato il momento di recessione, proprio nel momento in cui avrebbero più bisogno di essere supportate rischiano, al contrario, di essere abbandonate ingiustamente dalle banche, in nome dei principi di “Basilea 2”, il cui Accordo, in tale caso, non assumerebbe più un ruolo meramente neutrale, in cui, cioè, si dettano regole dirette all'affidamento dei soggetti meritori, ma diverrebbe esso stesso causa di recessione.



“Basilea 2” e le fonti di finanziamento delle società di capitali

Esaminati i possibili vantaggi ed i motivi di preoccupazione che si potrebbero individuare nei rapporti tra banche ed imprese alla luce dell’Accordo di “Basilea 2”, è interessante verificare, sempre sotto il profilo delle interrelazioni disciplinari, quali disposizioni normative siano state informate dalle stesse finalità che hanno indotto i paesi firmatari a siglare il predetto Accordo.

In proposito vanno messi in rilievo quegli istituti giuridici che legittimano e favoriscono l’impresa a reperire finanziamenti anche da soggetti diversi dagli istituti di credito, tramite strumenti finanziari o di partecipazione aziendale; tali disposizioni normative, infatti, si inseriscono nella logica dell’Accordo di “Basilea 2” che, vincolando il ricorso al credito bancario sotto il profilo della quantità ed onerosità dalle risultanze del rating, determina per l’impresa la necessità di pensare ad altre forme di finanziamento laddove le linee di affidamento bancario siano insufficienti rispetto al fabbisogno di liquidità necessario per condurre con probabilità di successo il progetto industriale.

Oltre al canale bancario, per incrementare la propria struttura patrimoniale e finanziaria le imprese ricorrono al capitale di rischio e al capitale di debito.

Il capitale proprio di un’impresa rappresenta la misura del rischio assunto in proprio dai soci e, tra l’altro, costituisce per le banche un indicatore della fiducia dagli stessi riposta nell’azienda. Le società di piccole dimensioni e le imprese individuali, che hanno difficoltà a mettere a disposizione dell’azienda risorse proprie investite in maniera permanente, per non ricorrere in modo eccessivo al credito, ma anche per capitalizzare l’impresa ed ottenere quindi condizioni migliori dagli istituti di credito, ricorrono all’autofinanziamento. L’autofinanziamento si genera sostanzialmente o attraverso minori prelevamenti personali dei soci rispetto agli utili prodotti o, in modo occulto, sottostimando le attività o sovrastimando le passività.

Nelle spa e nelle sapa il capitale di rischio è limitato ai conferimenti dei soci; il capitale sociale è formato da azioni, che sono titoli rappresentativi di diritti che variano in relazione alla categoria a cui appartiene l’azione posseduta, nel rispetto del divieto di patto leonino (art. 2265 cc) e del divieto di emissione di azioni a voto plurimo (art. 2351 comma 4 cc).

Accanto alle forme di finanziamento rappresentate dal capitale di rischio, esistono una serie di istituti giuridici che consentono alle imprese di ricorrere al capitale di debito.

Obbligazioni emesse da spa e sapa

L’art. 2412 cc dispone che le società possano emettere obbligazioni “per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale (anche non versato ndr), della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato” e che tale limite possa essere superato al verificarsi di determinate condizioni. Con questa disposizione il Legislatore, a differenza di quanto disposto in precedenza, riconosce all’impresa la possibilità di ricorrere al capitale di debito in



misura non omogenea rispetto al capitale di rischio, rompendo l'equilibrio, precedentemente previsto, tra ricorso al capitale proprio e di terzi. In tal modo, con la rimozione cioè dell'ostacolo normativo, aumentano per l'impresa le possibilità di reperire risorse finanziarie rispetto al canale bancario.

Titoli di debito emessi da srl

L'art. 2483 cc prevede la possibilità per le società a responsabilità limitata di emettere titoli di debito, assimilabili alle obbligazioni, a condizione che l'atto costitutivo lo preveda espressamente, conferendone la relativa attribuzione ai soci o agli amministratori, individuando le modalità e le maggioranze richieste per la loro adozione, nonché gli eventuali limiti quantitativi all'emissione.

Se un limite quantitativo all'emissione dei titoli di debito è eventuale, come appena esposto, è invece imposto un altro vincolo, che si potrebbe definire qualitativo, consistente nella necessità che i titoli di debito emessi vengano sottoscritti da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e cioè, sostanzialmente, le banche italiane e comunitarie (art. 1 comma 2 D.Lgs. 385/93), gli istituti di credito, le SIM, le società di gestione del risparmio e gli intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del T.U.B. (D.Lgs. 385/93) e le società ed enti di assicurazione autorizzati (L. 295/78 e L. 742/86).

Gli investitori professionali, poi, possono trasferire i titoli di debito anche ai risparmiatori privati che, di fatto, diventano coloro che finanziano la società con l'obiettivo di lucrarne un rendimento.

Il passaggio del Legislatore per rendere appetibile l'acquisto di tali titoli da parte dei risparmiatori - finanziatori, è dato dal fatto che, a meno che l'obbligazione non sia a sua volta acquistata da soci della società emittente o da investitori professionali, della circolazione del titolo risponde non solo la società emittente ma anche, in solido, lo stesso investitore professionale che lo ha inizialmente sottoscritto, con un notevolissimo incremento delle garanzie di solvibilità del debito obbligazionario a tutela dei risparmiatori.

Strumenti finanziari di partecipazione

Sempre con l'intento di aumentare la possibilità per le imprese di reperire risorse finanziarie, o di acquisire beni conferibili, opere o servizi da parte dei soci o di terzi, il Legislatore ha introdotto per le società per azioni una categoria di strumenti finanziari ibridi tra azioni e obbligazioni, forniti cioè di diritti patrimoniali e partecipativi, i cui possessori non assumono mai la qualità di soci poiché i relativi apporti non possono essere imputati al capitale.

I diritti patrimoniali sono rappresentati da una remunerazione fissa o commisurata all'andamento della società e possono consistere anche in agevolazioni per i possessori di tali strumenti (es. sconti sull'acquisto dei beni prodotti dalla società).

I diritti amministrativi, espressamente indicati nello statuto della società, sono il diritto di voto (non nell'assemblea generale degli azionisti), il diritto di opzione (sull'emissione di strumenti finanziari della stessa categoria) ed il diritto ad esercitare controlli sugli investimenti sottostanti.



Il legislatore ha lasciato un ampio spazio all'autonomia negoziale della società emittente, non disciplinando in modo analitico la fattispecie in esame.

Patrimoni e finanziamenti destinati

La riforma del diritto societario (che costituisce il provvedimento di riforma del diritto sostanziale societario) ha introdotto (agli artt. da 2447 bis a 2247 novies cc) la facoltà per le società di capitali di dedicare una parte del proprio patrimonio alla realizzazione di uno specifico affare. La responsabilità per le obbligazioni nascenti dalla realizzazione dell'affare è limitata alla parte di patrimonio destinato ed i creditori sociali non possono far valere diritti su di esso.

La normativa disciplina inoltre una particolare tipologia di contratti che vengono conclusi per finanziare uno specifico affare, prevedendo che “al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell'affare stesso” (art. 2447 decies cc).

Tale istituto, oltre ad introdurre un ulteriore strumento di finanziamento per l'impresa, consente di mantenere distinto il patrimonio destinato rispetto all'intero patrimonio aziendale, e laddove l'imprenditore si rivolga al ceto bancario per il finanziamento dello specifico affare, la distinzione patrimoniale potrebbe portare a benefici sotto il profilo della determinazione del rating, consentendo, in tale modo, allo stesso imprenditore un più agevole e mirato ricorso alla pratica di finanziamento a prezzi più contenuti, specie laddove l'operazione sottostante appaia proficua e degna di meritare il ricorso al credito.

Finanziamenti dei soci

I soci possono mettere risorse finanziarie a disposizione della società non solo tramite aumenti di capitale, ma anche mediante prestiti e versamenti di somme di denaro. La postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci nella srl

L'art. 2467 del codice civile, nella nuova formulazione apportata dal D.Lgs. n.06/2003 prevede, per le società a responsabilità limitata, la postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci rispetto al pagamento degli altri crediti, ed addirittura la sua revoca laddove effettuata entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento della società, qualora il finanziamento sia stato concesso in un momento di eccessivo squilibrio nell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Poiché, in base a questa norma, la posizione giuridica dei soci che finanziano una società a responsabilità limitata, sotto il profilo dell'aspettativa alla restituzione alla scadenza delle somme oggetto del finanziamento, dipende dall'equilibrio rispetto all'indebitamento, è evidente che la valutazione introdotta da “Basilea 2”, che fornisce un indice di solvibilità aziendale, può risultare un elemento utile se non decisivo per accertare se i soci abbiano effettuato un finanziamento in un momento in cui il grado di indebitamento fosse o meno eccessivo rispetto al patrimonio netto.



Pertanto, i soci finanziatori potranno considerare un rating positivo quale segnale di via libera per poter ottenere il recupero del credito vantato nei confronti della società, senza doversi mettere in coda agli altri creditori sociali, mentre, al contrario, in presenza di una valutazione bancaria negativa, in cui il rischio d'insolvenza venga considerato alto, è fondato pensare che il diritto dei soci alla restituzione del finanziamento possa essere legittimamente esercitato solo in via postergata.

“Basilea 2” ed il sistema di controllo delle società di capitali

Anche le modifiche introdotte dalla riforma societaria in ordine al sistema dei controlli delle società di capitali sono suscettibili di entrare in correlazione con le regole dettate dall'Accordo di “Basilea 2”.

Infatti, un elemento destinato ad avere un peso nella valutazione aziendale del rischio d'insolvenza, consiste nella rilevazione di un sistema più o meno strutturato di controlli.

In altri termini, la scelta che l'imprenditore opererà in ordine ai molteplici modelli di amministrazione e controllo, specie con riferimento all'attività esercitata nella forma giuridica della società per azioni, potrebbe facilitare o sfavorire lo stesso imprenditore nel reperimento del credito bancario.

E', infatti, evidente che laddove il sistema dei controlli sia più penetrante, per esempio dove vi sia un collegio sindacale (non obbligatorio per le imprese esercitate in forma individuale, né per le società di persone, né per le società a responsabilità limitata ove non ricorrano le ipotesi di cui alla riformata formulazione dell'art. 2477 del codice civile, secondo e terzo comma) o sia presente un consiglio di sorveglianza (nel sistema dualistico delle spa), oppure laddove l'imprenditore si avvalga dell'intervento di una società di revisione, l'istituto bancario, chiamato a decidere il merito creditizio, avrà maggiori elementi di riscontro per valutare la conduzione finanziaria dell'azienda.

Al contrario, nelle società in cui non vi è un filtro tra l'azienda e l'istituto di credito, e manca, dunque, un controllo preventivo da parte di organi che, esterni od interni, sono responsabili delle proprie valutazioni, il riconoscimento di un buon andamento, ai fini dell'indice di solvibilità aziendale, sarà più difficoltoso e dovrà, per forza di cose, prescindere dal confronto con altri “valutatori”, con la conseguenza che sarà più complicato per lo stesso imprenditore acquisire la fiducia ad essere agevolmente affidato. Ancor più in tali casi, per fare valere il proprio merito creditizio, l'imprenditore dovrà avvalersi di validi consulenti, con particolare riferimento al ruolo del commercialista, in grado almeno di elaborare la documentazione necessaria diretta a consentire una corretta ed idonea valutazione.

“Basilea 2” e la legislazione fiscale

L'attività d'impresa è condizionata pesantemente dalla normativa fiscale e non solo con riferimento alla redazione di documenti contabili, ma anche per quanto riguarda le scelte di tipo strategico; basti



pensare agli effetti penalizzanti e distorsivi che si sono creati a seguito dell'introduzione della normativa sugli Studi di Settore e dell'IRAP.

Il problema della pressione fiscale non riguarda tanto le aliquote delle varie tipologie di imposte, quanto le basi imponibili, la cui ampiezza, conseguente l'indeducibilità di componenti negativi di reddito, fa sì che, la percentuale di ricavo da erogare al “socio occulto” Erario, sia sproporzionata rispetto alla reale capacità contributiva dell'impresa.

La normativa fiscale condiziona l'impresa anche sotto il profilo delle strategie di finanziamento; l'imprenditore, infatti, nello scegliere le modalità per reperire le risorse necessarie alla realizzazione del proprio business, si trova a dover superare vincoli che gli derivano non solo dal rispetto delle disposizioni contenute nell'Accordo di “Basilea 2”, ma anche di quelle imposte dall'Amministrazione Finanziaria.

Con la legge Finanziaria 2008 il Legislatore fiscale continua ad interferire sulle strategie d'impresa anche con riferimento agli aspetti finanziari: da un lato abrogando gli artt. 97 e 98 del TUIR e dall'altro sostituendo le disposizioni contenute nell'art. 96 del TUIR.

La regola della cd “thin capitalization”, contenuta nell'abrogato art. 98 del TUIR, comportava per le imprese, il cui volume di ricavi non superasse le soglie per l'applicazione degli Studi di Settore, un notevole incremento degli oneri derivanti dal ricorso al finanziamento (presso soci qualificati o parti correlate) a seguito dell'indeducibilità parziale degli interessi passivi in presenza di sottocapitalizzazione; l'impresa si considerava sottocapitalizzata se l'ammontare dei finanziamenti erogati superava di quattro volte il patrimonio netto contabile di pertinenza dei soci qualificati.

Anche l'abrogato art. 97 del TUIR che ha introdotto il cd “pro-rata patrimoniale” produceva un incremento degli oneri finanziari, e, in tal caso, per tutte le tipologie di interessi passivi e per tutte le imprese (anche piccole) che detenevano partecipazioni con i requisiti “pex” iscritte in bilancio ad un valore superiore a quello del patrimonio netto contabile della partecipante.

L'art. 96 del TUIR così come modificato dalla legge Finanziaria 2008 dispone che : “Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica”. Per Rol si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b) (vale a dire gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali.

Nella scelta delle modalità di finanziamento, cresce, dunque, con le modifiche all'Ires previste dalla Finanziaria, la rilevanza della variabile fiscale; saranno penalizzate le società fortemente indebitate in



quanto le disposizioni introdotte comporteranno un aumento della base imponibile Ires e quindi delle imposte. Sembrerebbero invece avvantaggiate le ditte individuali e le società di persone.

Le norme che incidono sulla deducibilità degli interessi passivi si pongono in relazione diretta con “Basilea 2” poiché hanno ripercussioni sugli oneri complessivi derivanti dall’accesso al credito; è evidente infatti che, nel caso in cui all’impresa venga assegnato un rating non favorevole, il costo complessivo del finanziamento risentirà negativamente non solo dell’onere finanziario diretto collegato al rating assegnato, ma anche dell’onere fiscale indiretto connesso all’indeducibilità degli interessi passivi.



APPENDICE DI APPROFONDIMENTO

(A CURA DI FRANCESCA MARIOTTI)



LE CENTRALI RISCHI PUBBLICHE.

(A CURA DI FRANCESCA MARIOTTI)

Il **servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia** è disciplinato dalla Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (in seguito denominato C.I.C.R.) del 29 marzo 1994. La Delibera è stata assunta ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito denominato Testo Unico), il quale conferisce al C.I.C.R. il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nei confronti delle banche, delle società finanziarie appartenenti a gruppi creditizi e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico.

Il **servizio centralizzato di rilevazione dei rischi creditizi di importo contenuto è gestito dalla S.I.A.** ed è disciplinato dalla Delibera del C.I.C.R. del 3 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 158 dell'8 luglio 1999. La Delibera è stata assunta ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Il 10 novembre 2000, la Banca d'Italia ha emanato le istruzioni di attuazione della citata Delibera (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2000, n. 272). Le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia definiscono, conformemente a quanto disposto dal C.I.C.R., gli aspetti procedurali, le misure di sicurezza e riservatezza delle informazioni, le modalità di accesso dei soggetti censiti dalla rilevazione, nonché gli aspetti connessi alla verifica della funzionalità del servizio e quelli sanzionatori. L'archivio centralizzato censisce gli affidamenti di importo inferiore al limite minimo di censimento della Centrale Rischi della Banca d'Italia e superiore al limite massimo stabilito per le operazioni di credito al consumo (attualmente pari ad euro 31.245,00), con esclusione dei crediti classificati "in sofferenza".

La **partecipazione** ai servizi di centralizzazione dei rischi Bankit e S.I.A. è **obbligatoria** per i seguenti soggetti:

- le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del Testo Unico. L'obbligo di partecipazione riguarda pertanto le banche italiane e le filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica;

- gli intermediari finanziari iscritti nell'albo e/o nell'elenco speciale di cui agli articoli, rispettivamente, 64 e 107 del Testo Unico, i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, come definita dall'art. 2 del Decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994.

Gli intermediari partecipanti segnalano alla Centrale dei Rischi (in seguito denominata pure Centrale o C.R.) anche le posizioni di rischio di pertinenza delle proprie filiali estere, limitatamente a quelle assunte nei confronti di soggetti residenti in Italia.

Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi ha lo **scopo** di porre a disposizione degli intermediari partecipanti uno strumento informativo in grado di accrescere la capacità di valutazione e di controllo della clientela. A tal fine, ogni intermediario partecipante è tenuto a comunicare mensilmente alla Centrale dei Rischi Bankit o S.I.A. la propria esposizione creditizia, di ammontare compreso nei limiti di censimento, nei confronti di ciascun cliente. Sulla base delle informazioni ricevute, la Centrale restituisce con la stessa periodicità un flusso di ritorno personalizzato per ogni intermediario con il quale viene fornita la posizione globale di rischio a livello di "sistema" dei singoli clienti segnalati. Gli intermediari, utilizzando il servizio di "prima informazione", possono in ogni momento consultare la Centrale Bankit, la Centrale S.I.A. o entrambe per conoscere la posizione globale di rischio di soggetti diversi da quelli da essi segnalati.

La Centrale provvede alla **rilevazione delle posizioni** di rischio della clientela degli intermediari partecipanti con **cadenza mensile**. La segnalazione di tali posizioni di rischio va effettuata dagli intermediari entro il giorno 25 del mese successivo a quello cui si riferisce la rilevazione. Le segnalazioni vanno inviate anche se gli importi non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente. Tutte le altre informazioni funzionali alla rilevazione dei rischi vengono acquisite ed elaborate dalla Centrale in modo puntuale e continuo per mantenere gli archivi sempre aggiornati. Esse devono pertanto essere trasmesse con tempestività non appena si rendano disponibili presso l'intermediario.



La rilevazione mensile dei rischi concerne anche le **forme di coobbligazione**; vale a dire le relazioni di tipo giuridico intercorrenti fra più soggetti, dalle quali discende una loro responsabilità solidale nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti degli intermediari. Tale rilevazione consente di collegare le posizioni di rischio che fanno capo a ciascuna coobbligazione a quelle di esclusiva pertinenza dei soggetti che ne fanno parte. Al di fuori della procedura di rilevazione delle coobbligazioni, la Centrale dei Rischi censisce anche i collegamenti che intercorrono fra i soggetti che rilasciano agli intermediari garanzie personali e i soggetti, affidati dagli intermediari medesimi, il cui credito risulta assistito da tali garanzie. Le informazioni concernenti le coobbligazioni vengono fornite agli intermediari partecipanti nel flusso di ritorno personalizzato e in esito a richieste di "prima informazione".

Sulla base delle segnalazioni ricevute, la Centrale dei Rischi restituisce con cadenza mensile a ciascun intermediario partecipante un flusso **di ritorno personalizzato** contenente la posizione riepilogativa dei rischi complessivamente censiti al nome di ciascun affidato segnalato e dei soggetti collegati allo stesso in una delle forme di coobbligazione censite. Le stesse informazioni vengono fornite con riferimento all'insieme degli intermediari bancari, degli intermediari finanziari e del gruppo creditizio di appartenenza dell'azienda segnalante.

La **posizione globale di rischio** dei soggetti segnalati viene determinata sommando, distintamente per ogni tipologia di importo prevista e per ognuna delle categorie di censimento e delle relative variabili di classificazione, le segnalazioni di rischio effettuate a nome dei soggetti stessi dall'insieme degli intermediari partecipanti. Sono altresì fornite, per ciascun nominativo segnalato, ulteriori informazioni ritenute utili per la valutazione e il controllo della rischiosità della clientela, concernenti:

- l'ammontare degli sconfinamenti e dei margini disponibili calcolati per ciascuna categoria di censimento e variabile di classificazione;
- il numero degli intermediari segnalanti;
- il numero dei nuovi intermediari affidanti e il numero degli intermediari che non segnalano più affidamenti;
- il numero degli intermediari che segnalano sofferenze sul conto del soggetto;
- il numero delle richieste di "prima informazione" pervenute negli ultimi sei mesi e motivate dall'avvio di un'istruttoria propedeutica all'instaurazione di un rapporto di natura creditizia, per le quali non ci sia ancora stata la segnalazione degli importi;
- l'indicazione se la posizione è o non è assistita da garanzie personali.

Il flusso di ritorno contiene inoltre le informazioni anagrafiche relative a ciascun affidato segnalato, ai suoi coobbligati e ai soggetti allo stesso collegati nell'ambito di rapporti di garanzia, di cessione del credito o sconto pro soluto.

Gli intermediari partecipanti hanno facoltà di chiedere alla Centrale informazioni sulla posizione globale di rischio censita al nome di soggetti diversi da quelli segnalati, a condizione che le richieste siano avanzate per finalità connesse all'assunzione del rischio nelle sue diverse configurazioni. Considerato il carattere riservato dei dati censiti dalla Centrale dei Rischi, il ricorso al servizio è infatti consentito nei soli casi in cui l'informativa richiesta concorra a fornire elementi utili ai fini della valutazione del merito di credito della clientela effettiva o potenziale.

In esito alle **richieste di "prima informazione"** sono previsti due flussi informativi, che si differenziano in relazione al grado di dettaglio delle informazioni richieste:

- nel primo livello figurano la posizione globale di rischio del soggetto richiesto e le informazioni anagrafiche delle coobbligazioni di cui il soggetto medesimo risulti far parte;
- nel secondo livello sono comprese, oltre alle suddette informazioni, anche le posizioni di rischio di pertinenza delle coobbligazioni e le informazioni anagrafiche dei soggetti collegati a quello richiesto da rapporti di garanzia, di cessione del credito o sconto pro soluto.

In entrambi i flussi informativi sono altresì contenute, con riguardo al soggetto richiesto, informazioni relative a:



- ammontare degli sconfinamenti e dei margini disponibili calcolati per ciascuna categoria di censimento e variabile di classificazione;
- numero degli intermediari segnalanti;
- numero delle richieste di "prima informazione" motivate dall'avvio di un processo istruttorio propedeutico all'instaurazione di un rapporto di natura creditizia, pervenute negli ultimi sei mesi, per le quali non ci sia ancora stata la segnalazione degli importi.

Viene inoltre evidenziato l'eventuale trascinamento dei dati. Ove richiesto, viene altresì fornita la posizione globale di rischio del cliente nei confronti del gruppo creditizio di cui l'intermediario richiedente faccia eventualmente parte.

La rilevazione delle forme di coobbligazione diverse dalle cointestazioni (**composizione societaria (solo per Centrale Rischi Bankit)**) ha luogo mediante il censimento dei soci delle società di fatto, delle società di persone e, limitatamente agli accomandatari, delle società in accomandita semplice e per azioni. Lo sviluppo della compagine sociale viene richiesto agli intermediari direttamente dalla Centrale Bankit allorché questa riceve la segnalazione anagrafica di una società appartenente a una delle categorie sopra indicate, che non risulta già censita in base dati.

Caratteristiche dei rischi rilevati dalla Centrale

La Centrale dei Rischi rileva informazioni di carattere individuale concernenti:

- i rapporti di affidamento per cassa e di firma intrattenuti dagli intermediari segnalanti con la clientela;
- le garanzie personali e reali esterne ricevute dagli intermediari a favore di soggetti dagli stessi affidati;
- derivati finanziari;
- finanziamenti effettuati per conto di terzi;
- operazioni in pool;
- crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari-debitori ceduti;
- rischi autoliquidanti-crediti scaduti;
- perdite registrate su crediti in "sofferenza" (solo per Centrale Rischi Bankit);
- crediti ceduti a terzi.

L'obbligo di segnalare alla Centrale i predetti rischi sussiste indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto affidato; è fatta eccezione per le filiali estere di intermediari italiani, le quali segnalano solo i rischi in essere nei confronti della clientela residente in Italia. In occasione di ogni rilevazione, devono essere segnalate le posizioni di rischio risultanti all'ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento.

L'obbligo della segnalazione alla Centrale Bankit sussiste per le posizioni che, alla data cui si riferisce la rilevazione, presentano almeno uno dei seguenti requisiti:

- la somma dell'accordato ovvero quella dell'utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma riferiti al cliente è d'importo pari o superiore ad euro 75.000,00;
- il valore delle garanzie personali e reali esterne complessivamente rilasciate dal cliente è d'importo pari o superiore ad euro 75.000,00;
- il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è pari o superiore ad euro 75.000,00;
- la posizione del cliente è "in sofferenza", per crediti di qualunque importo;
- la somma delle operazioni per conto terzi riferite al cliente è di importo pari o superiore ad euro 75.000,00;
- il valore nominale dei crediti che l'intermediario ha acquisito dal cliente per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore ad euro 75.000,00;
- su una parte o la totalità dei crediti "in sofferenza" è stata registrata una perdita di qualunque importo;
- il valore nominale dei crediti in bonis ceduti a terzi dall'intermediario segnalante è pari o superiore ad euro 75.000,00;
- sono stati ceduti a terzi dall'intermediario segnalante crediti in sofferenza di qualunque importo;

L'obbligo della segnalazione alla Centrale S.I.A. sussiste per le posizioni che, alla data cui si riferisce la rilevazione, presentano almeno uno dei seguenti requisiti:



- la somma dell'accordato ovvero quella dell'utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma riferiti al cliente è d'importo compreso tra euro 31.246,00 e euro 74.999,00;
- il valore delle garanzie personali e reali esterne complessivamente rilasciate dal cliente è d'importo compreso tra euro 31.246,00 e euro 74.999,00;
- il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è d'importo compreso tra euro 31.246,00 e euro 74.999,00;
- la somma delle operazioni per conto terzi riferite al cliente è di importo compreso tra euro 31.246,00 e euro 74.999,00;
- il valore nominale dei crediti che l'intermediario ha acquisito dal cliente per operazioni di sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito è compreso tra euro 31.246,00 e euro 74.999,00;
- il valore nominale dei crediti "in bonis" ceduti a terzi dall'intermediario segnalante è compreso tra euro 31.246,00 e euro 74.999,00.

L'intermediario deve **intestare le posizioni di rischio al nome del cliente** verso cui risulta effettivamente esposto alla data di riferimento della segnalazione. Per ogni cliente l'intermediario deve effettuare una sola segnalazione nella quale devono confluire tutte le posizioni di rischio in essere.

Intestatari delle segnalazioni possono essere:

- le persone fisiche e giuridiche;
- gli organismi che, pur sprovvisti di personalità giuridica, dispongono di autonomia decisionale e di contabilità completa.
- le unioni di due o più soggetti che risultano cointestatari di uno o più fidi. Le cointestazioni sono considerate a tutti gli effetti, ivi compreso quello della codifica, come posizioni autonome e distinte rispetto a quelle dei soggetti che ne fanno parte. Di conseguenza, gli eventuali affidamenti al nome esclusivo di questi ultimi devono formare oggetto di segnalazione separata.

Criteri per la determinazione dell'accordato

Il fido accordato indica il limite entro il quale l'intermediario segnalante è disposto a concedere credito al cliente sulla base di una decisione assunta nel rispetto delle procedure interne. Condizione necessaria per la segnalazione del fido è che esso tragga origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione del medesimo a una proposta dell'intermediario. Al fine di rappresentare l'effettiva capacità di indebitamento del cliente, deve essere altresì segnalato, nell'apposita classe di dati, l'accordato operativo. Per tale deve intendersi il fido direttamente utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfezionato e pienamente efficace. Se, per le caratteristiche dell'operazione, l'intermediario non ha predeterminato l'ammontare del fido, l'importo da indicare è pari a quello dell'utilizzato risultante a fine mese. In caso di deliberazione di un affidamento che preveda la contestuale estinzione, all'atto dell'erogazione, di altro finanziamento concesso al medesimo cliente, la segnalazione dell'accordato della nuova operazione assorbe quella della precedente.

Criteri per la determinazione dell'utilizzato

L'utilizzato indica l'ammontare del credito effettivamente erogato al cliente alla data di riferimento.

Esso corrisponde di norma al saldo contabile di fine mese, rettificato dalle partite in sospeso o viaggianti, ovunque contabilizzate, di cui sia possibile individuare, entro i termini di segnalazione, il conto di destinazione finale.

Divieto di compensazione

Le segnalazioni inviate alla Centrale si riferiscono esclusivamente alle voci di debito della clientela nei confronti degli intermediari; pertanto, non è consentito, di norma, operare compensazioni tra conti debitori e conti creditori.

Secondo tale principio, partite a credito della clientela, quali ad esempio versamenti in conto su rate a scadere di mutui, non possono considerarsi rettificative dell'importo da segnalare ove l'intermediario non abbia correlativamente aggiornato le proprie evidenze contabili.



Fidi plurimi

E' definito plurimo il fido concesso a una pluralità di soggetti che non rispondono solidalmente dei rispettivi utilizzi. Per la segnalazione dell'accordato e dell'accordato operativo relativo a ciascun cliente occorre far riferimento alla ripartizione del fido prevista nella delibera di concessione. Ove gli utilizzi di un soggetto superino, in quanto il contratto lo consenta, la quota a lui originariamente attribuita, l'accordato degli altri soggetti si riduce di conseguenza.

Qualora sia stabilito solo l'affidamento complessivo senza prevedere la ripartizione dello stesso fra i singoli soggetti, le segnalazioni vanno effettuate adeguando l'accordato all'utilizzato di ciascuno. L'eventuale margine disponibile o sconfinamento deve risultare al nome del soggetto ritenuto prevalente dall'intermediario segnalante. Se non è possibile individuare un soggetto prevalente, il margine disponibile o lo sconfinamento devono essere ripartiti tra gli interessati proporzionalmente al fido utilizzato.

Analogamente, il controvalore dell'importo garantito deve essere ripartito fra i diversi soggetti, in modo da far emergere le eventuali incapienze delle garanzie reali nella segnalazione di pertinenza del soggetto prevalente, se questi è individuabile. In caso contrario, l'incapienza deve essere distribuita fra i diversi beneficiari in ragione della misura degli utilizzi di ciascuno di essi.

Fidi promiscui

Sono definiti promiscui i fidi che possono essere utilizzati secondo forme tecniche diverse.

Per la segnalazione dell'accordato occorre far riferimento in primo luogo alle indicazioni contenute nella delibera di fido che può indicare l'ammontare o il limite massimo di fido concesso in relazione a ciascuna forma tecnica. In assenza di tali indicazioni, l'accordato va distribuito secondo l'utilizzato dei diversi rapporti cui si riferisce la linea di credito. La distribuzione dell'accordato operativo ha luogo sulla falsariga di quella adottata per l'accordato, del quale costituisce sostanzialmente una qualificazione.

Se il fido è utilizzato parzialmente, ovvero non presenta alcun utilizzo, il margine disponibile deve emergere nella categoria di censimento che presenta il maggior grado di rischiosità.

Analoghi criteri devono essere seguiti per l'evidenziazione dello sconfinamento nei casi in cui il fido viene utilizzato in misura maggiore dell'accordato.

Classificazione dei rischi

Relativamente ad ogni posizione individuale di rischio, le operazioni oggetto di censimento sono classificate in cinque sezioni:

- **crediti per cassa:** comprende le operazioni attraverso le quali vengono messe a disposizione della clientela disponibilità finanziarie liquide;
- **crediti di firma:** comprende tutte le garanzie prestate dagli intermediari, su richiesta della clientela, con le quali essi si impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela medesima nei confronti di terzi;
- **garanzie ricevute:** comprende le garanzie personali e reali esterne rilasciate direttamente all'intermediario segnalante a fronte di soggetti dal medesimo affidati, allo scopo di rafforzare l'aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte da questi ultimi;
- **derivati finanziari:** comprende i contratti derivati negoziati sui mercati "over the counter" (c.d. OTC, ad es.: swaps, fras e opzioni);
- **sezione informativa:** comprende operazioni e altri fenomeni che, pur non potendo essere annoverati tra gli affidamenti in senso stretto, contribuiscono a rendere una più completa informativa sull'indebitamento complessivo del soggetto segnalato.

Nell'ambito delle diverse sezioni, ad eccezione delle garanzie ricevute, le operazioni segnalate vengono suddivise in categorie di censimento, individuate in base alla forma tecnica delle stesse. Per i crediti per cassa e per i crediti di firma, le categorie esprimono, nell'ordine in cui sono rappresentate nel modello, livelli crescenti di intensità del rischio insito nelle operazioni.



In particolare, i **crediti per cassa** sono suddivisi in cinque categorie di censimento:

- **rischi autoliquidanti**: comprende le operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso predeterminata, quali i finanziamenti concessi per consentire l'immediata disponibilità dei crediti che il cliente vanta verso terzi;
- **rischi a scadenza**: comprende le operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata;
- **rischi a revoca**: comprende le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa;
- **finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari**: comprende i crediti concessi a organi di una procedura concorsuale (ad esempio: curatela del fallimento), assistiti da una specifica causa di prelazione. Tale evidenza consente di distinguere questi affidamenti da quelli in essere antecedentemente all'instaurarsi della procedura, i quali devono figurare tra le sofferenze e quindi segnalati solo in Centrale Bankit;
- **sofferenze** (questa categoria di censimento non è rilevata dalla Centrale S.I.A.): comprende le esposizioni per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche se non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario e prescindendo dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. I crediti di firma sono suddivisi in due categorie di censimento:
 - **garanzie connesse con operazioni di natura commerciale**: comprende le garanzie prestate dagli intermediari a copertura di operazioni di natura commerciale poste in essere dal cliente.
 - **garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria**: comprende le garanzie prestate dagli intermediari a copertura di operazioni di natura finanziaria poste in essere dal cliente.

La sezione delle **garanzie ricevute** risulta articolata nella categoria di censimento delle:

- **garanzie ricevute**: comprende le garanzie reali esterne e personali rilasciate agli intermediari allo scopo di rafforzare l'aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela nei loro confronti. Devono essere segnalate le garanzie reali esterne rilasciate da soggetti diversi dall'affidato (ad es. terzo datore di ipoteca); le garanzie personali di "prima istanza"; le garanzie personali di "seconda istanza", la cui efficacia è condizionata all'accertamento dell'inadempimento del debitore principale e degli eventuali garanti di "prima istanza".

La sezione dei **derivati finanziari** risulta articolata nella categoria di censimento dei:

- **derivati finanziari**: comprende i derivati negoziati sui mercati "over the counter", incluse le operazioni a termine, esposti in base al loro valore intrinseco positivo, ovvero il valore vantato dall'intermediario nei confronti della controparte alla data di riferimento della segnalazione al netto di eventuali accordi di compensazione contrattuali stipulati tra le parti.

La **sezione informativa** risulta articolata nelle seguenti categorie di censimento:

- **operazioni effettuate per conto terzi**: comprende i finanziamenti erogati dall'intermediario a valere su fondi la cui gestione riveste natura di mero servizio o a valere su fondi di terzi in amministrazione qualora non comportino alcun rischio per l'intermediario;
- **crediti per cassa - operazioni in pool** azienda capofila: deve essere valorizzata la quota di finanziamento a proprio carico; crediti per cassa - operazioni in pool totale: deve essere valorizzato l'ammontare complessivo del finanziamento erogato in pool (da parte della capofila); crediti per cassa - operazioni in pool-altra azienda partecipante: ogni azienda partecipante diversa dalla capofila deve segnalare la quota di propria pertinenza;
- **crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari-debitori ceduti**: devono essere segnalati a nome del debitore ceduto, gli importi corrispondenti al valore nominale dei crediti acquisiti



dall'intermediario segnalante con operazioni di factoring, operazioni di sconto pro soluto e operazioni di cessione di credito pro soluto e pro solvendo;

- **rischi autoliquidanti-crediti scaduti:** deve essere segnalato a nome del soggetto cedente, il valore nominale dei crediti, acquisiti dall'intermediario nell'ambito di operazioni di factoring, cessione di credito, sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto, anticipo s.b.f., anticipi su effetti e altri documenti commerciali, scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione;
- **sofferenze-crediti passati a perdita:** comprende le perdite considerate non recuperabili o per le quali non si è ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero. Deve essere rilevato, per l'intera durata del rapporto creditizio, lo stock delle perdite via via accumulate (categoria di censimento non rilevata dalla Centrale S.I.A.);
- **crediti ceduti a terzi:** viene rilevato l'importo pari all'effettivo debito del cliente ceduto.

Variabili di classificazione

Le variabili di classificazione sono dei qualificatori volti a connotare più dettagliatamente la natura e le caratteristiche delle operazioni che confluiscono in modo aggregato nelle categorie di censimento. Esse arricchiscono pertanto il contenuto informativo della rilevazione, ampliando, fra l'altro, il novero degli elementi di valutazione della posizione globale di rischio dei soggetti censiti. Le variabili di classificazione di pertinenza dei crediti per cassa e di firma devono essere valorizzate facendo riferimento all'utilizzo. Qualora la linea di credito da segnalare non presenti alcun utilizzo, si deve far riferimento alle indicazioni desumibili dalla delibera di fido. Le variabili di classificazione previste sono le seguenti:

- **localizzazione del credito:** la variabile indica il comune italiano o lo stato estero dove opera lo sportello eletto quale referente per il cliente. Limitatamente alla categoria di censimento "rischi autoliquidanti-crediti scaduti" la variabile di classificazione "localizzazione" indica l'area geografica di residenza del debitore ceduto;
- **durata originaria:** la variabile consente di ripartire le operazioni sulla base della durata fissata dall'originario contratto di affidamento ovvero rideterminata per effetto di accordi successivamente intervenuti fra le parti. Essa assume i valori "breve termine" e "mediolungo termine" ed è prevista per le categorie di censimento "rischi a scadenza", "derivati finanziari", "crediti per cassa: operazioni in pool-azienda capofila", "crediti per cassa: operazioni in pool-altra azienda partecipante", "crediti per cassa: operazioni in pool-totale".
- **durata residua:** la variabile indica il lasso di tempo intercorrente fra la data della rilevazione e il termine contrattuale di scadenza dell'operazione segnalata. Essa assume i valori "breve termine" e "medio-lungo termine", da determinare con riferimento alla scadenza dell'operazione di finanziamento, prescindendo dall'eventuale esistenza di piani di ammortamento. Le operazioni che non hanno vita residua, quali ad esempio quelle già scadute, sono considerate convenzionalmente a breve termine. La valorizzazione di questa variabile di classificazione è prevista per le categorie di censimento "rischi autoliquidanti", "rischi a scadenza", "derivati finanziari", "operazioni effettuate per conto di terzi", "crediti per cassa: operazioni in pool-azienda capofila", "crediti per cassa: operazioni in pool- altra azienda partecipante" e "crediti per cassa: operazioni in pool-totale".

La durata residua viene valorizzata a "breve termine" solo quando la scadenza dell'intera operazione risulta compresa negli ultimi 18 mesi; viene invece valorizzata a "medio- lungo termine" quando l'ultima scadenza dell'operazione è superiore ai 18 mesi; assume il valore non rilevante nei casi in cui il finanziamento per le operazioni in pool sia classificato tra i rischi a revoca;

- **divisa:** la variabile può assumere i valori corrispondenti a "euro" e "altre valute" e indica l'esistenza o meno di un rischio di cambio a carico del cliente. Devono pertanto essere segnalate in valuta le operazioni che, indipendentemente dall'unità di conto in cui sono denominate, comportano l'assunzione da parte del cliente di un rischio, anche parziale, legato all'oscillazione dei tassi di cambio delle valute, quali ad esempio i finanziamenti concessi in euro indicizzato ad una divisa estera. La valorizzazione di questa variabile di classificazione è prevista per tutte le categorie di censimento, fatta



eccezione per finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari, sofferenze, garanzie ricevute, crediti passati a perdita e crediti ceduti a terzi.

- **import/export**: la variabile indica la finalizzazione del fido all'attività di esportazione o di importazione di beni e servizi eventualmente svolta dal cliente. Assume i valori corrispondenti a "import", "export" e "altre operazioni". La sua valorizzazione è prevista per le categorie di censimento "rischi autoliquidanti", "rischi a scadenza", "rischi a revoca", "garanzie connesse con operazioni di natura commerciale", "operazioni effettuate per conto di terzi";

- **tipo di attività**: la variabile consente di evidenziare alcune specifiche tipologie di operazioni.

In particolare, essa individua, nell'ambito della categoria "rischi autoliquidanti", gli anticipi su "crediti ceduti per attività di factoring" ("factoring"), le cessioni di credito e lo sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto pro soluto e pro solvendo ("cessione"), gli anticipi s.b.f., e altri anticipi su effetti e documenti ("anticipi"); nell'ambito della categoria "rischi a scadenza", le operazioni di "leasing", gli "anticipi su crediti futuri", le operazioni di "pronti contro termine e di riporti attivi", "le aperture di credito in c/c" i "prestiti subordinati" nonché altri rischi a scadenza con garanzia pubblica sul rischio di cambio".

- **censito collegato**: la variabile consente la rilevazione di forme di collegamento, diverse dalle coobbligazioni, fra il cliente segnalato ed altri soggetti. La sua valorizzazione è prevista per le seguenti categorie: "garanzie ricevute", mediante l'indicazione del codice affidato del cliente a favore del quale viene prestata la garanzia; "crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari- debitori ceduti" ove deve essere indicato il codice affidato del soggetto cedente; "crediti ceduti a terzi" ove deve essere indicato il codice affidato del soggetto cessionario;

- **stato del rapporto**: la variabile fornisce indicazioni sulla situazione dei crediti. In particolare, essa evidenzia "le linee di credito ristrutturate", "gli incagli" e gli "inadempimenti (crediti scaduti e/o sconfinanti) persistenti", nell'ambito delle categorie di censimento "rischi autoliquidanti", "rischi a scadenza" e "rischi a revoca"; si considerano ad incaglio i clienti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo; si considerano ristrutturati i rapporti contrattuali modificati o accesi nell'ambito di un'operazione di ristrutturazione cioè di un accordo con il quale un intermediario o un pool di intermediari, a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore non riconducibile unicamente a profili attinenti al rischio-paese, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali.

Un'operazione di ristrutturazione può avere natura liquidatoria o non liquidatoria a seconda che l'accordo di ristrutturazione rappresenti o no un piano di rientro dell'intera esposizione volto a liquidare la relazione commerciale con il cliente; si considerano inadempimenti persistenti i crediti scaduti o sconfinanti da oltre 90/180 giorni; inoltre indica l'eventuale infruttuosa escussione della garanzia nell'ambito della categoria "garanzie ricevute". Con riferimento alle categorie di censimento "crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari-debitori ceduti" e "rischi autoliquidanti-crediti scaduti", la variabile distingue, rispettivamente, i crediti scaduti da quelli non ancora scaduti e i crediti scaduti e pagati dai crediti scaduti e impagati. Un credito è da considerarsi scaduto quando è trascorso il termine previsto contrattualmente per il pagamento ovvero il termine più favorevole riconosciuto al debitore dall'intermediario;

- **tipo garanzia**: la variabile fornisce indicazioni in ordine al sistema delle garanzie che forma oggetto di censimento da parte della Centrale. In particolare essa, con riferimento ai crediti per cassa, indica se gli stessi sono assistiti da una garanzia reale, specificandone la natura; inoltre, indica se gli stessi sono assistiti da garanzie reali che insistono su beni dell'affidato (garanzie interne) o di terzi (garanzie esterne); la variabile di classificazione deve essere valorizzata anche nel caso in cui il credito garantito presenti un'utilizzato pari a zero; nell'ambito della categoria di censimento "garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria", evidenzia le "garanzie prestate ai sensi della Delibera C.I.C.R. del 3 aprile 1994 per emissione di titoli da parte del garantito", quelle che assistono "finanziamenti concessi al garantito da altri intermediari", nonché quelle concesse con operazioni di cessione di credito pro solvendo tra intermediari; ripartisce infine la categoria di censimento "garanzie ricevute" in "garanzie



reali esterne" in "garanzie personali di prima istanza" e "garanzie personali di seconda istanza"; se la stessa linea di credito viene assistita da una pluralità di garanzie nei crediti per cassa, la variabile assume i valori di "pluralità di garanzie reali interne e/o privilegi" quando le garanzie reali che assistono la linea di credito sono di tipo diverso (ad es. pegno e ipoteca) e insistono tutte su beni dell'affidato; "pluralità di garanzie reali e/o privilegi" nel caso in cui la linea di credito è assistita da garanzie reali afferenti beni dell'affidato e/o di terzi indipendentemente dalla loro tipologia; nella categoria delle garanzie ricevute si ha il valore "pluralità di garanzie reali esterne e personali" quando la linea di credito è assistita da garanzie reali esterne e personali, indipendentemente dalla loro tipologia.

Classi di dati

Per ciascuna ripartizione delle categorie di censimento, effettuata in base alle pertinenti variabili di classificazione, sono previste nel modello di rilevazione dei rischi, diverse tipologie di importo definite classi di dati.

Le classi di dati previste sono le seguenti:

- **accordato**: rappresenta l'ammontare massimo di credito che l'intermediario segnalante è disposto a concedere al cliente sulla base di una decisione assunta nel rispetto delle procedure interne;
- **accordato operativo**: indica l'ammontare del credito direttamente utilizzabile dal cliente, in quanto riveniente da un contratto perfezionato e pienamente efficace;
- **utilizzato**: indica l'ammontare del credito effettivamente erogato al cliente alla data di riferimento;
- **saldo medio**: è previsto solo per le aperture di credito in conto corrente a scadenza e per i rischi a revoca;
- **valore garanzia**: indica, nelle garanzie di natura personale, il limite dell'impegno assunto dal garante con il contratto di garanzia; nelle garanzie di natura reale, il valore del bene dato in garanzia;
- **importo garantito**: rappresenta, per le categorie "rischi autoliquidanti", "rischi a scadenza", "rischi a revoca" e "sofferenze" (solo per Centrale Bankit), la quota di rischio assistita da garanzia reale. E' pari al minore tra l'importo dell'utilizzato e il valore della garanzia reale che assiste il credito; in caso di utilizzo pari a "zero" deve comunque essere valorizzata la variabile "tipo garanzia". Per la categoria "garanzie ricevute" l'importo garantito rappresenta il rischio effettivamente a carico del garante ed è costituito dal minore fra l'importo nominale della garanzia e l'importo erogato (utilizzato) al soggetto a favore del quale la garanzia è stata prestata;
- **valore intrinseco**: deve essere indicato il valore intrinseco positivo dei contratti in derivati finanziari in essere alla data di riferimento della segnalazione;
- **altri importi**: riservato all'indicazione degli importi per la sezione informativa;

Rischi indiretti (garanzie ricevute)

Per rischi indiretti si intendono le garanzie personali e reali esterne, cioè le garanzie reali rilasciate da soggetti diversi dall'affidato (es. terzo datore di ipoteca) rilasciate direttamente all'intermediario segnalante a favore di soggetti dal medesimo affidati, allo scopo di rafforzare l'aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte da questi ultimi. L'obbligo per l'intermediario di effettuare la segnalazione sorge contestualmente al nascere dell'operazione che viene garantita, salvo che la garanzia venga acquisita successivamente (ad esempio: avallo prestato in data posteriore a quella della negoziazione dell'effetto garantito), nel qual caso la segnalazione è dovuta dal momento dell'effettiva acquisizione. Oltre alle garanzie personali cosiddette di prima istanza, devono essere segnalate distintamente, previa valorizzazione dell'apposita variabile di classificazione, anche le garanzie di seconda istanza, la cui efficacia è condizionata dall'accertamento dell'inadempimento del debitore principale e degli eventuali garanti di prima istanza.

Criteri di segnalazione delle posizioni "in sofferenza" (solo per Centrale Rischi Bankit)

Nell'ambito della categoria di censimento "sofferenze" devono essere segnalati tutti i crediti per cassa in essere nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in



situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dall'esistenza di garanzie o dalla previsione di perdita. L'appostazione "a sofferenza" implica pertanto una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito.

Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nelle "sofferenze" le partite destinate a confluire nella categoria di censimento "finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari".

Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti "in sofferenza" devono essere segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente effettuati. Detto ammontare è comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti. Tale criterio deve essere seguito anche dall'intermediario che si è reso cessionario di crediti in sofferenza. La segnalazione delle posizioni "in sofferenza" non è soggetta ad alcun limite di censimento fermo restando il rispetto dei criteri di arrotondamento.

Sospensione della segnalazione

La segnalazione di una posizione di rischio tra le "sofferenze" non è più dovuta quando:

- lo stato di difficoltà economico-finanziaria del cliente viene a cessare;
- il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio;
- il credito viene ceduto a terzi con clausola pro-soluto, senza prestazione di garanzia accessoria.

Rimborsi parziali del credito comportano la riduzione dell'importo segnalato.

La segnalazione del credito tra le "sofferenze" non è più dovuta anche quando gli organi competenti della banca, con specifica delibera, abbiano:

- preso atto della non recuperabilità del credito;
- rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero, per motivi di convenienza economica in relazione all'ammontare del credito.

Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse.



IL PATRIMONIO DI VIGILANZA.

Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale”
Aggiornamento del 17 marzo 2008 Titolo IV - Capitolo 1 Sezione I - Disposizioni di Carattere Generale.

“1. Premessa

È ormai consolidata, nelle sedi comunitarie e internazionali, la consapevolezza del ruolo centrale che la disciplina sul patrimonio delle banche riveste nella normativa di vigilanza.

Il patrimonio infatti rappresenta il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva attività bancaria. Un livello di patrimonializzazione adeguato consente al banchiere di esprimere con i necessari margini di autonomia la propria vocazione imprenditoriale e nel contempo di preservare la stabilità della banca. Il patrimonio inoltre costituisce il principale punto di riferimento per le valutazioni dell'Organo di vigilanza ai fini della stabilità delle banche. Su di esso sono fondati i più importanti strumenti di controllo, quali il coefficiente di solvibilità, i requisiti a fronte dei rischi di mercato, le regole sulla concentrazione dei rischi e sulla trasformazione delle scadenze; alle dimensioni patrimoniali è connessa inoltre l'operatività in diversi comparti. La presente disciplina, conformemente alle direttive comunitarie, indica le modalità di calcolo del patrimonio utile a fini di vigilanza. Quest'ultimo è costituito dalla somma del patrimonio di base — ammesso nel calcolo senza alcuna limitazione — e del patrimonio supplementare, che viene ammesso nel limite massimo del patrimonio di base. Da tale somma vengono dedotte le partecipazioni, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate, detenuti in altre banche e società finanziarie.”

“PATRIMONIO DI VIGILANZA INDIVIDUALE

Il patrimonio di vigilanza individuale è costituito dalla somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi che, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, possono entrare nel calcolo con alcune limitazioni.

Gli elementi positivi che costituiscono il patrimonio devono essere nella piena disponibilità della banca, in modo da poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali. L'importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base più il patrimonio supplementare, al netto delle deduzioni.

1.1 Patrimonio di base.

Gli elementi patrimoniali di qualità primaria sono i seguenti:

- il capitale versato;*
- le riserve;*
- il fondo per rischi bancari generali;*
- gli strumenti innovativi di capitale (cfr. par. 3 della presente Sezione).*

Il totale di questi elementi, previa deduzione delle azioni proprie, dell'avviamento, delle immobilizzazioni immateriali, delle perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso, costituisce il "patrimonio di base". La Banca d'Italia può richiedere che vengano portati in deduzione ulteriori elementi che, per le loro caratteristiche, possano determinare un "annacquamento" del patrimonio di base.

1.2 Patrimonio supplementare.

Il patrimonio supplementare è costituito dai seguenti elementi, nei limiti di computabilità di cui al par. 1.4 della presente Sezione:

- le riserve di rivalutazione;*
- gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate (cfr. par. 4 della presente Sezione);*
- il fondo rischi su crediti (cfr. par. 5 della presente Sezione), al netto delle minusvalenze nette su titoli (cfr. par. 6 della presente Sezione) e degli altri elementi negativi (cfr. par. 7 della presente Sezione);*
- le plusvalenze o le minusvalenze nette sulle partecipazioni (cfr. par. 8 della presente Sezione).*

1.3 Deduzioni



Dalla somma del patrimonio di base e del patrimonio supplementare sono dedotti le partecipazioni, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e i prestiti subordinati detenuti nei confronti di banche e società finanziarie (cfr. par. 9 della presente Sezione).

1.4 Limiti di computabilità.

Il patrimonio di base viene integralmente ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza.

Gli strumenti innovativi di capitale possono essere computati nel patrimonio di base entro un limite pari al 15 per cento dell'ammontare del patrimonio di base, comprensivo degli strumenti innovativi stessi. L'eventuale ammontare in eccesso può essere computato nel patrimonio supplementare, alla stregua di uno strumento ibrido di patrimonializzazione.

Il patrimonio supplementare è ammesso nel calcolo del patrimonio di vigilanza entro un ammontare massimo pari al patrimonio di base. Le passività subordinate sono computate nel patrimonio supplementare entro un limite massimo pari al 50 per cento del patrimonio di base. Il fondo rischi su crediti, al netto delle minusvalenze nette su titoli e degli altri elementi negativi, è computato nel patrimonio supplementare entro un limite massimo pari all'1,25 per cento delle attività di rischio ponderate, calcolate ai fini del coefficiente individuale di solvibilità. Le plusvalenze nette su partecipazioni non possono essere computate nel patrimonio supplementare per un importo eccedente il 30 per cento del patrimonio di base.

1.5. L'ammontare minimo del patrimonio.

Il patrimonio di vigilanza individuale non può essere inferiore al capitale iniziale richiesto per l'autorizzazione all'attività bancaria (8).

Le banche di credito cooperativo con patrimonio di vigilanza inferiore a 2 milioni di euro devono adeguarsi a tale limite entro il 31 dicembre 2001. Per motivate esigenze la Banca d'Italia potrà accordare un prolungamento, sino a un massimo di 2 anni, del periodo transitorio di adeguamento purché la banca rispetti il requisito patrimoniale minimo complessivo.”

Per l'illustrazione in dettaglio della composizione di alcuni elementi che compongono il patrimonio di vigilanza, si rinvia al Titolo I, Capitolo II delle Istruzioni di Vigilanza.



CLASSIFICAZIONE PMI E RETAIL.

Istruzioni di Vigilanza

Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale" con la quale sono stati recepiti le direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE ed il documento "Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione" del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (cd. "Basilea 2") sito "bancaditalia.it".

Definizione di PMI.

Nelle regole di calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito è previsto un trattamento di favore per i crediti erogati alle imprese di piccola e media dimensione rispetto a quello dettato in via generale per le esposizioni verso imprese, in virtù delle caratteristiche economiche e del complessivo profilo di rischio delle aziende in parola.

In materia, è stato chiesto se la normativa contenga una definizione di "piccola e media impresa" (PMI) ovvero se l'individuazione di queste ultime sia rimessa ai singoli intermediari.

Nel paragrafo 3 del Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione I, vengono definite PMI le imprese con fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro. Tale definizione si applica esclusivamente ai fini dell'individuazione delle esposizioni classificabili nel portafoglio al dettaglio delle banche che utilizzano il metodo standardizzato.

Con riferimento agli intermediari che utilizzano i metodi basati sui rating interni (*Internal Ratings Based - I.R.B.*), la Banca d'Italia non ha indicato alcun criterio quantitativo per l'inclusione delle PMI nel portafoglio Retail. In particolare, il Paragrafo 5 del Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda (Esposizioni creditizie al dettaglio nel metodo I.R.B.) richiede che siano le banche stesse a utilizzare "criteri oggettivi e documentati per l'inclusione delle esposizioni verso imprese nella classe al dettaglio". La Banca d'Italia verifica i criteri utilizzati dalle banche nell'ambito delle attività finalizzate al riconoscimento, a fini prudenziali, dei sistemi di rating o in sede ispettiva.

Rischio di credito - metodologia standardizzata. Criteri di classificazione di un'esposizione nel portafoglio dei "crediti al dettaglio".

Si supponga che nell'ambito di un gruppo bancario siano presenti due banche, ognuna delle quali è esposta a livello individuale nei confronti del cliente A (persona fisica) per singoli ammontari inferiori a 1 milione di euro. Si supponga inoltre che sia rispettata anche la condizione sub b) (numerosità delle esposizioni) per classificare la posizione A nel portafoglio retail.

Tenuto conto che a livello consolidato il cliente A deve essere classificato nel portafoglio corporate in quanto l'esposizione complessiva del gruppo verso il debitore è maggiore di 1 milione di euro, è stato chiesto se a livello individuale l'esposizione possa essere allocata da ciascuna delle due banche nel portafoglio retail.

Al riguardo, si richiama la circostanza che, ai fini del rispetto della soglia dimensionale per l'inclusione nel portafoglio delle esposizioni al dettaglio (retail), le "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" richiedono espressamente (Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione III, par. 8, lett. c) che il totale degli importi dovuti alla banca o al gruppo bancario da un singolo cliente o da un gruppo di clienti connessi, ad esclusione delle esposizioni garantite da immobili residenziali, non superi 1 milione di euro.

Tale previsione è coerente con quanto previsto dalla direttiva 2006/48/CE, la quale fa riferimento all'ammontare complessivo dovuto alla banca, alla sua impresa madre e alle sue partecipate (cfr. art. 79, par. 2, lett. c).



La ratio della norma è coerente con quanto previsto, in via generale, dalle nuove disposizioni di vigilanza, le quali presuppongono una gestione integrata dei rischi a livello di gruppo bancario (cfr. Titolo I, Capitolo 1, Parte Quarta, par. 3). In tal senso, si richiede, ad esempio, ai gruppi di dotarsi di un efficace ed efficiente sistema di gestione dei rischi ai quali il gruppo nel suo complesso è o potrebbe trovarsi esposto. Specifici criteri sono stati dettati nell'ambito della disciplina della metodologia I.R.B. al fine di assicurare la coerenza nella valutazione del credito fra linee di attività, strutture organizzative e ubicazioni geografiche. L'allocatione di un'esposizione verso il medesimo soggetto in diversi portafogli a livello individuale e consolidato non sarebbe coerente con le suddette previsioni.

Tenuto conto di quanto precede, le banche devono verificare il rispetto della soglia quantitativa del milione di euro a livello consolidato, aggregando le esposizioni delle diverse componenti del gruppo verso il medesimo cliente (o gruppo di clienti connessi). Le esposizioni vanno quindi allocate univocamente nel portafoglio di pertinenza sia a livello individuale sia a livello consolidato. Nell'esempio prospettato, le singole componenti del gruppo dovranno pertanto segnalare a livello individuale la posizione verso il cliente A come corporate - adeguandosi alla classificazione adottata a livello consolidato - e non come retail.

Si fa infine presente che nel documento di consultazione relativo al 12° aggiornamento della circolare n. 155 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali” pubblicato il 19 giugno 2007 sul sito internet della Banca d'Italia è stato inserito uno specifico esempio (cfr. Esposizioni al dettaglio, esempio D) che illustra le modalità segnaletiche riguardanti la fattispecie in esame.



L'INADEMPIENZA NEL NUOVO ACCORDO DI BASILEA , NELLE ISTRUZIONI DI VIGILANZA, NELLA MATRICE DEI CONTI ED IN CENTRALE DEI RISCHI.

Si riportano qui di seguito stralci della normativa relativa alla definizione e rilevazione:

- nel Nuovo Accordo di Basilea dell'inadempienza;
- nelle Istruzioni di Vigilanza delle posizioni Past Due;
- in Matrice dei Conti dei seguenti quattro status della clientela in default: Sofferenze, partite incagliate, esposizioni per cassa ristrutturate, esposizioni scadute e/o sconfinanti (past due)
- nelle istruzioni per la segnalazione in Centrale dei Rischi- Istruzioni per gli intermediari creditizi della categoria di censimento “sofferenze” e della variabile di classificazione “stato del rapporto” relativa alla rilevazione di incagli, linee di credito ristrutturate ed inadempimenti (crediti scaduti e/o sconfinati) persistenti.

Accordo di Basilea

"Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione" del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (cd. "Basilea 2") par 452:

“452. Si ritiene che sia intervenuta una inadempienza (“default”) in relazione a un particolare obbligato allorché si verifica almeno uno degli eventi sotto indicati:

- *la banca giudica improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione di eventuali garanzie, che l'obbligato adempia in toto alle sue obbligazioni creditizie verso il gruppo bancario;*
- *l'obbligato presenta verso il gruppo bancario crediti scaduti rilevanti da oltre 90 giorni. Gli sconfinamenti di conto sono considerati alla stregua di crediti scaduti dal momento in cui l'obbligato ha superato l'importo accordato o ha ricevuto notifica di un accordato inferiore al saldo corrente in essere.*

453. Fra gli elementi da considerare come indicativi dell'improbabile adempimento figurano le seguenti condizioni:

- *la banca include il credito tra le sofferenze o gli incagli;*
- *la banca effettua una svalutazione o un accantonamento specifico ritenendo che sia intervenuto un significativo scadimento della qualità del credito successivamente all'assunzione dell'esposizione;*
- *la banca cede il credito subendo una perdita economica sostanziale dovuta al deterioramento della qualità creditizia;*
- *la banca acconsente a una ristrutturazione “per realizzo” del credito, ove ciò implichi verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria per il debitore dovuta a remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti in linea capitale, interessi o (se del caso) commissioni;*
- *la banca ha presentato istanza di fallimento per il debitore o ha avviato una procedura equivalente in relazione all'obbligazione creditizia del debitore verso il gruppo bancario;*
- *l'obbligato ha dichiarato fallimento o è stato posto in stato di fallimento o situazione assimilabile, ove ciò impedisca o ritardi il pagamento dell'obbligazione creditizia verso il gruppo bancario.*

454. Le autorità nazionali emaneranno le opportune linee guida sul modo in cui questi criteri dovranno essere applicati e monitorati.

455. Per le esposizioni al dettaglio la definizione di inadempienza può essere applicata a livello di specifica obbligazione, anziché a livello di obbligato. In tal caso, l'inadempienza di un debitore a fronte di un'obbligazione non implica che la banca debba considerare in stato di inadempienza tutte le altre obbligazioni verso il gruppo bancario.

456. Le banche devono archiviare le inadempienze effettive per le classi di esposizione I.R.B. basandosi sulla definizione di riferimento. Quest'ultima deve servire da base anche per la stima di PD e (se pertinente) di LGD ed EAD. Nel produrre queste stime le banche possono fare uso di dati esterni disponibili ancorché non coerenti con la definizione di riferimento, a condizione che siano soddisfatti i requisiti stabiliti nel paragrafo 462. Tuttavia, in questi casi le banche devono dimostrare alla competente autorità di vigilanza che i dati stessi sono stati opportunamente aggiustati al fine di realizzare una sostanziale equivalenza con la definizione di riferimento. La stessa condizione si applicherebbe ai dati interni impiegati anteriormente all'applicazione del nuovo Schema. I dati interni (compresi quelli in condivisione con altre



istituzioni) impiegati nelle suddette stime successivamente all'applicazione dello Schema devono essere conformi alla definizione di riferimento.

457. Se una banca giudica che per un'esposizione precedentemente classificata come inadempienza siano di fatto venute meno le condizioni previste nella definizione di riferimento, essa deve classificare il debitore e stimare LGD come se si trattasse di un'esposizione regolare. Ove in seguito dovesse verificarsi una delle condizioni suddette, si riterrebbe intervenuta una seconda inadempienza.”

Istruzioni di Vigilanza

Estratto circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale” Aggiornamento del 17 marzo 2008, Titolo II, Capitolo I, Parte I, sezione VI

“1. Esposizioni scadute (past due loans)

La parte non garantita delle posizioni scadute è ponderata come segue:

a) 150 per cento se le rettifiche di valore specifiche sono inferiori al 20 per cento della parte non garantita al lordo delle rettifiche di valore;

b) 100 per cento se le rettifiche di valore specifiche sono pari o superiori al 20 per cento della parte non garantita al lordo delle rettifiche di valore.

Per “esposizioni scadute” si intendono:

1) le sofferenze, le partite incagliate e le esposizioni ristrutturate;

2) le esposizioni - vantate nei confronti di soggetti residenti o aventi sede in Italia e classificate nei portafogli di cui ai paragrafi 3 (esposizioni verso enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico), 7 (esposizioni verso imprese e altri soggetti) e 8 (esposizioni al dettaglio) - scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni. Per tali esposizioni, in luogo del limite dei 90 giorni, si applica un termine di 180 giorni fino al 31.12.2011;

3) le esposizioni, diverse da quelle per le quali è ammessa la deroga dei 90 giorni, scadute/o sconfinanti da oltre 90 giorni; in questo caso si può fare riferimento alla singola esposizione (approccio per transazione).

Per la definizione delle nozioni di cui al punto 1) si deve fare riferimento alle disciplina segnaletica. Con riferimento alle esposizioni di cui al punto 2), limitatamente alle “esposizioni al dettaglio”, le banche possono adottare in alternativa all'approccio per controparte un approccio per transazione se coerente con le proprie prassi gestionali.

Alle esposizioni scadute garantite da ipoteche su immobili residenziali o derivanti da operazioni di leasing sui medesimi immobili si applica un fattore di ponderazione del 100 per cento ovvero, se le rettifiche di valore sono pari o superiori al 20 per cento dell'ammontare lordo dell'esposizione, del 50 per cento.

Alle esposizioni scadute garantite da ipoteche su immobili non residenziali o derivanti da operazioni di leasing sui medesimi immobili si applica un fattore di ponderazione del 100 per cento.

Le esposizioni scadute, totalmente coperte da garanzie reali non riconosciute nell'ambito della disciplina delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, sono ponderate al 100 per cento a condizione che la banca disponga di rigorosi criteri operativi volti ad assicurare la qualità e la certezza giuridica delle garanzie reali e le relative rettifiche di valore siano pari ad almeno il 15 per cento dell'ammontare dell'esposizione lorda.”

Istruzioni della Matrice dei Conti

Estratto Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Vigilanza Bancaria E Finanziaria Matrice Dei Conti” Sezione B, par. 2

“QUALITÀ DEL CREDITO

Si applicano le seguenti definizioni:

Sofferenze: esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o



personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Sono incluse anche le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione.

Partite incagliate: esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (personali o reali) poste a presidio delle esposizioni.

Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Tra le partite incagliate vanno incluse, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze, le esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi)

relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il “periodo di grazia” previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Tra le partite incagliate vanno in ogni caso incluse (c.d. “incagli oggettivi”) le esposizioni (diverse da quelle: a) classificate in sofferenza; b) rientranti nei portafogli “Amministrazioni Centrali e Banche Centrali”, “Enti territoriali” ed “Enti del settore pubblico” ai fini del calcolo di requisiti patrimoniali per il rischio di credito e di controparte (Circolare n.263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”) di cui facciano parte:

a) finanziamenti verso persone fisiche integralmente assistiti da garanzia ipotecaria concessi per l'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati, destinati ad essere abitati o dati in locazione dal debitore, quando sia stata effettuata la notifica del pignoramento al debitore; questi finanziamenti devono anche soddisfare le condizioni per l'applicazione della ponderazione preferenziale del 35% (metodologia standardizzata) ovvero per l'inclusione nella specifica sottoclasse del portafoglio al dettaglio (metodologia I.R.B.) nell'ambito della disciplina prudenziale relativa al rischio di credito e di controparte (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”);

b) esposizioni, diverse dai finanziamenti di cui al punto precedente, per le quali risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni (Nel caso di finanziamenti con rimborso di capitale alla scadenza gli interessi periodici sono assimilati alle rate dei finanziamenti con piano di ammortamento.):

i. siano scadute e non pagate (anche solo parzialmente) in via continuativa da oltre 270 giorni;

ii. l'importo complessivo delle esposizioni di cui al precedente alinea i. e delle altre quote scadute da meno di 270 giorni (esclusi gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente) verso il medesimo debitore, sia almeno pari al 10 per cento dell'intera esposizione verso tale debitore (esclusi gli interessi di mora). Ai fini del calcolo del denominatore si considera il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito.

Esposizioni ristrutturate: esposizioni per cassa e “fuori bilancio” (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) per le quali una banca (o un pool di banche), a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita. Sono escluse le esposizioni nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio, casi di liquidazione volontaria o situazioni similari). Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

I requisiti relativi al “deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore” e alla presenza di una “perdita” si presumono soddisfatti qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni già classificate nelle classi di anomalia incagli o esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate.

Qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni verso soggetti classificati “in bonis” o esposizioni scadute/sconfinanti non deteriorate, il requisito relativo al “deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore” si presume soddisfatto se la ristrutturazione coinvolge un pool di banche.

La sussistenza della “perdita” - nel caso di ristrutturazioni di esposizioni “in bonis” o scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni (ma inferiori o uguali a 180 giorni) da parte di una singola banca ovvero di un pool di banche - va verificata raffrontando il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'operazione prima della ristrutturazione con il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'operazione dopo la ristrutturazione, utilizzando convenzionalmente come fattore di sconto il tasso originario dell'operazione.



Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un pool di banche, quelle che non aderiscono all'accordo di ristrutturazione sono tenute a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le partite incagliate.

Le “esposizioni ristrutturate” devono essere rilevate come tali fino al momento dell'estinzione dei rapporti oggetto di ristrutturazione. La banca può derogare a tale regola qualora, trascorsi almeno due anni dalla data di stipula dell'accordo di ristrutturazione, attesti con motivata delibera dei competenti organi aziendali l'avvenuto recupero delle condizioni di piena solvibilità da parte del debitore nonché la mancanza di insoluti su tutte le linee di credito (ristrutturate e non).

Fermi restando i criteri generali di classificazione a sofferenza o a incaglio, la banca è tenuta, al verificarsi della prima inadempienza da parte del debitore, a classificare l'intera esposizione fra le sofferenze o le partite incagliate, a seconda del grado di anomalia del debitore. L'inadempienza rileva quando supera il normale “periodo di grazia” previsto per le operazioni della specie dalla prassi bancaria (non oltre 30 giorni).

Le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie verso soggetti classificati in sofferenza si presumono realizzate con un intento liquidatorio e pertanto non rientrano nella definizione di esposizione ristrutturata ma in quella di sofferenze. Il medesimo criterio si applica alle ristrutturazioni di esposizioni classificate fra gli incagli, qualora la rinegoziazione delle condizioni contrattuali costituisca nella sostanza un piano di rientro dell'esposizione (intento liquidatorio). In tal caso, la banca è anche tenuta a verificare se ricorrano o meno le condizioni per la classificazione della posizione verso il cliente fra le sofferenze.

Nel caso di ristrutturazioni totali di esposizioni incagliate, effettuate senza intento liquidatorio, l'intera esposizione verso il debitore va classificata come ristrutturata. Viceversa, nel caso di ristrutturazioni parziali di esposizioni incagliate l'intera esposizione rimane classificata nella categoria di appartenenza. Qualora oggetto di ristrutturazione (totale o parziale) siano esposizioni classificate “in bonis” o scadute/sconfinanti va classificata come ristrutturata l'intera esposizione verso il debitore. Esposizioni scadute e/o sconfinanti: esposizioni per cassa e “fuori bilancio” (finanziamenti, titoli, derivati, etc.), diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti da oltre 90/180 giorni. Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Le esposizioni scadute e/o sconfinanti possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.

a) Singolo debitore Lo scaduto o lo sconfinamento deve avere carattere continuativo (1). Qualora ad un cliente facciano capo più esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevato (Ad esempio, se un cliente ha un mutuo con rate impagate da 190 giorni e uno sconfinamento che dura da 100 giorni, l'esposizione complessiva verso il cliente va convenzionalmente classificata come scaduto da 190 giorni.). Ai fini della determinazione dell'ammontare di esposizione scaduta e/o sconfinante si possono compensare le posizioni scadute e gli sconfinamenti esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore. Tale compensazione va effettuata, su base giornaliera, anche ai fini della valutazione dello sconfinamento/scaduto. L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta e/o sconfinante qualora, alla data di riferimento della segnalazione, il maggiore tra i due seguenti valori sia pari o superiore alla soglia del 5%: a) media delle quote scadute e/o sconfinanti sull'intera esposizione rilevate su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente; b) quota scaduta e/o sconfinante sull'intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione (Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute e non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore).

Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza: a) fermo restando il requisito della persistenza di una posizione scaduta e/o sconfinante da più di 90 giorni, nel numeratore si considerano anche le eventuali quote scadute da meno di 90 giorni su altre esposizioni; b) nel numeratore non si considerano gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente; c) il denominatore va calcolato considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito.

Relativamente alle esposizioni che a fini prudenziali ricadono nei portafogli “Amministrazioni Centrali e Banche Centrali”, “Enti territoriali”, “ed “Enti del settore Nel caso di sconfinamenti verificatisi dopo la concessione di un “extra-fido”, il calcolo dei giorni di scaduto decorre dalla data di concessione dell”extra-fido”. pubblico” (1) sia le banche I.R.B. sia quelle che adottano la metodologia standardizzata il carattere continuativo dello scaduto si interrompe quando il debitore abbia effettuato un pagamento per almeno una delle posizioni che risultino essere scadute e/o sconfinanti da oltre 90/180 giorni.



In tal caso, l'intera esposizione scaduta va riportata in bonis.

Ove tuttavia, successivamente, si formino “nuove” esposizioni scadute e/o sconfinante da oltre 90/180 giorni (derivanti sia da nuove operazioni sia da rate di operazioni già in essere) la soglia di rilevanza va calcolata considerando anche le esposizioni scadute precedentemente riportate in bonis. Se la soglia viene superata, va segnalato l'intero importo delle esposizioni scadute e/o sconfinanti (nuove e precedenti).

b) Singola transazione Coerentemente con quanto previsto dalla nuova disciplina prudenziale, le esposizioni scadute e/o sconfinanti possono essere determinate a livello di singola transazione secondo quanto indicato nei successivi alinea:

– “Banche I.R.B.”: *le banche che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte mediante la metodologia basata sui rating interni, con riferimento alle esposizioni classificate nel portafoglio “esposizioni creditizie al dettaglio” – se assoggettate a tale metodologia - possono applicare la nozione di “esposizione scaduta e/o sconfinante” a livello di singola transazione invece che a livello di soggetto debitore. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute e/o sconfinanti da oltre 90/180 giorni. Rispetto al criterio per soggetto debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse né compensazioni con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore, né soglie di rilevanza (pertanto l'intera transazione va rilevata come scaduta e/o sconfinante, qualunque sia l'ammontare scaduto).*

– “Banche standardizzate”: *le banche che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte mediante la metodologia standardizzata, con riferimento alle esposizioni che ricadono in portafogli diversi da quelli relativi a “Amministrazioni Centrali e Banche Centrali”, “Enti territoriali”, “ed “Enti del settore pubblico”, possono applicare la nozione di esposizione scaduta e/o sconfinante a livello di singola transazione invece che a livello di soggetto debitore. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute e/o sconfinanti da oltre 90/180 giorni. Rispetto al criterio per debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse né compensazioni con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore, né soglie di rilevanza (pertanto l'intera transazione va rilevata come scaduta e/o sconfinante qualunque sia l'ammontare scaduto). La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per soggetto debitore va operata a livello di singolo portafoglio e non di singole controparti.*

* * *

Si definiscono attività finanziarie “deteriorate” le attività che ricadono nelle categorie delle sofferenze, delle partite incagliate, delle esposizioni ristrutturate o delle esposizioni scadute e/o sconfinanti. Relativamente a quest'ultima categoria, si considerano esclusivamente le esposizioni classificate nel portafoglio “esposizioni scadute” (banche standardizzate) e nelle “esposizioni in default” (banche I.R.B.) ai fini della normativa prudenziale (cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”)

Tali esposizioni sono rilevate nella voce “esposizioni scadute/sconfinanti”. Le altre esposizioni scadute e/o sconfinanti (cioè quelle non deteriorate) sono rilevate fra le “Esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”.

Istruzioni per la Centrale dei Rischi.

**Circolare n. 139 dell' 11 febbraio 1991 “Centrale Dei Rischi. Istruzioni Per Gli Intermediari Creditizi”
Aggiornamento del 6 agosto 2008 Capitolo II, pag. II.11**

“1.5. Sofferenze

Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. Devono essere segnalati nella presente categoria di censimento i crediti ristrutturati vantati nei confronti di clientela a sofferenza.



Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nelle sofferenze le posizioni di rischio destinate a confluire nella categoria di censimento finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari. Gli importi relativi ai crediti in sofferenza vanno segnalati nella sola classe di dati utilizzato. Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere segnalati per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita eventualmente effettuati. Detto ammontare è comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti. Tale criterio deve essere seguito anche dall'intermediario che si è reso cessionario di crediti in sofferenza. La segnalazione in sofferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatori versino in stato di insolvenza.

La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando:

- viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile;
- il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato;
- il credito viene ceduto a terzi;
- i competenti organi aziendali, con specifica delibera hanno preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell'intero credito oppure rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero. Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse.

.....

9. Stato del rapporto

La variabile di classificazione stato del rapporto fornisce indicazioni sulla situazione dei crediti.

Nell'ambito delle categorie di censimento rischi autoliquidanti, rischi a scadenza e rischi a revoca, la variabile distingue gli incagli, le linee di credito ristrutturate e gli inadempimenti (crediti scaduti e/o sconfinanti) persistenti.

In particolare, si considerano:

- ad incaglio, i clienti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo;
- ristrutturati, i rapporti contrattuali modificati o accesi nell'ambito di un'operazione di ristrutturazione cioè di un accordo con il quale un intermediario o un pool di intermediari, a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore non riconducibile unicamente a profili attinenti al rischio-paese, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita. (I requisiti relativi al "deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore" e alla presenza di una "perdita" si presumono soddisfatti qualora la ristrutturazione riguardi crediti verso soggetti già classificati in altre classi di anomalia (incagli, crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa da oltre 90/180 giorni). Il requisito relativo al "deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore" si presume soddisfatto qualora la ristrutturazione riguardi crediti verso soggetti classificati "in bonis" per i quali la ristrutturazione coinvolge un pool di banche. La sussistenza della "perdita" - nel caso di ristrutturazione di un credito "in bonis" da parte di una singola banca ovvero di un pool di banche - va verificata raffrontando il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'operazione prima della ristrutturazione con il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'operazione dopo la ristrutturazione, utilizzando convenzionalmente come fattore di sconto il tasso originario dell'operazione). Un'operazione di ristrutturazione può avere natura liquidatoria o non liquidatoria a seconda che l'accordo di ristrutturazione rappresenti o no un piano di rientro dell'intera esposizione volto a liquidare la relazione commerciale con il cliente;
- inadempimenti persistenti, i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa da oltre 90/180 giorni.

Ai fini della segnalazione si precisa che:

- la qualifica di incaglio, in quanto relativa all'intera posizione del cliente, deve essere indicata su tutte le linee di credito;
- l'informazione relativa alla ristrutturazione del credito e agli inadempimenti persistenti, anche se riferita a crediti vantati nei confronti di clientela ad incaglio, deve essere rilevata sulle singole linee di credito interessate;
- la qualifica di "ristrutturato" permane sulle singole linee di credito interessate sino alla loro estinzione salvo che, trascorsi almeno due anni dalla data di stipula dell'accordo di ristrutturazione, l'intermediario attesti - con motivata delibera dei competenti organi aziendali - il rientro "in bonis" del cliente ovvero l'avvenuto recupero delle condizioni di piena solvibilità



e la mancanza di inadempimenti su tutte le linee di credito (ristrutturate e non). Al verificarsi della prima inadempienza sulla linea di credito ristrutturata, l'intermediario è tenuto a classificare l'intera posizione del cliente fra le sofferenze o gli incagli a seconda delle valutazioni sulle condizioni di solvibilità del debitore.

Fermi restando i criteri generali di classificazione a sofferenza ovvero a incaglio, gli intermediari sono tenuti, al verificarsi della prima inadempienza sul credito ristrutturato, a classificare l'intera posizione del cliente fra le sofferenze o gli incagli.”